



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI LIQUIDATORI

NUM. 2 DEL 23/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001

- MOG

- Visto il D.Lgs 502/92, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a noma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 4212” e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02/02/2009, “Autorizzazione alle Aziende sanitarie locali TO4 e TO2 alla realizzazione del progetto di sperimentazione gestionale presentato per la gestione sia a fini sanitari che socio–sanitari della struttura sita in Settimo Torinese, Via Santa Cristina 3”;
- Visti la L. n. 190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e il D. Lgs 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Visto il D. Lgs. 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- Vista la D.D. Regione Piemonte n. 116/A1414C/2021 del 29/01/2021, “S.A.A.P.A. S.p.a. - "Ospedale Civico Città di Settimo" sito in via Santa Cristina n. 3, a Settimo Torinese (TO): autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e relativo accreditamento;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1-3666 del 2/08/2021, che disponeva , ai sensi del comma 6 dell’art. 23 L.R. 12/2008 e s.m.i. e alla luce delle valutazioni effettuate in seguito dell’istruttoria condotta dal gruppo di lavoro istituito con D.D. n. 410 del 18/06/2012 e s.m.i., la chiusura del programma di sperimentazione gestionale relativo alla società S.A.A.P.A. per la gestione dell’Ospedale di Settimo Torinese;
- Dato atto che la Regione deliberava, altresì, di demandare a successivo provvedimento regionale, previa proposta delle ASL Città di Torino e ASL TO4, socie della Società S.A.A.P.A., la definizione delle nuove modalità organizzative e gestionali per l’erogazione, in coerenza con le linee e gli indirizzi della programmazione



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

sanitaria, dei servizi sanitari attualmente prestati presso la struttura di Settimo Torinese, secondo l'assetto da ultimo autorizzato con D.D. 116/A1414C/2021 del 29/01/2021;

- Rilevato altresì che l'Assemblea straordinaria dei Soci di S.A.A.P.A., in data 7/09/2021, deliberava, a maggioranza, di prendere atto delle decisioni della Giunta della Regione Piemonte, di iscrivere, presso il Registro delle Imprese competente, S.A.A.P.A. in liquidazione e di nominare tre liquidatori, così come di seguito identificati:

1. ROSSI Alessandro, nato a Torino (TO) il giorno 27 dicembre 1982, domiciliato in Torino (TO), via Massena n. 44, Codice Fiscale RSS LSN 82T27 L219K;
2. ASVISIO Luca, nato a Torino (TO) il giorno 16 marzo 1965, domiciliato in Torino (TO), via Galliano n. 15, Codice Fiscale SVS LCU 65C16 L219E;
3. SODERO Guido, nato a Torino (TO) il giorno 8 giugno 1975, domiciliato presso Ernest Young in Torino (TO), via Meucci n. 5, Codice Fiscale SDR GDU 75H08 L219W,

conferendo all'organo di liquidazione tutti i più ampi poteri per compiere gli atti utili per la liquidazione della società;

- Dato atto che rimane convinzione di S.A.A.P.A. in Liquidazione che ogni elemento utile alla correttezza e trasparenza gestionale sia meritevole di attenzione e possa contribuire all'immagine della società anche a tutela degli stakeholders;
- Rilevato che l'attuazione della norma riferita all'approvazione del MOG possa essere considerata la continuazione delle politiche aziendali che hanno portato, con determina n. 27 del 18/06/2021, all'approvazione del Codice Etico e del Codice comportamentale e alla loro trasmissione a tutti i dipendenti di S.A.A.P.A. nonché ai fornitori dei servizi;
- Considerato che l'adozione del Modello può costituire, insieme agli allegati previsti (Codice Etico, Codice comportamentale, adempimenti trasparenza, tabella dei reati previsti, procedura di whistleblowing, Social media policy), uno strumento di sensibilizzazione per favorire la diffusione di comportamenti etici e socialmente responsabili da parte di tutti i soggetti che operano per conto della Società e per costituire un sistema strutturato ed organico di procedure e regole da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione di reati;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

-
- Preso atto del PTPC 2021-23 e dell'allegato al Piano approvati con Determina n. 18 del 31/03/2021;
 - Visto il modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 MOG ritenuto completo e pienamente rispondente alle esigenze organizzative societarie che qui si allega e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
 - Considerato che, nel mese di gennaio 2022, si provvederà a formulare l'informativa dedicata al personale e relativa al nuovo modello organizzativo gestionale;
 - Vista la relazione del RSPP che ha provveduto a redarre il documento relativo alla verifica sulle procedure Salute e Sicurezza sul lavoro;
 - Ravvisata la competenza del Consiglio dei Liquidatori all'adozione del presente atto;

DELIBERA

- di approvare il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 "MOG" di S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione che qui si allega completo di:
 - Codice Etico;
 - Codice Comportamentale;
 - Adempimenti per la Trasparenza;
 - Tabella dei Reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
 - Procedura per whistleblowing;
 - Social Media Policy;
- Di distribuire copia dell'informativa relativa a tutto il personale di S.A.A.P.A. S.p.A. in Liquidazione entro il 31/01/2022.

I Liquidatori

Dott. Luca Asvisio
Dott. Alessandro Rossi
Dott. Guido Sodero

Firmata in originale



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DI
S.A.A.P.A. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 6, 3° comma del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

Allegati:

1. Codice Etico
2. Codice Comportamentale
3. Adempimenti trasparenza
4. Tabella dei Reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001
5. Procedura whistleblowing
6. Social Media Policy



1. Premesse

1.1. Definizioni

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“Attività a rischio di reato”**: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di commissione di un Reato.
- **“CCNL”**: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato nei confronti dei dipendenti della Società (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Associazione Italiana Ospedalità Privata).
- **“Codice Comportamentale”**: codice di comportamento specifico anticorruzione dei dipendenti della Società ispirato al Codice Comportamentale dei dipendenti pubblici e redatto in conformità con le indicazioni delle linee guida ANAC.
- **“Codice Etico”**: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicitazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- **“Collegio dei Liquidatori”**: l’organo di liquidazione nominato dall’Assemblea dei Soci con delibera del 07.09.2021 a seguito del verificarsi di una delle cause di scioglimento della Società ai sensi dell’art. 27 dello Statuto.
- **“D. Lgs. 231/2001” o “Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **“Destinatari”**: Collegio dei Liquidatori, Dipendenti, mandatari, procuratori, *outsourcer* e altri soggetti che operano nell’interesse o a vantaggio della Società.
- **“Dipendenti”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.
- **“Linee Guida”**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello.

- **“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001” o “Modello”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato.
- **“Organi Sociali”**: gli Organi Sociali della Società, in funzione del senso della frase di riferimento, così come previsti dallo Statuto.
- **“Organismo di Vigilanza” od “OdV”**: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- **“Personale”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli “stagisti” ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società.
- **“Personale Apicale”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, il Collegio di Liquidatori e gli eventuali procuratori se nominati.
- **“Personale sottoposto ad altrui direzione”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
- **“Pubblica Amministrazione” od “P.A.”**: Per Amministrazione Pubblica si deve intendere:
 - lo Stato (o Amministrazione Statale);
 - gli Enti Pubblici; si specifica che l’Ente Pubblico è individuato come tale dalla legge oppure è un Ente sottoposto ad un sistema di controlli pubblici, all’ingerenza dello Stato o di altra Amministrazione per ciò che concerne la nomina e la revoca dei suoi amministratori, nonché l’Amministrazione dell’Ente stesso. E’ caratterizzato dalla partecipazione dello Stato, o di altra Amministrazione Pubblica, alle spese di gestione; oppure dal potere di direttiva che lo Stato vanta nei confronti dei suoi organi; o dal



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it
www.ospedalesettime.it

finanziamento pubblico istituzionale; o dalla costituzione ad iniziativa pubblica. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi Pubbliche Amministrazioni in senso lato le seguenti Società: Ferrovie dello Stato, Autostrade SpA, AEM Milano, ecc.

- Pubblico Ufficiale: colui che esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi” (art.357 c.p.);
 - Incaricato di Pubblico Servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale” (art. 358 c.p.). Si rappresenta che “a qualunque titolo” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- **“Procedura”**: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire la realizzazione dei Reati.
 - **“Reati”** o il **“Reato”**: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato e integrato in futuro).
 - **“RPCT”**: Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.
 - **“Segnalante”**: chi è testimone di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo. Per gli enti privati, il riferimento è alle *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”,* nonché a *“persone*



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti” precedentemente menzionati;

- **“Segnalato”**: il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione;
- **“Segnalazione”**: comunicazione del segnalante avente ad oggetto informazioni “circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o della legge 190/2012 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte”;
- **“Sistema Disciplinare”**: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedimentali e comportamentali previste dal Modello;
- **“Società”**: Società Assistenza Acuzie e Post Acuzie (anche S.A.A.P.A.) S.p.A. in liquidazione.

1.2. Il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001

Sulla scia di un processo avviato dall’Unione Europea¹, con l’approvazione del Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, è stata introdotta anche in Italia la responsabilità amministrativa degli enti derivante dalla commissione di illeciti penali.

La disciplina del Decreto è entrata in vigore il 4 luglio 2001, introducendo per la prima volta in Italia una particolare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi dal proprio personale (personale apicale, dipendenti, ecc.). Tale responsabilità non sostituisce quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito, ma si aggiunge ad essa.

¹ Convenzione OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L’art. 11 della legge delega (legge 29 settembre 2000 n. 300), in particolare, delegava il Governo a disciplinare questo tipo di responsabilità.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

Tale regime di responsabilità, quindi, coinvolge nella punizione di determinati illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione degli illeciti stessi. Infatti, in caso di illecito è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, per i casi più gravi, sono previste anche ulteriori gravi misure interdittive, quali la sospensione o revoca di concessioni e licenze, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, fino al commissariamento dell'ente.

Il Decreto prevede attualmente la punibilità per le seguenti categorie di reato²:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)³;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)⁴;
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme

² Per l'analisi approfondita delle singole fattispecie di reato richiamate dal Decreto si rinvia all'Allegato 5, in cui sono riportate le informazioni inerenti alle fattispecie.

³ Articolo modificato dal D. Lgs. 75/2020 che ha dato attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF).

⁴ Articolo modificato dal D. Lgs. 75/2020 che ha dato attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF).



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*);
- Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*)⁵.

La responsabilità dell'ente può altresì configurarsi anche in relazione ai reati transnazionali di cui all'art. 10 della Legge n. 146/2006 (reati associativi, intralcio alla giustizia, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina).

Inoltre, l'ente può essere ritenuto responsabile in relazione ad alcuni illeciti amministrativi, quali quelli previsti dall'art. 187-*quinqües* del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998), sostanzialmente coincidenti con le fattispecie penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Inoltre, secondo l'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;

⁵ Articolo inserito dal D. Lgs. 75/2020 che ha dato attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF).



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalessettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalessettimo.it
www.ospedalessettimo.it

-
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
 - l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto, solo in relazione a reati per i quali sia prevista una sua specifica responsabilità;
 - sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso di tentativo di uno dei reati previsti dal Decreto come fonte di responsabilità. Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Il sistema sanzionatorio introdotto dal D. Lgs. n. 231/2001, a fronte del compimento dei reati elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Come anticipato, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, *"l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio"*; ovvero l'ente è responsabile se dall'attività illegale abbia ottenuto benefici per l'impresa. L'ente, invece, non risponderà se gli attori del Reato avranno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Inoltre, sempre ai sensi del citato articolo 5 del decreto, le azioni di rilievo debbono essere poste in essere:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nella precedente lettera a).

Non è detto, tuttavia, che l'ente debba sempre e comunque rispondere della commissione del Reato. È stato ritenuto opportuno consentire all'ente la dimostrazione in via preventiva della propria estraneità rispetto al Reato⁶. A tale fine viene richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati Reati.

⁶ A. FILIPPINI, *Adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/2001*.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

Requisito indispensabile perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga efficacemente attuato.

In altri termini, la specifica colpevolezza dell'ente si configurerà quando il reato commesso da un suo organo o sottoposto rientra in una decisione imprenditoriale ovvero quando esso è conseguenza del fatto che l'ente medesimo non si è dotato di un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi o ancora che vi è stata al riguardo omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di potere di controllo⁷.

In quest'ottica, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *"organismo di controllo interno all'ente"* con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

I modelli organizzativi devono quindi rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le Attività a rischio di reato;
- Prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei Reati;
- Individuare, al fine della prevenzione dei Reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- Prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Istituire sistemi di segnalazione (whistleblowing) conformi alla normativa vigente;
- Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

⁷ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte Generale*, Zanichelli Editore, quarta edizione.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

In conclusione, nell'ipotesi di Reati commessi dal Personale Apicale, l'ente non risponderà se proverà che:

- (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza), che nelle realtà di piccole dimensioni può coincidere con l'organo dirigente stesso;
- (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al modello;
- (iv) i soggetti abbiano commesso il Reato eludendo fraudolentemente il modello.

Nel caso in cui, invece, il Reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del Personale Apicale, l'ente sarà responsabile del Reato solo se vi sarà stata carenza negli obblighi di direzione e vigilanza e tale carenza sarà esclusa se l'ente avrà adottato, prima della commissione del Reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi⁸.

1.3. Le Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria

L'art. 6 del Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia⁹.

Alla luce di quanto sopra, la Società, nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle Linee Guida predisposte da AIOP, da Confindustria (aggiornate a giugno 2021) e le

⁸ Non sussiste, quindi, l'inversione dell'onere della prova prevista per il Personale Apicale: nel caso in esame sarà l'organo della pubblica accusa a dover provare che l'ente non aveva adottato per tempo il modello di organizzazione richiesto.

⁹ Il Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

Linee Guida ANAC emanate con determinazione n.1134/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Resta inteso che eventuali divergenze del Modello adottato dalla Società rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità.

Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società.

1.4. Società Assistenza Acuzie e Post Acuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A.

La Società è stata costituita il 17 settembre 2002 con la denominazione di S.I.A.S. ITALIA S.p.A., al tempo partecipata dalla società francese S.I.A.S. S.A., dalla società A.S.M. S.p.A. e dalla Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus.

La Società è stata sin dall’origine titolare della struttura ospedaliera realizzata in diritto di superficie sull’immobile in proprietà dell’A.S.L. TO 4 (già A.S.L. TO 7), sito in Settimo Torinese, Via Santa Cristina n. 3.

L’assetto azionario della Società è stato successivamente cambiato - così come la denominazione, modificata con l’acronimo S.A.A.P.A. S.p.A., nonché lo Statuto sociale della stessa - fino ad arrivare all’attuale compagine sociale in cui sono presenti l’A.S.L. TO 2 al 18%, l’A.S.L. TO 4 al 34%, il Comune di Settimo Torinese al 24,58%, la società Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l. al 6,92%, la Cooperativa Sociale P.G. Frassati di produzione e lavoro s.c.s. Onlus al 1% e la Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus al 15,5%.

L’ingresso nella compagine societaria da parte della A.S.L. TO 2 e della A.S.L. TO 4 è stato previamente autorizzato della Regione Piemonte in attuazione: (i) del Piano socio sanitario 2007 – 2010 e s.m.i., nella parte in cui si individua la struttura ospedaliera di cui è titolare la Società, quale struttura per rispondere del fabbisogno di posti letto post – acuzie per il



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it
www.ospedalesettime.it

territorio; (ii) dell'art. 24 della L.R. Piemonte n. 12/2008 e s.m.i. e proroghe, nella parte in cui si prevede la realizzazione di un programma di sperimentazione gestionale ex art. 9-bis del D.Lgs. n. 502/1992 che ha aperto il sistema sanitario pubblico a forme di collaborazione con soggetti privati, finalizzate al miglioramento dell'efficienza del sistema, attribuendo la competenza autorizzativa delle sperimentazioni gestionali medesime alle Regioni cui attribuisce anche la possibilità di emanare una propria regolamentazione in materia (iii) del DCR n. 616 – 3149 del 22 febbraio 2000 con il quale sono stati definiti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.

Come da oggetto sociale, la Società aveva come attività prevalente lo svolgimento di compiti diretti alla tutela della salute in conformità alle autorizzazioni o accreditamenti pubblici previsti dall'ordinamento; in particolare ha ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione sperimentale di strutture ed attività sanitarie affidate alla Regione Piemonte o da quei soci che siano enti pubblici del servizio sanitario.

La Società non poteva affidare prestazioni direttamente connesse all'assistenza alla persona a terzi estranei alla convenzione che accompagna l'autorizzazione sanitaria.

La Società si avvaleva, nei limiti ed alle condizioni di legge, delle prestazioni fornite dai soci, siano essi enti pubblici o società di diritto privato.

Ai soci pubblici che avevano natura di ente sanitario era stato assicurato sull'attività da essi affidata alla società un controllo analogo a quello che gli enti stessi hanno sui propri servizi anche ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale.

Per realizzare utili sinergie od economie di scala la Società poteva svolgere in via non prevalente qualunque tipo di attività purché connessa o affine alla principale, incluse la prestazione di servizi alla persona, la commercializzazione di attrezzature, articoli, protesi e materiali sanitari, la formazione professionale e l'organizzazione di convegni del settore sanitario.

La Società poteva compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili alla realizzazione dell'oggetto sociale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dell'art. 2361 del c.c.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

La Società poteva acquistare, prendere e dare in locazione, sviluppare e ristrutturare, gestire e vendere edifici e terreni in funzione strumentale allo svolgimento delle proprie attività.

Qualunque attività sopra indicata, qualificata dalla legge come finanziaria, si intendeva svolta non nei confronti del pubblico.

Erano escluse in ogni caso le operazioni assicurative, quelle inerenti alla raccolta del risparmio, nonché quelle attività finanziarie per le quali sia richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi e la sussistenza di particolari requisiti e di tutte quelle comunque vietate dalla presente e futura legislazione.

1.4.1. La messa in liquidazione della Società

Con Delibera del 02.08.2021 la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi del comma 6 dell'art. 23 L.R. 12/2008 e s.m.i. alla luce delle valutazioni effettuate sulla base dell'istruttoria condotta dal gruppo di lavoro istituito con D.D. n. 410 del 18.06.2012 e s.m.i. la chiusura del programma di sperimentazione gestionale relativa alla società mista S.A.A.P.A. S.p.A. costituita ai sensi dell'art. 9 bis D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e dell'art 23 della L.R. 12/2008 e s.m.i., autorizzata con D.G.R. n. 20 – 10663 del 2 febbraio 2009 per la gestione sia ai fini sanitari che socio-sanitari, della struttura.

Conseguentemente, con l'assemblea straordinaria dei Soci del 7 settembre 2021 è stato dato atto del verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall'art. 27 dello Statuto societario, ed è quindi stata deliberata la messa in liquidazione della Società e nominati 3 liquidatori operanti con metodo collegiale.

1.5. La Governance della Società

La Società e i suoi organi conformano la loro attività, ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, nonché a quelli stabiliti dal Codice Etico e dal Codice Comportamentale.

Tale sistema di governo societario è orientato:

- alla massimizzazione del valore degli azionisti;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

-
- alla qualità del servizio ai clienti;
 - alla trasparenza nei confronti del mercato.

Il modello di Governance della Società si prefigge di formalizzare il sistema dei valori che intende promuovere creando un assetto organizzativo idoneo ed esemplare.

La Società ha adottato statutariamente il sistema di amministrazione e controllo (*governance*) cosiddetto “*tradizionale*”.

Lo statuto della Società prevede i seguenti Organi Sociali:

- Assemblea dei Soci (organo con funzioni esclusivamente deliberative, le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale, con l’esclusione di competenze gestorie);
- Amministratore Unico (cui è devoluta la supervisione strategica e la gestione dell’impresa)
- Collegio Sindacale;
- Organo di Controllo (Revisore Legale).

La funzione di supervisione strategica si riferisce alla determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici e alla verifica della loro attuazione.

La funzione di gestione consiste nella conduzione dell’operatività aziendale volta a realizzare dette strategie.

La funzione di supervisione strategica e quella di gestione, attenendo unitariamente all’amministrazione dell’impresa, sono incardinate nell’Organo di gestione e nei suoi delegati.

La funzione di controllo si sostanzia nella verifica della regolarità dell’attività di amministrazione e dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

Tale funzione è esercitata dal Collegio Sindacale, dal Revisore legale e dall'Organismo di Vigilanza, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e competenze.

*_*_*_*

Con Delibera del 02.08.2021 la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi del comma 6 dell'art. 23 L.R. 12/2008 e s.m.i. alla luce delle valutazioni effettuate sulla base dell'istruttoria condotta dal gruppo di lavoro istituito con D.D. n. 410 del 18.06.2012 e s.m.i. la chiusura del programma di sperimentazione gestionale relativa alla società mista S.A.A.P.A. S.p.A. costituita ai sensi dell'art. 9 bis D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e dell'art 23 della L.R. 12/2008 e s.m.i., autorizzata con D.G.R. n. 20 – 10663 del 2 febbraio 2009 per la gestione sia ai fini sanitari che socio-sanitari, della struttura.

Conseguentemente, con l'Assemblea straordinaria dei Soci del 7 settembre 2021 è stato dato atto del verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall'art. 27 dello Statuto societario, ed è quindi stata deliberata la messa in liquidazione della Società e nominati 3 liquidatori operanti con metodo collegiale.

L'attuale assetto organizzativo prevede quindi le seguenti funzioni:

Assemblea dei Soci

In posizione di vertice si colloca l'Assemblea dei Soci, momento decisivo nel quale si manifesta la capacità volitiva dell'azionista e nel quale la dialettica proprietaria determina le scelte decisive per la realizzazione degli interessi aziendali.

Le decisioni dei Soci possono essere assunte solo in sede assembleare, ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile, con i modi, i termini di convocazione e quorum previsti dallo Statuto. Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'articolo 2479 codice civile.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

L'Assemblea è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge, nonché, ai sensi dello Statuto sulle autorizzazioni per il compimento dei seguenti atti dell'Organo Amministrativo:

- proposta o modificazione dell'autorizzazione o dell'accreditamento oppure della sperimentazione gestionale oggetto di provvedimento regionale;
- modificazione degli affidamenti da parte degli enti pubblici soci relativi al presidio sanitario di Settimo Torinese;
- contratti di valore singolarmente superiore al 5% dell'ammontare globale dei servizi affidati nel corso dell'esercizio precedente;
- contratti stipulati nel primo anno di esercizio di valore singolarmente superiore a euro 250.000,00;
- aventi ad oggetto operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e di partecipazione in altre società o enti;
- aventi ad oggetto l'organigramma funzionale del personale e le sue modificazioni;
- aventi ad oggetto il bilancio previsionale.

Per le modalità di convocazione, la regolare costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea si richiamano le norme previste dal Titolo III dello Statuto.

Collegio dei Liquidatori e Liquidatore procuratore

Come anzidetto, l'Assemblea straordinaria dei Soci del 7 settembre 2021, dopo aver dato atto del verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall'art. 27 dello Statuto societario, ha deliberato la messa in liquidazione della Società e nominato 3 liquidatori operanti con metodo collegiale.

Ai liquidatori sono stati attribuiti tutti i più ampi poteri per compiere gli atti utili per la liquidazione della Società e, in particolare: cedere l'azienda sociale o i rami di essa, ovvero anche singoli beni materiali ed immateriali o diritti o blocchi di essi; compiere gli atti necessari



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

per la conservazione del valore dell'impresa, in cui compreso l'esercizio provvisorio della medesima e di singoli rami in funzione del migliore realizzo; alienare gli immobili sociali.

Dal 13 settembre 2021, a seguito della sua riunione, il Collegio dei Liquidatori ha conferito ad uno dei suoi componenti, a firma singola, il potere di gestione, comprendente tutti gli atti di ordinaria amministrazione utili per la liquidazione della Società; delega in via esclusiva la rappresentanza ad ogni effetto della Società avanti a tutti gli enti pubblici o privati, preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo relativamente alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli incendi. Nell'espletamento della delega ricevuta in qualità di Datore di Lavoro attua tutte le misure di sicurezza ed igiene del lavoro previste dalla normativa vigente.

Collegio Sindacale

La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati ai sensi dello Statuto.

Revisore legale

Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e la legge lo consenta il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. In tale caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze. Diversamente, il controllo contabile nella Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Spetta all'Assemblea la scelta se affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale ovvero ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Ad oggi l'Assemblea ha deliberato la nomina di un Revisore Legale.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di S.A.A.P.A S.p.A.

2.1. Caratteristiche salienti del Modello

La Società ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione e il costante aggiornamento del Modello, la Società si propone di:

- creare la consapevolezza in tutti coloro che operano per conto della Società stessa nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- riconfermare che tali forme di comportamento illecito sono comunque contrarie - oltre che alle disposizioni di legge - anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale e, come tali sono fortemente condannate (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio);
- intervenire prontamente al fine di prevenire od ostacolare la commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello e ciò soprattutto grazie ad un'attività di monitoraggio sulle aree a rischio.

Conseguentemente, l'Organo di gestione ritiene che l'adozione e l'effettiva attuazione del Modello non solo consenta alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma tende a migliorare la *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

È, altresì, convinzione dell'Organo di gestione che il Modello adottato, ferma restando la sua finalità peculiare (prevenzione del rischio di reato) e la necessaria conformità ai requisiti di legge, **vada calato nella realtà aziendale**, in particolare adattando il proprio sistema dei controlli interni, prevedendo le finalità specifiche di garantire la conformità delle prassi aziendali alle norme etiche e al corretto e lecito svolgimento delle attività.

In quest'ottica, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, la Società ha già formalizzato e reso operativo il proprio organigramma aziendale. La conoscenza e la diffusione dell'organigramma aziendale, e degli altri documenti organizzativi, sono garantite da uno specifico sistema di distribuzione del materiale organizzativo.

Con riferimento agli aspetti gestionali e di governance, la Società si riferisce a quanto disposto dallo Statuto, in cui sono descritte competenze, responsabilità e poteri dell'Organo di gestione e del Personale Apicale della Società, fermo restando che ad oggi l'Assemblea dei soci ha attribuito la gestione della Società ad un Collegio di Liquidatori con i poteri già esposti in precedenza.

Come suggerito dalle linee guida delle associazioni di categoria, il Modello formalizza e chiarisce l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni (laddove le dimensioni organizzative lo permettano).

Per quanto concerne la gestione operativa, i controlli preventivi si estrinsecano nella separazione di compiti e, laddove opportuno in relazione ai rischi di reato, nell'inserimento di diversi livelli di controllo.

Per quanto concerne gli aspetti di controllo la Società, oltre a prevedere l'istituzione di un autonomo ed indipendente Organismo di Vigilanza, garantisce l'integrazione e il coordinamento delle attività di quest'ultimo con il già esistente sistema dei controlli interni,



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

facendo patrimonio delle esperienze maturate.

Il Modello non modifica le funzioni, i compiti, e gli obiettivi preesistenti del sistema dei controlli, ma mira a fornire maggiori garanzie circa la conformità delle prassi e delle attività aziendali alle norme del Codice Etico, del Codice Comportamentale e della normativa aziendale che ne declina i principi nella disciplina delle Attività a rischio di reato.

Infine, sempre in tema di controlli, il Modello prevede l'obbligo di documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione delle verifiche ispettive e dei controlli effettuati.

Infine, le azioni di comunicazione e formative previste dal Modello consentono:

- al Personale, quale potenziale autore dei Reati, di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della totale e assoluta disapprovazione della Società nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio;
- alla Società di reagire tempestivamente per prevenire/impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

Il Modello adottato, perciò, coinvolge ogni aspetto dell'attività della Società, attraverso la ricerca della distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo (ove possibile), con l'obiettivo di gestire correttamente le possibili situazioni di rischio e/o di conflitto di interesse.

In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, il Collegio dei Liquidatori il Collegio Sindacale, il Revisore Legale, l'Organismo di Vigilanza, il RPCT e tutto il Personale; laddove ritenuto possibile ed efficace, i sistemi informativi, rappresentando in tal modo un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Società.

Il Modello rappresenta un sistema strutturato ed organico di processi, procedure e attività di



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

controllo (preventivo ed *ex post*), che ha l'obiettivo di permettere la consapevole gestione del rischio di commissione dei Reati, mediante l'individuazione delle Attività a rischio di reato e la loro conseguente regolamentazione attraverso procedure.

2.2. Attività finalizzate alla valutazione del Modello organizzativo presso la Società ed al suo eventuale adeguamento

Per quanto concerne la valutazione del Modello e i processi di aggiornamento e miglioramento dello stesso, in conformità al Decreto e alle Linee Guida delle citate associazioni di categoria, l'Organo di gestione ha ritenuto di istituire un processo di *risk assessment* e *risk management*, adottando le azioni qui di seguito elencate:

- identificazione e mappatura delle aree e delle attività aziendali;
- correlazione delle aree e delle attività aziendali rispetto alle fattispecie di Reato con conseguente mappatura dettagliata delle Aree e delle Attività a rischio di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere con riferimento alle Attività a rischio di reato e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto. In tale ambito particolare attenzione è stata e dovrà essere posta alla:
 - definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare i Reati;
 - definizione delle Attività a rischio di reato;
 - definizione di un piano di implementazione dei Protocolli;
 - definizione di uno specifico piano di formazione del Personale;
 - definizione dei Protocolli per i terzi soggetti (consulenti, fornitori e *outsourcer*);
 - definizione e applicazione di uno specifico sistema sanzionatorio e disciplinare, dotato di idonea deterrenza;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalessettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalessettimo.it
www.ospedalessettimo.it

-
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza in un organo costituito ad hoc dalla Società ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza circa l'efficacia e l'effettività del Modello;
 - definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da questi agli Organi Sociali.

2.3. La struttura del Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "il Modello") dà attuazione all'art. 6, 3° comma, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello si compone di:

- Una **Parte Generale** (il presente documento), volta a fornire le peculiarità del Modello adottato da SAAPA S.p.A. e a disciplinarne la funzione, l'ambito di operatività, i soggetti destinatari, il sistema sanzionatorio, il sistema informativo-formativo, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, nonché **i presidi di carattere generale adottati dalla Società**;
- Una **Parte Speciale**, strutturata in capitoli ciascuno specifico per ogni categoria di reato presupposto applicabile alla realtà della Società. Ciascun capitolo individua, con riferimento alla Società, le attività a rischio di compimento di reati nonché i principi, le regole di comportamento e i protocolli di controllo idonei a prevenire, nell'ambito di ciascuna attività sensibile, i rischi di commissione di quelle fattispecie di reato indicate dal Decreto e considerate potenzialmente rilevanti per la Società.

2.4. Ulteriori aspetti organizzativi presupposto del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it
PEC: amministrazione@cerl.ospedalesettime.it
www.ospedalesettime.it

L'Organo di gestione, nell'ambito delle competenze e poteri a questo attribuiti dall'Assemblea dei Soci, dedica la massima cura nella definizione ed aggiornamento delle strutture organizzative e delle procedure operative, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti ed irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Società).

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e a effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Società ha individuato:

- le regole di governance;
- il sistema dei poteri e delle deleghe;
- il Codice Etico;
- il Codice Comportamentale;
- le procedure aziendali, richiamate nel Modello.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti Destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

La Società ha inoltre in essere le "Misure di prevenzione della corruzione" che, ai sensi dell'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2001, ha previsto un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

In particolare, il sistema anticorruzione della Società ha previsto le seguenti attività:

- a) Individuazione e gestione dei rischi di corruzione: in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2001: analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi;
- b) Sistema di controlli: valutazione del sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001;
- c) Implementazione di misure preventive tra cui il Codice Comportamentale specifico ispirato al Codice di Comportamento dei pubblici ufficiali e conformato alle relative Linee Guida ANAC;
- d) Misure di Trasparenza. Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, la Società ha definito ed adottato un "ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE¹⁰" in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

Si evidenzia, inoltre, che le procedure previste nella Parte Speciale del Modello sono idonee a mitigare il rischio di commissione dei reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed il rischio anticorruzione previsto dalla Legge 190/2012.

2.5. Responsabilità per l'approvazione, il recepimento, l'integrazione e l'implementazione del Modello

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza e di emanazione del vertice esecutivo societario¹¹.

¹⁰ Vedi le "Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello" e l'allegato 3 Adempimenti trasparenza.

¹¹ In quest'ottica, per "organo dirigente" si è inteso l'Organo di gestione in essere (cfr. per tutti in dottrina, FABRIZIO BAVA, *La responsabilità amministrativa della società e l'individuazione dell'organismo di Vigilanza*, in *Impresa c.i.*, n. 12/2002, p. 1903; ALESSANDRA MOLINARI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *il Fisco* n. 38/2003, p. 15518); AIGI (AUTORI VARI), *I modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001*, Giuffrè, 2005, p. 276.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

L'Organo di gestione ha pertanto la responsabilità e quindi il potere di approvare, integrare e modificare, mediante apposita delibera, i principi e le disposizioni enunciati nel presente documento e nei relativi allegati, i quali ultimi costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello adottato dalla Società.

Anche le decisioni in merito a successive modifiche e integrazioni del Modello sono di competenza dell'Organo di gestione della Società, seppure su eventuale impulso dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto di seguito disposto.

È competenza dell'Organo di gestione attivarsi e agire per l'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l'individuazione di tali azioni, lo stesso si avvale del supporto e delle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organo di gestione deve altresì garantire l'implementazione e il rispetto effettivo dei Protocolli nelle aree aziendali "a rischio di reato", anche in relazione ad esigenze di adeguamento future.

A tal fine l'Organo di gestione si avvale:

- dei responsabili delle varie strutture organizzative della Società in relazione alle Attività a rischio di reato dalle stesse svolte;
- dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle Attività a rischio di reato.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

2.6. Il Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello adottato dalla Società

Il Modello 231 e le Misure integrative del Modello adottate vantano alcuni elementi in comune, a partire dall'individuazione del rischio (*maladministration*, nelle Misure; reati-presupposto ex D.Lgs. 231/2001, nel Modello).

Sul punto occorre sottolineare che la Legge Anticorruzione e il Piano nazionale anticorruzione precisano che il concetto di "corruzione" è più ampio di quello individuato dalle specifiche fattispecie previste nel codice penale, comprendendo non solo tutte le fattispecie di reato contro la P.A. ma anche e l'utilizzo dell'ufficio pubblico a fini privati.

Nella Società i due sistemi (Modello 231 e Misure anticorruzione) si fondano sulla gestione del rischio individuato, presupponendo l'adozione e l'attuazione di misure organizzative e di procedure di gestione e controllo. I due sistemi sono interconnessi e fanno perno uno sull'altro estendendo l'ambito di applicazione delle Misure integrative non solo ai reati contro la PA previsti dal d.lgs. 231/2001, ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'Ente.

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. 190/2012 ed al contempo per evitare inutili ridondanze documentali, la Parte Speciale A del Modello 231 "Reati di Corruzione e altri reati contro la Pubblica Amministrazione", insieme alle "Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello" costituiscono, sostanzialmente, il Piano anticorruzione adottato dalla Società.

Inoltre collegamenti e connessioni tra il Modello 231 e le Misure integrative si riscontreranno nei seguenti elementi:

- l'esistenza delle Misure è menzionata nell'ambito della Parte Generale del Modello, in sede di descrizione del sistema di controllo interno della società;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

-
- i contenuti delle Misure (le aree a rischio) sono riportati nella descrizione delle cd. attività sensibili del Modello («in calce» a quelle direttamente rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001);
 - sono previsti flussi informativi tra Responsabile Anticorruzione e Organismo di Vigilanza;
 - la formazione del personale in tema prevenzione della corruzione è coordinata con la formazione in ambito 231;
 - il sistema disciplinare aziendale fa riferimento, quale presupposto dell'applicazione di eventuali sanzioni, sia alle violazioni delle misure contenute nel Piano che a quelle contenute nel Modello;
 - il Sistema di Segnalazione c.d. “whistleblowing” è definito da un'unica procedura che evidenzia i canali paralleli istituiti dalla Società e la presenza di flussi informativi specifici tra RPCT e ODV.

2.7. I destinatari del Modello

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e nelle procedure per la sua attuazione.

Il presente Modello si applica a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma; ai dipendenti della Società – ivi compresi coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.) – per lo svolgimento dell'attività.

Il Modello si applica anche a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano nell'interesse o a vantaggio della stessa (quali, ad esempio, consulenti) in virtù di rapporti giuridici contrattuali o di altri accordi (quali, ad esempio, contratti di esternalizzazione).



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

Al momento della stipula di contratti o di accordi con i soggetti esterni individuati ai sensi del punto precedente o attraverso le modalità che saranno ritenute più opportune se il rapporto è già in essere, la Società dota i suoi interlocutori commerciali del presente Modello. In ogni caso, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere **apposite clausole** che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del presente Modello, nonché di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società eventuali violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione di cui sono a conoscenza.

In generale, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni contenute nel Modello e nelle procedure per la sua attuazione, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società. La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che alla legge, alle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

2.8. Formazione ed informazione dei Dipendenti

La Società, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi quale Protocollo Preventivo di primario rilievo, opera al fine di garantire la conoscenza da parte del Personale sia del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla funzione aziendale competente in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguarda tutto il Personale, compreso il Personale Apicale, della Società.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

Le attività di informazione e formazione devono essere previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del Modello è prevista:

- una comunicazione a tutto il Personale in forza allo stato circa l'aggiornamento del presente documento;
- successivamente, ai nuovi assunti, la consegna di un set informativo, contenente i riferimenti al Modello, al Codice Etico, al Codice Comportamentale e ai relativi Protocolli Preventivi (incluse le "Misure di prevenzione della corruzione integrative"), in conformità alle prassi aziendali adottate per altre normative, quali privacy e sicurezza delle informazioni;
- la sottoscrizione da parte dei Dipendenti di apposito modulo per presa conoscenza ed accettazione;
- la pianificazione di una specifica attività di formazione con riferimento al personale direttivo / ai responsabili di funzione e con funzioni di rappresentanza della Società.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è stata predisposta una specifica area della rete informatica aziendale dedicata all'argomento e periodicamente aggiornata (nella quale sono presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il set informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

2.9. Informazione agli altri soggetti terzi

Agli ulteriori Destinatari, in particolare fornitori e consulenti sono fornite da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite clausole contrattuali che informano sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari a tali documenti possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico, del Codice Comportamentale e/o a Protocolli del Modello (incluse le "Misure di prevenzione della corruzione integrative").

3. Analisi e Valutazione del Rischio di Reato e la Gestione dei rischi Individuati

L'analisi del rischio di reato è un'attività che ha in primo luogo l'obiettivo di individuare e contestualizzare il rischio di reato in relazione alla governance, all'assetto organizzativo e all'attività dell'ente.

In secondo luogo, attraverso tale attività si possono ottenere informazioni utili a supportare le scelte dell'OdV e dell'Organo di gestione (per le rispettive competenze) in merito alle azioni di adeguamento e miglioramento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società rispetto alle finalità preventive indicate dal D. Lgs. 231/2001 (quali i livelli di esposizione ai singoli rischi di reato).

L'analisi del rischio di reato è stata effettuata tramite la valutazione dei seguenti fattori:

- l'identificazione dei rischi di reato (attraverso l'individuazione delle aree e delle attività a rischio di reato);



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

-
- la reale probabilità che un evento illecito accada (attraverso la valutazione della probabilità delle minacce che inducono o possono indurre l'evento illecito);
 - il possibile danno derivante dalla realizzazione di un fatto di reato (tramite la valutazione degli Impatti);
 - le debolezze aziendali di natura organizzativa che possono essere sfruttate per commettere reati (livello di vulnerabilità).

Il valore di rischio è una funzione dipendente da tre variabili:

Rischio di Reato = F (Probabilità della Minaccia; Vulnerabilità; Impatto)

Rispetto a tale formula:

- la Probabilità della Minaccia: è la frequenza di accadimento di una Minaccia, ovvero di un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento che, in funzione della fattispecie di Reato, rappresenta una possibile modalità attuativa del Reato stesso.
- il Livello di Vulnerabilità: è il livello di debolezza aziendale di natura organizzativa; le vulnerabilità possono essere sfruttate per commettere Reati e consistono nella mancanza di misure preventive, che rendono possibile l'accadimento di una minaccia e la conseguente realizzazione del Reato;
- l'Impatto: è il danno conseguente alla realizzazione di un reato in termini di sanzioni, conseguenze economiche, danni di immagine, così come determinati dal legislatore o raffigurabili;
- il Rischio di Reato: è la probabilità che l'ente subisca un danno determinato dalla commissione di un Reato attraverso le modalità attuative che sfruttano le vulnerabilità rappresentate dalla mancanza delle misure preventive o dal clima etico e organizzativo negativo.

Al fine dell'individuazione delle "aree" e delle "attività" "a rischio reato", assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

particolare, sono stati individuati i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico della Società.

Più in dettaglio (come disposto dall'Art. 5 del D. Lgs. 231/2001):

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

I risultati dell'attività di mappatura delle aree e delle attività aziendali a rischio reato sono riportati integralmente nell'Allegato 4 del presente documento, denominato "*Esito Risk Assessment*" e nel documento "*Piano di gestione del rischio*".

Il documento Esiti di Risk Assessment include:

- la mappa delle Attività a rischio di Reato, che evidenzia i processi e/o le attività sensibili, ovvero quelle attività o processi di competenza degli organi e delle aree o funzioni aziendali nei quali si possono in astratto realizzare condotte costituenti i reati presupposto;
- le matrici di valutazione del rischio, che evidenziano per ogni Funzione aziendale i livelli di rischio per gruppi di reati.

Il Piano di gestione del rischio identifica i protocolli preventivi già esistenti, o da elaborare, per l'abbattimento del rischio di reato ad una misura accettabile (da intendersi nella residuale "possibilità di commettere un illecito solo violando fraudolentemente un protocollo preventivo").



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it
www.ospedalesettime.it

3.1. Attività di risk assessment finalizzate all'individuazione dei rischi di reato e alla valutazione del rischio e dell'efficacia preventiva del modello esistente

Per analizzare il rischio di reato si è proceduto eseguendo le fasi operative di seguito descritte:

1. Identificazione della fattispecie di reato e conseguente individuazione delle minacce che permettono la commissione dei fatti di reato (in termini di condotte o attività operative);
2. Contestualizzazione delle minacce che permettono la commissione dei fatti di reato rispetto all'ente tramite tecniche di self assessment (interviste al personale apicale e sottoposto condotte da team formati da avvocati, professionisti dell'analisi dei processi e del sistema di controllo interno e psicologi del lavoro);
3. Valutazione della Probabilità delle Minaccia:
 - Assegnazione a ciascuna minaccia di un valore probabilistico circa il verificarsi, in base ai seguenti parametri:
 - a. Storia o statistica aziendale o di contesto;
 - b. Importanza dell'attività per l'ente o la funzione di riferimento;
 - c. Analisi di eventuali precedenti;
4. Valutazione del Livello di Vulnerabilità mediante l'identificazione delle misure preventive attuate;
5. Valutazione del possibile Impatto: Valutazione dei possibili danni derivanti all'ente in caso di commissione di Reati in termini di sanzioni pecuniarie e/o interdittive e di perdite di immagine, business e fatturato.

L'analisi è stata eseguita attraverso analisi documentale e tecniche di *self assessment* per le funzioni non coinvolte nella precedente mappatura dei rischi.

Per le indagini documentali si è analizzata la seguente documentazione (o se ne è verificata l'esistenza o la non sussistenza):



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

Informazioni societarie

- Configurazione Società;
- Scheda societaria contenente dati relativi alla denominazione sociale, sede legale ed operativa delle società (elenco sedi ed uffici) e numeri di iscrizione al Tribunale ed alla CCIAA;
- Organigramma aziendale e funzioni aziendali (con eventuale mansionario/job description);
- Organigramma della sicurezza (ex D. Lgs. 81/2008)
- Atto costitutivo
- Statuto;
- Atti di assemblee che hanno portato a sostanziali modifiche dell'atto costitutivo;
- Poteri Collegio dei Liquidatori;
- Procure e Deleghe.

Personale

- CCNL applicabile.

Fiscale e Societario

- ERP contabile.

Informazioni in materia di protezione ambientale

- Gestione dei rifiuti

Procedure operative

- Procedure ciclo passivo (Gestione di rapporti con i fornitori: selezione, contratti, autorizzazione pagamenti, pagamenti, ecc.);
- Procedure di gestione del personale (selezione, assunzione e formazione);
- Procedure ciclo attivo;
- Procedure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

-
- Codici comportamentali / Codici Etici.

Lo studio della governance e dell'organizzazione formale dell'ente ha permesso di rilevare importanti informazioni al fine dell'individuazione e valutazione del rischio. Tuttavia, come detto, tale attività è stata ritenuta necessaria, ma non sufficiente per una completa analisi del rischio, posto che spesso le condotte illecite ineriscono le cosiddette "aree grigie" delle attività aziendali, ovvero quelle svolte di fatto dal personale e non regolamentate dalla normativa aziendale.

Le indagini di *self assessment* hanno quindi permesso di verificare ed evidenziare la sussistenza di rischi di reato in seno alle singole aree o funzioni aziendali.

3.2. Mappa delle aree e mappa delle attività aziendali "a rischio reato" (art. 6, comma 2, lett. a del Decreto)

Le principali informazioni inerenti all'individuazione dei rischi di reato sono riportate nella Mappa delle aree e nella Mappa delle attività a rischio di reato.

La "*Mappa delle aree a rischio di reato*" evidenzia le Funzioni e gli Organi aziendali esposti al rischio di commettere condotte illecite, in base ai poteri e alle mansioni attribuite.

La Mappa è inclusa integralmente nel documento "*Esiti di Risk Assessment*" ed è rappresentata da una tabella a doppia entrata, dove è riportato nell'asse delle ordinate l'organo sociale o la funzione aziendale oggetto di indagine e nell'asse delle ascisse i Reati ad oggi richiamati dal Decreto, suddivisi per categoria di Reato. Le righe successive evidenziano a quale reato è esposto ogni organo societario e ogni funzione, in un'ottica SI/NO (per maggiori dettagli informativi si rimanda al documento "*Esiti di Risk Assessment*").

La "*Mappa delle attività a rischio di reato*" evidenzia i processi e/o le attività sensibili, ovvero quelle attività o processi di competenza degli organi e delle aree o funzioni aziendali nei quali



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

si possono in astratto realizzare condotte costituenti i reati presupposto. La *“Mappa delle attività a rischio di reato”* è riportata al capitolo 4 del documento *“Esiti di Risk Assessment”*.

3.3. I Reati applicabili alla realtà di S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione

Nell'incipit di ciascun capitolo della Parte Speciale è riportato l'elenco dei singoli reati applicabili alla specifica categoria cui la Parte Speciale è dedicata.

Per il dettaglio delle singole fattispecie di Reato si rimanda all'Allegato 5 della Parte Generale del Modello.

Il Modello individua nella Parte Speciale le attività della Società (c.d. attività sensibili) nell'ambito delle quali è possibile che sia commesso uno dei reati presupposto sopra elencati e prevede per ciascuna attività sensibile principi di comportamento e protocolli di controllo ai fini della prevenzione.

La Società si impegna a mantenere aggiornata l'analisi svolta, nonché a monitorare costantemente la rilevanza in relazione alle sue attività di eventuali ulteriori reati che potranno essere introdotti in futuro dal legislatore.

3.4. Piano di gestione del rischio

Sulla base degli esiti dell'attività finalizzata a individuare e valutare i rischi di reato è stato elaborato il *“Piano di gestione del rischio”* che – come detto – identifica i protocolli preventivi già esistenti o da elaborare per l'abbattimento del rischio di reato ad una misura accettabile (da intendersi nella residuale *“possibilità di commettere un illecito solo violando fraudolentemente un protocollo preventivo”*).

Il Piano definisce la priorità di intervento dell'implementazione dei protocolli (alta / media / bassa) sulla base anche ai protocolli già in essere presso la Società.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

I Protocolli già esistenti, quali le procedure operative già formalizzate dalla Società, sono state valutate in ottica 231, per verificare la loro efficacia come protocolli preventivi in relazione ai correlati Reati presupposto.

I Protocolli preventivi generali e specifici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello, sono raccolti e riportati nella **Parte Speciale** del Modello.

3.5. Regolamentazione dei processi sensibili tramite i Protocolli preventivi

La mappatura delle Aree e Attività a rischio di reato ha consentito di definire i processi sensibili, nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio verificare le condizioni, le circostanze o i mezzi per la commissione di Reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di Reato.

Con riferimento a tali processi l'Organo di gestione ritiene assolutamente necessario e prioritario che nello svolgimento di attività operative siano rispettati i Protocolli indicati nella **Parte Speciale del Modello**, in quanto ritenuti idonei a prevenire i Reati tramite:

- la separazione dei compiti operativi attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di più livelli autorizzativi e di controllo, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- la chiara e formalizzata assegnazione di responsabilità e poteri, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- la formalizzazione di regole deontologiche e comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale e dei soggetti tutelati dalle norme penali dei Reati presupposto;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

-
- la “proceduralizzazione” delle Attività a rischio di reato, al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);
 - garantire, ove necessario, l’“oggettivazione” dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
 - l’istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo e vigilanza sulle Attività a rischio di reato;
 - l’esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione delle informazioni dall’accesso fisico o logico ai dati e agli asset del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimento ai sistemi gestionali e contabili.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

4. Protocolli preventivi di carattere generale

4.1. Introduzione

Fermo restando quanto sancito nei singoli capitoli della **Parte Speciale** - parte integrante del presente Modello – e nel Sistema Sanzionatorio e Disciplinare, la Società adotta protocolli di controllo “generalisti”, comuni a tutte le aree a rischio.

Nello specifico, i protocolli di controllo generali sono volti a garantire trasparenza, tracciabilità ed efficacia per quanto concerne:

- il Codice Etico ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e il Codice Comportamentale dei dipendenti;
- il sistema organizzativo;
- il processo decisionale e il sistema di deleghe;
- la gestione delle risorse finanziarie;
- l’infrastruttura informatica.

I protocolli preventivi richiamati nella Parte Speciale prevedono il rispetto totale dei seguenti presidi di carattere generale.

4.2. Codice Etico ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e il Codice Comportamentale dei dipendenti

Tra i principali e più generali protocolli preventivi, la Società si è dotata di un Codice Etico, i cui principi sono resi effettivi attraverso l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, integrandosi con esso.

Il Codice Etico adottato dalla Società (allegato 1 del Modello) è un documento di portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia” (quali norme etiche applicate all’attività professionale), che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi Dipendenti e di tutti coloro che, anche all’esterno della Società, operano nel suo interesse o a suo vantaggio (Destinatari).



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

Il Codice Etico sostanzia la diligenza richiesta ai Destinatari nell'esecuzione delle prestazioni svolte nell'interesse o a vantaggio della Società.

Il Codice Etico, inoltre, rappresenta un punto di riferimento per indirizzare i comportamenti dei Destinatari e di chi opera nell'interesse o a vantaggio della Società, in mancanza di specifici Protocolli preventivi.

La Società è impegnata nell'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto dei principi etici dettati dal Codice Etico.

Il Codice Etico è sottoposto periodicamente ad aggiornamento ed eventuale ampliamento sia con riferimento alle novità legislative sia per effetto delle vicende modificative dell'operatività della Società e/o della sua organizzazione interna.

Infine la Società, in quanto soggetta a controllo pubblico, ha adottato un Codice Comportamentale (allegato 2), ispirato al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a cui si rimanda.

4.3. Sistema Organizzativo

La Società ha definito un proprio Sistema Organizzativo che prevede i seguenti presidi di controllo:

- L'emanazione di deleghe di funzioni e disposizioni organizzative avviene direttamente dal Collegio dei Liquidatori;
- L'organigramma è formalizzato a tutti i livelli aziendali e da questo emergono con chiarezza e trasparenza le funzioni, i ruoli e le linee di riporto;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

-
- Il periodico aggiornamento da parte dell'Organo di gestione e la formalizzazione a tutti i livelli aziendali ogni qualvolta ci siano mutamenti sostanziali nell'organizzazione tali da richiederne la diffusione;
 - La formalizzazione a tutto il personale aziendale, sulla base delle deleghe di funzioni e disposizioni organizzative emanate, delle mansioni e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa;
 - Diffusione e informazione circa l'organizzazione in essere attraverso strumenti condivisi e accessibili da parte dei dipendenti, finalizzati a garantire la chiarezza organizzativa.

4.4. Sistema di deleghe e attuazione delle decisioni

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenza delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del presente Modello e delle procedure aziendali;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it
www.ospedalesettime.it

-
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma, devono essere rese note all'interno della Società e comunicate all'OdV anche qualora debbano essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
 - ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione che devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
 - il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite. Ogni operazione e/o transazione aziendale deve essere autorizzata nel rispetto delle deleghe, coerente, documentata, registrata ed in ogni momento verificabile;
 - non vi sia identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere una "operazione sensibile" e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie;
 - garanzia della separazione dei compiti, attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle decisioni e transazioni aziendali.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente fissi anche i limiti di spesa.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

Il sistema delle deleghe e procure trova riscontro nei poteri associati ai diversi profili previsti nel sistema gestionale che traccia le attività svolte dalla Società.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

4.5. Gestione delle risorse finanziarie

La tesoreria, compatibilmente con la struttura organizzativa in essere, adotta i seguenti protocolli di controllo generali, tali per cui:

- Non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- L'Organo di gestione in essere valuta l'opportunità di stabilire limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone. Se presenti più procuratori, la Società prevede che, per specifici importi, la disposizione di pagamento avvenga tramite apposizione di **doppia firma** di soggetti dotati di idonea procura;
- L'impiego di risorse finanziarie è motivato dal soggetto richiedente, indicando almeno la classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- Sono garantite la correttezza e la completezza dei flussi autorizzativi relativi alle operazioni di apertura e chiusura di conti correnti;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cerl.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

-
- Qualunque transazione finanziaria presuppone la conoscenza della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento ed è realizzata nel pieno rispetto di tutte le norme civilistiche e fiscali applicabili a tutte le operazioni;
 - La Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari autorizzati ai sensi di legge, sottoposti ad una regolamentazione di correttezza e trasparenza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
 - Le operazioni di pagamento sono giustificate da idoneo documento contabile emesso dal fornitore, consulente, o business partner la cui prestazione deve essere retribuita;
 - I documenti contabili sono verificati dal soggetto che ha fruito dei servizi o ricevuto i beni per la conferma del contenuto prima della registrazione contabile;
 - È garantito il pagamento solo sui conti del fornitore, consulente, o business partner la cui prestazione deve essere retribuita;
 - Sono disposti pagamenti solo ed esclusivamente su conti non cifrati e nel Paese di residenza del fornitore, consulente o business partner o comunque del luogo ove la prestazione è stata fornita;
 - Sono riconosciuti pagamenti esclusivamente dai clienti o comunque da soggetti obbligati nei confronti della Società;
 - I pagamenti e gli incassi in contanti sono espressamente vietati oltre i limiti di legge. Sono altresì vietati pagamenti o incassi in contanti frazionati nel tempo e nel numero ma riferibili alla medesima operazione, il cui importo complessivamente considerato sia superiore ai limiti di legge;
 - Il sistema informatico garantisce la tracciabilità della singola movimentazione dei flussi finanziari della Società in entrata ed in uscita e l'identificazione dei soggetti che effettuano le transazioni per ciascuna delle quali la Società deve archiviare la relativa documentazione a supporto.



4.6. Infrastruttura Informatica

La Società adotta, avvalendosi anche di soggetti terzi specialisti o *outsourcer*, un sistema informatico e relative procedure coerenti con le necessità operative e la dimensione di business e con un adeguato livello di sicurezza al fine di prevenire i rischi di transazioni e/o accessi non autorizzati o di non corretto utilizzo della rete, dei sistemi e degli applicativi anche a discapito della salvaguardia delle informazioni. Nello specifico, sistema informatico, policy e procedure di controllo prevedono che:

- Gli accessi ai diversi ambienti e in generale al sistema informatico siano formalmente regolamentati e opportunamente differenziati esclusivamente per le finalità di utilizzo connesse a ciascun destinatario del Modello;
- I codici identificativi per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali;
- I criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso ai sistemi siano predefiniti;
- Sia individuato un sistema di gestione delle credenziali di accesso fisico ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture;
- La richiesta, assegnazione, sospensione e chiusura dei profili utenti sia soggetta ad uno specifico iter di autorizzazioni;
- Sia data in ogni caso adeguata informativa circa il corretto utilizzo degli *user id* e delle password nel rispetto del divieto assoluto di poter divulgare, cedere o condividere con altri soggetti interni e/o esterni alla Società, e quindi destinatari del Modello, le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale;
- Sia preventivamente autorizzato da parte dell'amministratore o soggetto delegato l'introduzione e l'utilizzo in azienda di hardware e di applicativi software da parte dei dipendenti;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

-
- Siano identificate tutte le attività svolte con evidenza storica delle transazioni a sistema e l'utente che le ha effettuate (log degli accessi);
 - I criteri e le modalità delle attività di back up siano predefiniti;
 - Siano implementati processi di gestione degli incidenti, piani di *Business Continuity e Disaster Recovery*.

5. Linee guida del sistema disciplinare

Condizioni necessarie per garantire l'effettività del Modello e un'azione efficiente dell'Organismo di Vigilanza è la definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione dei Protocolli Preventivi e di ulteriori regole del Modello o del Codice Etico, nonché delle procedure operative aziendali che regolano il funzionamento dei processi "core" della Società.

Tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Inoltre, il presente sistema disciplinare è diretto a sanzionare anche i comportamenti difformi relativi alle misure integrative alla prevenzione della corruzione ex L. 190/12 e del Codice Comportamentale. Le violazioni delle misure di prevenzione della corruzione e del Codice Comportamentale rientrano, dunque, tra le condotte sanzionabili dal presente sistema disciplinare.

Il sistema disciplinare deve prevedere sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti. Il sistema così come il Modello, si rivolge, infatti, al Personale Apicale, a tutto il personale Dipendente, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

Società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e di carattere contrattuale/negoziale negli altri.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, il Collegio dei Liquidatori classifica le azioni degli Apicali, Sottoposti e altri soggetti terzi in:

1. comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale, quali a titolo di esempio:
 - violazione del Codice Etico e del Codice Comportamentale;
 - violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
 - violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più Protocolli;
2. comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti dell'autore, quale l'adozione di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato o a rappresentarne l'apparenza a danno della Società, nonché reiterate violazioni alle procedure operative aziendali;
3. comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati, ovvero violazioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. commessi con dolo.

Il sistema disciplinare è debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente è oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

5.1. Sanzioni per il Personale dipendente

Con riguardo al Personale dipendente occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dal CCNL di riferimento, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

La Società ritiene che il sistema disciplinare correntemente applicato al suo interno, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico, dal Codice Comportamentale e dei Protocolli Preventivi ad opera di Dipendenti non dirigenti della Società, costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse sono adottate e applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, il processo sanzionatorio e disciplinare è regolamentato secondo quanto previsto dalla specifica procedura aziendale allegata al presente documento¹².

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari applicabili e le fattispecie in relazione alle quali gli stessi possono essere assunti, nell'applicazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

¹² Vedi in Allegato 6 "Sistema Sanzionatorio e Disciplinare ex D. Lgs. 231/2001".



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto è costantemente monitorata dall'Organo di gestione.

Le sanzioni sono applicate, nel rispetto del sistema di deleghe e procure, dal Procuratore nominato dal Collegio dei Liquidatori (scegliendo uno dei suoi componenti), anche su segnalazione motivata dell'Organismo di Vigilanza, mentre in materia di anticorruzione solo il RPCT ha la responsabilità di segnalare eventuali casi di illeciti agli organi / funzioni aziendali competenti che provvedono alla valutazione del provvedimento sanzionatorio adeguato.

In particolare, per il personale dipendente non dirigente, le sanzioni sono applicate in forza e secondo le modalità di seguito disciplinate (biasimo inflitto verbalmente; biasimo inflitto per iscritto; multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione; sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge) **dall'articolo 42 del CCNL Associazione Italiana Ospedalità Privata**, nei seguenti termini.

A) RICHIAMO VERBALE

- Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale, del Codice Comportamentale e dei Protocolli Preventivi previsti dal Modello, incluse le "Misure di prevenzione della corruzione integrative";
- Lieve inosservanza delle Procedure Aziendali;
- Tolleranza di lievi inosservanze o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei Protocolli, del Codice Etico e del Codice Comportamentale e delle Procedure Aziendali.

Si ha "**lieve inosservanza**" nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o colpa grave e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it
www.ospedalesettime.it

B) RICHIAMO SCRITTO

- Inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico e del Codice Comportamentale e dei Protocolli Preventivi previsti dal Modello incluse le “Misure di prevenzione della corruzione integrative”;
- Inosservanza colposa delle Procedure Aziendali;
- Tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei Protocolli Preventivi, del Codice Etico e del Codice Comportamentale e delle Procedure Aziendali;

Si ha “**inosservanza colposa**” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società.

C) MULTA IN MISURA NON ECCEDENTE L'IMPORTO DI QUATTRO ORE DELLA RETRIBUZIONE

- Ripetizione di mancanze punibili con il rimprovero scritto;
- Inosservanza delle norme di comportamento previste dal Codice Etico, dal Codice Comportamentale e dal Modello per le Attività a rischio di reato. incluse le “Misure di prevenzione della corruzione integrative”;
- Omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale ai sensi del Modello;
- Mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.

D) SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LAVORATORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE EX D. Lgs. 231/2001

Nei confronti di lavoratori/lavoratrici sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per un Reato, la Società può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l’allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it
www.ospedalesettime.it

L'allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto dalla Società per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuto irrevocabile la decisione del giudice penale.

Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL.

E) SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 GIORNI

- Mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza;
- Inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico, del Codice Comportamentale e dei Protocolli Preventivi previsti dal Modello;
- Inosservanza ripetuta o grave delle Procedure Aziendali;
- Omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, del Codice Etico, del Codice Comportamentale e delle Procedure aziendali;
- Ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.

F) LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO E CON LE ALTRE CONSEGUENZE DI RAGIONE E DI LEGGE

Notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico, dal Codice Comportamentale, dai relativi Protocolli e dalle Procedure aziendali (incluse le "Misure di prevenzione della corruzione integrative"), tali da provocare grave nocimento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o fatti illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio:



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

-
- a) comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale quali: violazione della normativa interna, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico, del Codice Comportamentale e dei Protocolli, adozione, nell'espletamento di attività nelle aree "a rischio reato", di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- b) comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti dell'autore quali: adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio reato", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, del Codice Etico, del Codice Comportamentale, dei Protocolli, della normativa interna e diretti in modo univoco al compimento di una condotta illecita in relazione ai Reati richiamati dal Decreto;
- c) comportamenti tali da provocare grave nocumento materiale o all'immagine della Società, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea quali: adozione, nell'espletamento delle attività "a rischio reato", di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico, del Codice Comportamentale, della normativa interna e/o dei Protocolli, tale da determinare il concreto rischio di applicazione a carico della Società di misure sanzionatorie previste dal Decreto.

La tipologia e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, sono applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalessettimo.it
PEC: amministrazione@cerl.ospedalessettimo.it
www.ospedalessettimo.it

- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Deve essere assicurato, inoltre, il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito (art. 7 legge 300/1970 e art. 2106 c.c.): la contestazione deve essere tempestiva ed il lavoratore può far pervenire alla funzione deputata, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, osservazioni scritte e, se ne fa richiesta, deve essergli garantito il diritto di essere sentito dalla Società; in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del biasimo verbale o scritto non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

5.2. Misure nei confronti del Personale dirigente

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico, dal Codice Comportamentale e degli altri Protocolli Preventivi (incluse le "Misure di prevenzione della corruzione integrative"), la Società provvede ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Le sanzioni irrogabili sono adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il comportamento del Dirigente rientri nei casi previsti dalle lettere b) e c) del paragrafo 5.1., lett. F), la Società, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, prenderà in considerazione l'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di lavoro.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

5.3. Misure nei confronti dei componenti del Collegio dei Liquidatori e del Collegio Sindacale

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Codice Comportamentale, del Modello e/o relativi Protocolli Preventivi da parte dei componenti del Collegio dei Liquidatori o del Collegio Sindacale della Società (incluse le “Misure di prevenzione della corruzione integrative”), l’Organismo di Vigilanza o il RPCT informano l’Assemblea dei Soci, i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative.

In casi di gravi violazioni da parte dei componenti del Collegio dei Liquidatori o del Collegio Sindacale non giustificate e/o non ratificate dall’Assemblea¹³, il fatto può considerarsi giusta causa per la revoca del/dei componente/i. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati con coscienza e volontà.

Se del caso, la Società potrà altresì agire per il risarcimento dei danni.

5.4. Misure nei confronti dei componenti dell’Organismo di Vigilanza

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Codice Comportamentale, del Modello e/o relativi Protocolli Preventivi da parte dei componenti dell’Organismo di Vigilanza (incluse le “Misure di prevenzione della corruzione integrative”), nell’ambito delle funzioni di OdV, il Collegio dei Liquidatori provvede ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell’accaduto.

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Collegio dei Liquidatori, il fatto può considerarsi giusta causa per la revoca dell’incarico, salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.). Si considera grave

¹³ Ci si riferisce a ipotesi di forza maggiore, salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di persone, ecc.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

violazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati.

In base al tipo di rapporto in essere tra la Società e il componente le misure possono essere quelle previste dai CCNL applicabili o la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato e, in ogni caso, la revoca dell'incarico.

La Società può altresì agire in sede giudiziaria per la tutela dei suoi diritti con azioni civili, amministrative o penali a seconda delle circostanze.

5.5. Misure nei confronti del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

In caso di violazione da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza del Modello, delle Misure di prevenzione della corruzione integrative, del Codice Etico o del Codice Comportamentale, si applicano le sanzioni previste dal provvedimento di conferimento dell'incarico, nel quale sono individuate le conseguenze derivanti dall'inadempimento dei propri compiti e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale.

Nel provvedimento sono, altresì, specificate le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste.

5.6. Misure nei confronti dei soggetti terzi

Laddove possibile, condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Società, e in particolare contratti di fornitura e consulenza, è l'assunzione dell'impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Codice Etico, il Codice Comportamentale e/o i Protocolli applicabili in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (incluse le "Misure di prevenzione della corruzione integrative").



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

Tali contratti devono prevedere, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di recesso in favore della Società senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di realizzazione di condotte di cui ai Reati, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico, del Codice Comportamentale, del Modello e/o dei relativi Protocolli (incluse le "Misure di prevenzione della corruzione integrative"),

In ogni caso, la commissione di fatti illeciti o di comportamenti che violino il Codice Etico, il Codice Comportamentale, le "Misure di prevenzione della corruzione integrative", o, in generale, i Protocolli della Società è considerata giusta causa per la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

La Società si riserva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa delle misure e/o sanzioni previste dal Decreto.

5.7. Garanzie inerenti al sistema di segnalazione (whistleblowing¹⁴)

La Società si è dotata di un sistema di segnalazione conforme alla Legge 179/2017 nel rispetto delle garanzie a tutela dei soggetti Segnalanti.

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 ed è sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale.

Salvo quanto segue, si ricorda che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del

¹⁴ Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (L. 179/2017).



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it
www.ospedalesettime.it

codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Tale comportamento sarà ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello 231 e del Codice etico.

5.8. Riflessi del Sistema sanzionatorio e disciplinare sul sistema retributivo e premiale

Ove formalizzato ed implementato, il sistema retributivo e premiale della Società contempla anche la *compliance* normativa quale componente delle condizioni di maturazione di diritti a eventuali premi nell'ambito del sistema retributivo.

Ciò è espressione della politica imprenditoriale della Società stessa, che non accetta l'assunzione di rischi di illeciti presupposto del regime di responsabilità degli enti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Il sistema sanzionatorio determina quindi riflessi anche in riferimento al sistema premiale adottato dalla Società.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

In tale ottica, l'eventuale riconoscimento di premi al raggiungimento di obiettivi di produzione deve ritenersi subordinato alla condizione essenziale di aver rispettato il principio di legalità nello svolgimento delle attività lavorative (o prestazionali), eseguite nell'interesse o a vantaggio della Società, che hanno comportato il raggiungimento degli obiettivi. Ciò in quanto la Società ripudia comportamenti illeciti o scorretti da parte dei suoi preposti e non ne accetta né i rischi, né i benefici.

Laddove gli obiettivi siano stati raggiunti utilizzando mezzi illeciti o fraudolenti, i Destinatari non avranno diritto ad alcun premio e, laddove lo stesso sia già stato erogato alla data in cui la Società riceve notizia del comportamento deviante del Destinatario, la Società stessa – oltre ad applicare le sanzioni del caso - agirà in giudizio per l'ingiustificato arricchimento del Destinatario stesso.

Per tale scopo, il sistema premiale (laddove introdotto) deve essere formalizzato per iscritto, in particolare per quanto concerne obiettivi, corrispettivi e termini di pagamento e deve altresì prevedere espressamente il rispetto della legalità quale condizione necessaria per vedere riconosciuto il raggiungimento dell'obiettivo e il conseguente premio.

Salvo applicazione di sanzioni più gravi, il sistema premiale deve prevedere quale criterio di decurtazione del premio maturato:

- la mancata partecipazione a sessioni formative in materia di responsabilità degli enti e in relazione al Modello o suoi Protocolli preventivi;
- la mancata partecipazione a sessioni formative in materia di Procedure inerenti all'attività sanitaria o regolamentare, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza informatica e privacy e altre materie per le quali vi è rischio di Reato e/o è previsto dal legislatore un obbligo di formazione;
- la violazione di norme del Modello, del Codice Etico, di Protocolli preventivi o procedure operative richiamate dal Modello stesso.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

6. Organismo di Vigilanza

6.1. L'identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno alla Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'autonomia e indipendenza richieste dalla norma presuppongono che l'OdV, nello svolgimento delle sue funzioni, sia posto in posizione funzionale paritetica all'Organo di gestione.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, il relativo incarico è affidato ad un organismo collegiale, istituito dall'Organo di gestione come da determina di nomina.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV della Società è supportato, di norma, da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre funzioni e professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

6.2. Architettura e Composizione dell'Organismo di Vigilanza

La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell'OdV, ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'ente, delle relative regole di *corporate governance* e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it
www.ospedalesettime.it

Al riguardo l'Organo di gestione ha analizzato le soluzioni ipotizzate dalle associazioni di categoria e dai consulenti legali e organizzativi della Società stessa, al fine di individuarne i punti di forza e le eventuali controindicazioni delle diverse soluzioni prospettate.

Ai fini della scelta dell'Organismo di Vigilanza, è stato ritenuto opportuno valutare, con riferimento a ciascuna delle soluzioni ipotizzate, la sussistenza delle seguenti caratteristiche:

- autonomia e indipendenza dell'organismo e dei membri intesi come:
 - soggettività funzionale autonoma dell'organismo stesso;
 - possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - assenza di compiti operativi;
 - collocazione in posizione di staff all'Organo di gestione;
- professionalità e onorabilità, intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche che l'Organismo, per il tramite dei membri, deve possedere:
 - adeguata competenza specialistica in attività ispettive e consulenziali (campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il contenimento dei rischi, *flow charting* di procedure, processi, conoscenza del diritto e delle tecniche amministrativo contabili, ecc.);
- continuità di azione, da realizzarsi attraverso la disponibilità di una struttura interna che possa partecipare all'attività di vigilanza.

In considerazione degli elementi sopra illustrati e avuto specifico riguardo alla struttura ed operatività della Società, il precedente Organo di gestione ha ritenuto di conferire le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ad un organismo di natura collegiale.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza è supportato da tutte le funzioni interne aziendali e può



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesetimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesetimo.it
www.ospedalesetimo.it

inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

L'Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi (si veda a tale proposito il "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza).

Con la determina di approvazione del Modello e di nomina dell'Organismo di Vigilanza, viene allo stesso attribuita, in via irrevocabile la dotazione finanziaria necessaria ad espletare al meglio la propria funzione. Il potere di spesa è esplicito in conformità ai vigenti processi aziendali in tema.

6.3. L'Organismo di Vigilanza dopo la messa in liquidazione della Società

A seguito della messa in liquidazione da parte dell'Assemblea dei Soci e della nomina dei Liquidatori operanti con metodo collegiale, l'attuale Collegio ha deliberato che, non sussistendo le cause di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza nominato dal precedente organo di gestione, con l'approvazione della presente versione del Modello prende atto della continuità di azione dei componenti in essere.

6.4. Durata in carica, decadenza e sostituzione dei membri

Il precedente Organo di gestione ha provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza, mediante apposita determina che ne determina altresì la durata in carica.

In caso di scadenza del termine del mandato o decadenza di uno dei componenti, l'Organismo di Vigilanza continua a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino all'adozione di nuovi provvedimenti in materia.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dalla permanenza in carica dell'Organo di gestione che lo ha nominato. Tale principio non si applica allorché il rinnovo dell'Organo di gestione dipenda dal realizzarsi di fatti illeciti che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità della Società, nel qual caso il neo eletto Organo di gestione provvede a rideterminare la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

È altresì rimessa all'Organo di gestione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

Ai fini della valutazione dei requisiti di autonomia e indipendenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica non devono:

1. rivestire incarichi esecutivi o delegati nell'amministrazione della Società;
2. svolgere funzioni esecutive per conto della Società;
3. intrattenere significativi rapporti di affari¹⁵ con la Società, salvo il preesistente rapporto di lavoro subordinato, né intrattenere significativi rapporti di affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
4. far parte del nucleo familiare dei componenti dell'Organo di gestione o dell'azionista, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
5. risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della Società, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla Società;
6. essere stato condannati, ovvero essere sottoposto ad indagine, per Reati di cui il Modello mira la prevenzione.

¹⁵ Si considerano "significativi" i rapporti di affari che superano il 15% del volume di affari del professionista o dello studio in cui è associato.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@ccrl.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di autonomia e indipendenza di cui al precedente punto e, comunque, a comunicare immediatamente all'Organo di gestione l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera dell'Organo di gestione per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV;
- mancato rispetto degli obblighi e dei principi del Modello e/o del Codice Etico.

È fatto obbligo per ciascun membro dell'OdV di comunicare all'Organo di gestione, tramite il Presidente dell'OdV stesso, la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.

L'Organo di gestione revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Oltre che in caso di morte, costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico per qualsiasi motivo, compresa l'applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.

Costituiscono cause di decadenza dell'OdV:

- aver riportato una condanna, anche non a titolo definitivo, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

-
- le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile e, più precisamente, l'essere "interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi";
 - l'aver subito l'adozione di misure di prevenzione da parte dell'Autorità Giudiziaria, salvo il successivo ottenimento della completa riabilitazione.

È altresì motivo di decadenza con effetto immediato:

- il venir meno, nel corso del periodo di carica, dei requisiti presenti al momento della nomina;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti dell'Istituto ai sensi del Decreto 231 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) che citi esplicitamente la carente attività dell'OdV;
- il grave inadempimento delle funzioni e/o doveri dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di decadenza o revoca dell'OdV, l'Organo di gestione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

Ciascun componente dell'OdV può recedere dall'incarico previo preavviso di tre mesi, da comunicarsi con le modalità che verranno stabilite nel regolamento dell'Organismo stesso.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, l'Organo di Gestione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

Per almeno due anni dalla cessazione della carica i componenti dell'Organismo di Vigilanza non possono intrattenere significativi rapporti di affari con la Società, ad eccezione dell'eventuale rapporto di lavoro subordinato già esistente prima dell'incarico di componente dell'OdV.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalessettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalessettimo.it
www.ospedalessettimo.it

Non si intendono “rapporti di affari” il rapporto di lavoro subordinato, la rappresentanza organica, l’essere componente di consigli d’amministrazione, l’esercitare l’attività di controllo sindacale o dell’organismo di controllo contabile, nell’ambito della Società, qualora detti incarichi fossero già esistenti, anche in posizioni diverse, prima dell’assunzione del ruolo di esponente dell’Organismo di Vigilanza.

6.5. Regole di convocazione e funzionamento

Le regole di convocazione e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza sono formulate in apposito regolamento che, nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, l’OdV stesso internamente redige ed approva.

Pertanto, per conoscere gli aspetti operativi riguardanti il funzionamento e i ruoli all’interno dell’Organismo, si rimanda al Regolamento dell’Organismo di Vigilanza.

6.6. Le funzioni e i poteri dell’Organismo di Vigilanza

La responsabilità ultima dell’adozione del Modello e di tutti gli aspetti decisionali operativi attinenti all’organizzazione, alla gestione e al sistema dei controlli interni aziendali è dell’Organo di gestione, quale organo preposto all’adeguatezza organizzativa ai sensi dell’articolo 2381 del codice civile.

L’Organismo di Vigilanza ha, invece, il compito di vigilare:

- sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull’effettiva osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Societari, dei Dipendenti e degli altri Destinatari, in quest’ultimo caso anche per il tramite delle



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

funzioni aziendali competenti;

- sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza, è stata attribuita la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni dei dipendenti.

Per quanto concerne le modalità attuative dei compiti sopra enunciati, l'Organismo di Vigilanza fa riferimento al proprio Regolamento nel quale sono meglio specificati i compiti di vigilanza in relazione ad efficacia, effettività e opportunità di aggiornamento del Modello.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, sono attribuiti dall'Organo di gestione i poteri d'iniziativa e di controllo, il budget e le prerogative necessari al fine di garantire all'Organismo stesso la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di proposta di aggiornamento dello stesso, in conformità alle prescrizioni del Decreto.

6.7. Il reporting agli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Organo di gestione in merito all'attuazione del Modello e alla rilevazione di eventuali criticità. Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Organo di gestione, in modo da



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo di Vigilanza presenta annualmente all'Organo di gestione il piano di attività per l'anno successivo.

L'Organo di gestione può condividere o, alternativamente, può richiedere all'OdV un'integrazione delle verifiche incluse nel piano, esclusa qualsiasi forma di limitazione o esclusione di attività previste.

L'Organismo di Vigilanza presenta con cadenza annuale all'Organo di gestione il rapporto consuntivo sull'attività svolta nell'anno trascorso, motivando gli scostamenti dal piano di attività preventiva.

Il reporting ha ad oggetto l'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza propone all'Organo di gestione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

In caso di urgenza, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire immediatamente all'Organo di gestione in merito ad eventuali criticità riscontrate.

La relazione annuale deve avere ad oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i monitoraggi effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della valutazione delle Attività a rischio di reato;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;

- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con l'Organo di gestione cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.

L'Organo di gestione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

6.8. Il sistema di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante comunicazione da parte dell'Organo di gestione, Personale Apicale e sottoposto e terzi Destinatari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza ha definito due modalità di comunicazione:

- su base periodica, i cosiddetti "Flussi Informativi"
- su base occasionale, le cosiddette "Segnalazioni".

6.9. Flussi informativi

I "Flussi informativi" riguardano informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della Società su base periodica.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

Le modalità di comunicazione dei flussi informativi sono disciplinate nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza cui si rimanda.

Il RPCT e l'OdV si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazioni del Modello nelle parti concernenti la prevenzione dei reati di corruzione.

Segnalazioni o whistleblowing¹⁶

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei Destinatari su base occasionale, in merito a ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione e alla violazione del Modello nelle Aree a rischio di reato nonché al rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Nello specifico sono considerate Segnalazioni da effettuare all'OdV:

- violazioni del Modello, del Codice etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- sospetti di violazioni del Modello, del Codice etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto.

Le segnalazioni devono pervenire mediante l'apposito sistema di segnalazione predisposto dalla Società su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

¹⁶ Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati il 21 gennaio 2016 (v. stampato Senato n. 2208) modificata dal Senato della Repubblica il 18 ottobre 2017)



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalessettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalessettimo.it
www.ospedalessettimo.it

Le modalità di valutazione e gestione delle segnalazioni è disciplinata da apposita procedura e dal Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

L'ODV, in collaborazione con l'RPCT ha redatto una procedura per la gestione delle Segnalazioni definendo opportunamente il canale di segnalazione all'ODV e quello al RPCT.

6.10. Obblighi e requisiti del sistema di segnalazione (whistleblowing)

Tutti i Destinatari (quali a mero titolo di esempio: Apicali, Sottoposti e terzi che operano nell'interesse o vantaggio della Società), **presentano, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001**, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Il Sistema di segnalazione whistleblowing è organizzato attraverso specifica procedura¹⁷ e un canale alternativo di comunicazione/segnalazione, diverso dal canale inerente ai flussi informativi (questi ultimi interni ai sistemi informatici e telematici aziendali), idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

¹⁷ Allegato 07 Procedura whistleblowing



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it
www.ospedalesettime.it

In tale ottica, il canale predefinito è una casella di posta elettronica certificata esterna, a cui possono accedere solamente i **componenti esterni dell'Organismo** di Vigilanza (**garantendo in tal modo l'anonimato del Segnalante**) nel caso in cui all'interno dell'OdV vi fosse un componente interno alla Società. Analogamente la segnalazione potrà essere inviata via posta ordinaria all'attenzione dell'OdV, presso la Società.

I Destinatari Apicali hanno il divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

6.11. *Disciplina del segreto*

Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui al presente Modello 231 e dettagliati dalla procedura in materia di *Whistleblowing*, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni e degli atti illeciti, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile (come previsto dalla legge vigente).

Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli ai sensi della procedura *whistleblowing* siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce comunque violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Resta invece fermo l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di ufficio per chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con la Società o gli organi e funzioni preposte alla gestione delle segnalazioni, i



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it
www.ospedalesettime.it

quali nel rispetto della vigente procedura *whistleblowing* (e nell'ambito della propria autonomia e indipendenza) abbiano chiesto pareri specialistici a supporto.

6.12. Libri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV stabilisce, tramite il proprio regolamento, le modalità di verbalizzazione delle attività eseguite; tali modalità tengono conto degli obblighi di riservatezza circa i nominativi degli eventuali segnalanti e delle istruttorie di verifica e della facoltà, in capo all'Organo di gestione, di consultare i soli verbali delle riunioni e le relazioni periodiche.

Ogni informazione e report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV per un periodo di 10 anni in un'apposita partizione del file server aziendale accessibile dal solo componente dell'OdV, ovvero in un apposito archivio cartaceo ad accesso selezionato e limitato al solo esponente dell'OdV.

Le chiavi di accesso all'archivio cartaceo sono attribuite al solo esponente dell'OdV, che dovrà restituirle immediatamente al termine del suo incarico per qualsiasi motivo ciò avvenga.

L'accesso ai documenti informatici dell'OdV con poteri di lettura e scrittura è consentito esclusivamente all'esponente dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Interessi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza nelle decisioni dell'Organismo stesso

Le modalità di assunzione delle decisioni nel caso in cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano portatori di un interesse, diretto o indiretto, rispetto ad una decisione da assumere, sono disciplinate all'interno del Regolamento dell'Organismo; per tali casi l'OdV prevede opportuni obblighi di motivazione.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011
Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

Segnalazioni aventi ad oggetto un componente dell'Organismo di Vigilanza

Le modalità di gestione delle segnalazioni che riguardano uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinate all'interno della procedura *whistleblowing*.

In tali casi sono previste idonee attività di informazione, verifica ed intervento di altri organi di controllo della Società che assicurano la correttezza dei processi e delle decisioni e la possibilità di indirizzare le segnalazioni direttamente all'Organo di gestione.

6.13. *Registrazione delle segnalazioni*

L'Organismo di Vigilanza stabilisce, tramite il proprio Regolamento, le modalità di registrazione delle segnalazioni relative alle violazioni del Modello, del Codice o di un Protocollo (disciplinate altresì dalla procedura *whistleblowing*); tali modalità tengono conto degli obblighi di riservatezza circa i nominativi degli eventuali segnalanti e delle istruttorie di verifica, al fine di garantire che tali dati e informazioni non siano consultabili da persone diverse dallo stesso esponente dell'OdV.

Le modalità di custodia e archiviazione del Libro Segnalazioni e Istruttorie è disciplinata dal Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e dalla procedura di gestione delle segnalazioni, a cui si rimanda.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

CODICE ETICO



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

PREMESSE

S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione (in seguito, la “Società”) nell’ambito e nella conduzione delle sue attività assume come principi ispiratori il rispetto della legge e delle normative vigenti in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona ed in osservanza dei principi definiti ed elencati nel proprio Statuto.

La Società, inoltre, si propone di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto della correttezza professionale e di promuovere, in un’ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e responsabile utilizzo delle risorse.

Gli obiettivi di crescita e miglioramento delle attività svolte, nonché di rafforzamento della capacità di creare valore, sono perseguiti assicurando, alle strutture e ai processi, standard adeguati di sicurezza decisionale ed operativa propedeutici allo sviluppo dell’efficienza dei meccanismi di gestione delle attività, alla qualità dei sistemi di gestione e misurazione dei rischi.

I principi etici (di seguito i “Principi”) che sono enunciati nel presente Codice Etico sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

OBIETTIVO

Il presente Codice Etico ha lo scopo di definire e formalizzare i valori etici in cui si riconosce la Società, affinché costituiscano l’elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di chiunque operi nell’interesse o a vantaggio della Società stessa nella conduzione delle attività e degli affari sociali.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Conseguentemente, il Codice Etico, e i Principi in esso statuiti, indicano per chiunque operi nell'interesse o a vantaggio della Società i comportamenti da tenersi e quelli inibiti, formalizzando il canone di diligenza richiesto nell'esecuzione delle attività.

In questo senso, il Codice Etico, e i Principi da esso stabiliti, hanno anche valore di norme di riferimento e chiusura, laddove un'attività, un atto o un'operazione non sia governata da procedure, istruzioni di lavoro o altri protocolli preventivi: i Destinatari devono, pertanto, assumere comportamenti conformi ai Principi di seguito esposti.

STRUTTURA DEL CODICE ETICO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Codice Etico (di seguito anche il "Codice") si compone delle seguenti parti:

- i Principi Etici;
- la declinazione dei Principi Etici verso gli *stakeholders* societari;
- la declinazione dei Principi Etici verso i terzi;
- il rispetto dei Principi Etici.

Il presente Codice contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei "*portatori d'interesse*" (dipendenti, fornitori, clienti, partner, Pubblica Amministrazione, soci, ecc.).

All'osservanza del Codice Etico sono tenuti:

- gli Organi Sociali che devono conformare tutte le decisioni e le azioni al rispetto del Codice, diffonderne la conoscenza e favorirne la condivisione da parte del Personale e terzi soggetti che operano nell'interesse o a vantaggio della Società; inoltre devono costituire, attraverso il proprio comportamento, un modello di riferimento per tutti i Destinatari;
- i Dipendenti, i quali sono tenuti ad agire nel rispetto del Codice e a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

-
- i Fornitori di beni e servizi, i quali devono essere opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel Codice e uniformare i propri comportamenti per tutta la durata del rapporto contrattuale con la Società;
 - i Pazienti e i fruitori dei servizi resi dalla Società.

I soggetti tenuti al rispetto del Codice vengono definiti “Destinatari” (organi sociali, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori).

I PRINCIPI ETICI GENERALI

Legalità

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e in generale delle normative vigenti nei Paesi in cui operano. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi normativi.

I Destinatari devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; qualora esistessero dei dubbi su come procedere i Destinatari devono rivolgersi all’Organismo di Vigilanza della Società che fornirà adeguate informazioni.

La Società assicura programmi di formazione e azioni di sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti alla legalità e al Codice Etico.

Per garantire il rispetto di tale Principio la Società ha adeguato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai parametri e requisiti disposti dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Correttezza e probità

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche, peritali e professionali applicabili alle attività svolte nell'interesse o a vantaggio della Società, quali il codice deontologico degli ordini professionali rilevanti. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi deontologici, peritali o professionali e in quanto formalizzazione delle condotte attese da parte della Società.

I Destinatari, che a qualunque titolo prestano la propria opera nella Società sono chiamati ad operare sempre secondo probità e correttezza.

Per garantire il rispetto di tale Principio la Società ha adeguato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai parametri e requisiti disposti dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, ha adottato un sistema di gestione della qualità ispirato allo standard ISO 9001:2015 e ha adottato il presente Codice Etico.

Riservatezza

I Destinatari assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle attività svolte nell'interesse o a vantaggio della Società.

I Destinatari sono tenuti a trattare dati e informazioni aziendali esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e professionali, a proteggere dati e informazioni nel rispetto della legge e della normativa aziendale e a non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo) informazioni senza il consenso scritto della Società.

Rispetto della dignità della persona

I Destinatari assicurano il rispetto della Persona, riconoscendo il valore della vita, della salute e della dignità umana.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

I Destinatari trattano in modo egualitario ogni persona, evitando qualunque forma di discriminazione, in particolare per motivi di religione, sesso, età, preferenze sessuali, origini razziali o etniche.

L'Organo Dirigente, il Datore di Lavoro e i delegati alla sicurezza tutelano altresì l'integrità morale dei propri dipendenti e collaboratori, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona, della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. I Destinatari collaborano al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e reputazione di ciascuno.

LA DECLINAZIONE DEI PRINCIPI ETICI VERSO GLI STAKEHOLDERS SOCIETARI

Relazioni con i soci

I Destinatari garantiscono la trasparenza e l'informazione periodica nei confronti dei soci, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti.

Gli interessi di tutti i soci vengono promossi e tutelati rifiutando qualunque interesse particolare o di parte.

L'Organo dirigente e i soggetti delegati garantiscono una veritiera, corretta, tempestiva e trasparente informativa ai soci in merito a qualunque azione o scelta che possa avere effetti o conseguenze nei confronti dei loro investimenti.

L'Organo dirigente promuove una consapevole ed informata partecipazione dei soci alle decisioni societarie.

I Destinatari garantiscono:

- la regolare partecipazione alle assemblee;
- il regolare funzionamento delle assemblee nel rispetto del diritto di ciascun Socio di ottenere precisazioni, esprimere la propria opinione e formulare proposte.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tef +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

L'Organo dirigente e i soggetti delegati promuovono la massima riservatezza delle informazioni inerenti operazioni straordinarie.

I Destinatari coinvolti devono mantenere riservate tali informazioni e non abusarne.

Contabilità aziendale e adempimenti fiscali

I Destinatari garantiscono la massima trasparenza, affidabilità e integrità delle informazioni inerenti alla contabilità aziendale e agli adempimenti fiscali e tributari.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, inerente, coerente e congrua.

Tutte le azioni ed operazioni della Società devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

I Destinatari rispettano le norme fiscali e tributarie, in caso di dubbi interpretativi prima di effettuare un'operazione o registrarla contabilmente devono essere acquisiti pareri professionali di specialisti.

La fatturazione attiva e passiva deve essere ispirata ai principi di verità e non sono ammissibili fatture soggettivamente od oggettivamente false, anche parzialmente.

Le dichiarazioni fiscali per imposte dirette o indirette devono essere veritiere.

I Destinatari non devono distruggere, alterare od occultare documentazione di rilevanza fiscale e contabile.

I Destinatari non devono porre in essere operazioni finalizzate alla dolosa sottrazione di beni



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

a garanzia di pregressi crediti di Autorità Fiscali o inerenti obblighi contributivi o assicurativi.

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o negligenze sono tenuti a riferire i fatti all'Organismo di Vigilanza.

Selezione e Reclutamento del personale

I Destinatari promuovono il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari opportunità nelle attività di selezione e reclutamento del personale, rifiutando qualunque forma di favoritismo.

Criteri di condotta nei confronti del personale sanitario

I processi di selezione e scelta del personale sanitario sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza.

Tale personale è destinatario di messaggi, comunicazioni e contratti trasparenti e chiari, che evitino formule difficilmente comprensibili o favoriscano pratiche sanitarie scorrette.

I contratti con il personale sanitario devono prevedere, per quanto possibile, l'obbligo di rispettare il Codice Etico, i Codici deontologici applicabili e i Protocolli preventivi applicabili alle eventuali attività a rischio di reato cui tale personale sarà preposto per conto della Società, nonché clausole di risoluzione e risarcimento danni in caso di violazione di tali regole di condotta.

È vietata qualsiasi forma di comparaggio.

La violazione del Codice Etico, del Codice deontologico di riferimento laddove presente o di Protocolli preventivi disposti dal Modello aziendale per la prevenzione dei rischi di reato è



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

giusta causa di risoluzione dei rapporti con il personale sanitario.

Qualora i Destinatari ricevano proposte illecite o scorrette da parte del personale sanitario per favorirne l'attività, devono astenersi dal darne seguito e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Unico e, laddove le circostanze lo richiedano, all'Ordine di riferimento.

Formalizzazione del rapporto di lavoro

I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto, rifiutando qualunque forma di lavoro irregolare, anche in riferimento alla permanenza sul territorio dello Stato di cittadini stranieri.

I Destinatari favoriscono la massima collaborazione e trasparenza nei confronti del neoassunto, affinché quest'ultimo abbia chiara consapevolezza dell'incarico attribuitogli.

I Destinatari ripudiano il caporalato e ogni forma di abuso o sopruso sui lavoratori.

Sicurezza, salvaguardia della salute e delle condizioni di lavoro

I Destinatari garantiscono condizioni di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone, mettendo a disposizione luoghi di lavoro conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza.

I Destinatari garantiscono, esplicitano e rendono noti, i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali principi e criteri possono così individuarsi:



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

-
- a) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
 - b) valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
 - c) ridurre i rischi alla fonte;
 - d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza delle postazioni lavorative, la scelta delle attrezzature, dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per minimizzare gli elementi di ripetitività e di nocimento per la salute;
 - e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
 - f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
 - g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione e le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - h) in prospettiva complementare, riconoscere preminenza alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dalla Società - e da chi per essa gestisce l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro - per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Tutti i Destinatari devono attenersi a questi principi, in particolare nell'assunzione di decisioni e nell'attuazione delle stesse, nello svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate.

Tutela ambientale

La Società riconosce la tutela dell'ambiente come un valore primario nell'esercizio



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

dell'impresa a partire dalla gestione delle attività quotidiane sino alle scelte strategiche. Le scelte di investimento e di business sono informate al rispetto dell'ambiente e della normativa posta a sua tutela, nonché all'attuazione di misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

I Destinatari si impegnano a:

- a) adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
- b) privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- c) programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale;
- d) promuovere la formazione e la condivisione dei principi del codice tra tutti i soggetti operanti nell'impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai valori contenuti in detto codice, in particolare nell'assunzione di decisioni e nell'esercizio delle funzioni e delle mansioni assegnate;

Ai Destinatari è chiesta attiva collaborazione per la gestione ambientale ed il miglioramento continuo della tutela dell'ambiente, in linea con la politica della Società.

Crescita professionale

La Società promuove la crescita professionale dei collaboratori mediante opportuni strumenti e piani formativi.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Gestione e utilizzo dei beni e della finanza aziendali e di terzi

I beni aziendali devono essere utilizzati per scopi di lavoro e in modo sicuro.

È vietato utilizzare beni aziendali quali utilità di scambio per ottenere favori illeciti da parte di privati o pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Macchinari e attrezzature devono essere conformi alle leggi e oggetto di manutenzione al fine di garantirne un utilizzo sicuro.

I beni di terzi e quelli della pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente per la loro destinazione d'uso ed è vietata qualsiasi attività finalizzata ad abusarne o appropriarsene indebitamente.

Il patrimonio aziendale e le risorse finanziarie della Società devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle leggi vigenti.

È fatto divieto di spendere, impiegare o investire denari provenienti da fatto illecito e in caso di sospetto o dubbio i Destinatari effettuano una segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

LA DECLINAZIONE DEI PRINCIPI ETICI VERSO I TERZI

Criteri di condotta nei confronti dei pazienti e utenti dei servizi

I Destinatari agiscono garantendo la liceità e la correttezza nelle proprie attività, garantendo professionalità e qualità del lavoro ed assicurando altresì la riservatezza delle informazioni riguardanti i pazienti e degli utenti dei servizi.

È vietata qualunque forma di discriminazione nei confronti dei pazienti e degli utenti dei



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

servizi.

I Destinatari promuovono il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti: l'erogazione dei servizi sanitari deve garantire la tutela della vita, della salute fisica e psichica dei pazienti e degli utenti dei servizi, il sollievo dalla sofferenza e deve avvenire nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia.

I Destinatari, inoltre, pongono il paziente al centro delle proprie attività, prefiggendosi l'obiettivo primario di rispettarne la volontà, le esigenze e le lecite aspettative.

In tal senso, la loro attività è indirizzata al soddisfacimento dei bisogni di salute dei pazienti e ad un continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti e delle cure prestate, con lo scopo di garantire il benessere dell'utente.

I Destinatari assicurano la massima cortesia e disponibilità nella gestione dei rapporti con i pazienti e gli utenti dei servizi.

Pertanto, la Società e, per essa, i Destinatari, si impegnano a garantire che:

- tutti i pazienti siano assistiti e curati con premura ed attenzione rispettandone dignità e convinzioni politiche e religiose;
- non vengano posti in essere comportamenti discriminatori che si realizzano attraverso disparità di trattamento nell'erogazione dei servizi;
- le informazioni di carattere personale dei pazienti, incluse quelle che riguardano il loro stato di salute e le possibili procedure diagnostiche o terapeutiche, siano trattate nel rispetto del diritto alla riservatezza;
- sia promossa la conoscenza dei principi fondanti del presente Codice, anche nell'ambito dell'utenza.

Tutti i Dipendenti e Collaboratori della Società, nel rispetto della disciplina in materia di



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

consenso informato, sono tenuti a fornire ai pazienti informazioni chiare, semplici ed esauritive in merito alle diagnosi, ai protocolli clinici proposti, nonché a tutti quei servizi che la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica rendono disponibili.

Al fine di assicurare la massima trasparenza informativa con l'utenza, quindi, i Destinatari si impegnano a:

- garantire al paziente, o ad un suo delegato, la più completa ed idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive ed eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle possibili conseguenze delle scelte operate anche sulla base delle disposizioni vigenti in materia di consenso informato;
- non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o di altro tipo, ingannevoli e non veritieri;
- assicurare una informativa anche a pazienti di nazionalità straniera con l'eventuale ausilio di interpreti e mediatori con adeguate competenze di natura linguistica;
- verificare periodicamente le segnalazioni per analizzare eventuali feedback e/o reclami da parte dell'utenza.

Il personale sanitario che opera nell'interesse o a vantaggio della Società deve garantire il rispetto di quanto disposto dal Codice deontologico di pertinenza.

Criteri di condotta nei confronti dei fornitori

I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza.

Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti per le procedure di evidenza pubblica, alle convenzioni con le AA.SS.LL. e alle procedure interne adottate dalla Società.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della fornitura.

Nella selezione dei fornitori, i Destinatari adottano i criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente per le procedure di evidenza pubblica, dalle convenzioni con le ASL locali e dai protocolli interni e non preclude a nessuna azienda fornitrice, che sia in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto con essa.

Nella selezione del fornitore la Società dovrà, altresì, tenere conto della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza ed ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata.

La violazione dei principi di legalità, correttezza, riservatezza è giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori.

Qualora i Destinatari ricevano da un fornitore proposte di benefici per favorirne l'attività, devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

Trasparenza nelle relazioni con i fornitori

Le relazioni con i fornitori della Società, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza sono gestite nel rispetto dei Principi definiti dal presente Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell'Ente anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito.

I Destinatari ed il fornitore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

reciproca fiducia.

I Destinatari si impegnano ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, date le circostanze, delle trattative e del contenuto del contratto.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente di evidenza pubblica.

Criteri di condotta nei confronti di terze parti

I Destinatari si astengono dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia, o si abbia ragione di sospettare, facciano parte o svolgano attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, ivi incluse quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo.

A tal fine, nel processo di qualificazione e selezione dei fornitori, finanziatori, partner e terze parti contrattualmente legate all'Ente, i Destinatari verificano la reputazione della controparte e, ove previsto dalla legge, richiedono ogni certificazione idonea a garantire l'affidabilità della stessa.

Criteri di condotta nel conferimento di incarichi professionali

La Società e, per essa, i Destinatari, adotta criteri di conferimento degli incarichi professionali ispirati a principi di legalità, competenza, economicità, trasparenza e correttezza.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi professionali devono essere adeguatamente documentati e comunque coerenti e proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

In nessun caso, la scelta del professionista può essere fondata sulla capacità di influenzare illecitamente terzi.

Criteria di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i Destinatari promuovono rapporti leciti e corretti nell'ambito della massima trasparenza e rifiutano qualunque forma di promessa od offerta di pagamenti o beni per promuovere o favorire qualsiasi interesse o vantaggio.

I destinatari e, comunque, tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio della Società, si ispirano, nel loro operato, ai principi di probità, correttezza, trasparenza e all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti/elargizione di utilità fatti direttamente da enti italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti/elargizione di utilità fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti, sia in Italia che all'estero.

Non è consentito ai Destinatari offrire denaro, doni o altre utilità di scambio a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni, o a loro parenti, sia italiani sia di altri Paesi salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Non è consentito offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Pubblica Amministrazione.

La Società non si fa rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o le Pubbliche Istituzioni, da un consulente o un soggetto “terzo” quando si possano creare conflitti d’interesse.

E’ inoltre fatto espresso divieto a coloro i quali agiscano per conto della Società nei rapporti con funzionari dell’Assessorato regionale alla Sanità, della ASL ovvero di qualsiasi altra pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i Destinatari non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni.

Inoltre, non vanno intraprese (direttamente o indirettamente), le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi, anche sotto forma di promozioni aziendali, riservate ai soli dipendenti o attraverso ad esempio il pagamento di spese di viaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Qualora i Destinatari ricevano richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all’Organismo di Vigilanza.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara, si dovrà operare nel rispetto delle leggi vigenti e della corretta pratica commerciale.

In occasione di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione (gara d'appalto, finanziamento, procedura di accreditamento, ecc.) nella predisposizione di relazioni, documenti o informazioni devono rispettarsi le regole disposte dal presente Codice Etico. In particolare, devono garantirsi la massima trasparenza, veridicità, completezza, pertinenza, riservatezza, integrità e aggiornamento delle informazioni (sempre nel rispetto del principio di stretta necessità e non eccedenza delle informazioni, di cui al Regolamento UE 2016/679).

Tutti i Destinatari che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nell'interesse o a vantaggio della Società devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento/remunerazione delle istituzioni sanitarie. Ogni prestazione sanitaria erogata per conto del SSR o attività sanitaria finanziata dalla PA deve essere sempre legittima, congrua ed adeguatamente documentata al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che consentano di verificarne le caratteristiche e le motivazioni ed individuare i soggetti responsabili della relativa autorizzazione, gestione, registrazione e verifica.

In particolare, è vietato:

- erogare prestazioni non necessarie;
- fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
- fatturare utilizzando un codice di DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente o utente del servizio;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Nelle forniture pubbliche deve essere garantita la qualità e la quantità dei beni previsti dal bando e dai capitolati.

Rapporti con Enti e Associazioni

La Società si impegna a contribuire al sostegno di iniziative sociali compatibili con i propri valori e principi e in linea con l'oggetto sociale. Pertanto, nei rapporti con Enti ed Associazioni, la Società:

- non finanzia partiti, i loro rappresentanti e candidati e si astiene da qualsiasi pressione impropria (diretta o indiretta) nei confronti di esponenti politici;
- al di fuori di una cornice di carattere strettamente istituzionale e del rapporto con i soci, non si associa, partecipa o sostiene in alcun modo iniziative di carattere politico; non finanzia campagne politiche, partiti, i loro rappresentanti e candidati, neppure sotto forma di contributo in-kind attraverso utilità di varia natura, e si astiene da qualsiasi pressione impropria (diretta o indiretta) nei confronti di esponenti politici;
- può aderire a richieste di contributi, provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e che coinvolgano la collettività. Le eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi della medicina e della ricerca scientifica, della salute, del sociale, dell'ambiente e dello sport, dello spettacolo e dell'arte, nonché della cultura e dell'economia, purché correlate alle finalità istituzionali della società e sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità.

In ogni caso, nella scelta delle proposte a cui aderire, la Società è attenta a prevenire e ad evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale e/o aziendale.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

IL RISPETTO DEI PRINCIPI ETICI

Attività di comunicazione, informazione e formazione

Il presente Codice Etico è portato a conoscenza di tutti gli interessati mediante idonee attività di comunicazione.

Alla diffusione e conoscenza del presente Codice Etico presiede la competente funzione preposta alle Risorse Umane.

Organi Sociali e componenti dell'Organismo di Vigilanza

L'osservanza del Codice Etico da parte degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza integra ed esplicita gli obblighi di diligenza nell'esecuzione dell'incarico assunto.

La violazione delle norme del Codice Etico e dei protocolli del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, costituisce quindi un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di rappresentanza organica, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Personale Dipendente

L'osservanza del Codice Etico da parte del personale dipendente integra ed esplicita gli obblighi di fedeltà, lealtà e correttezza e riservatezza nell'esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede ed è pretesa dalla Società anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2104 del Codice Civile.

In caso di violazione delle norme del Codice e dei protocolli operativi del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

previste dal CCNL.

Terzi Soggetti

L'osservanza del Codice Etico, dei Codici deontologici applicabili e dei protocolli del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001 da parte dei fornitori integra gli obblighi di adempiere ai doveri di diligenza e buona fede nelle trattative e nell'esecuzione dei contratti in essere con la Società.

La violazione delle norme del Codice Etico, dei Codici deontologici e dei protocolli richiamati dal contratto può costituire, secondo la gravità, giusta causa di revoca o risoluzione dei contratti con ogni conseguenza di legge, incluso il risarcimento del danno.

PROCEDIMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI

La violazione delle norme del Codice, intendendosi come tale ogni condotta non conforme alle prescrizioni del Codice ovvero l'omissione di azioni o comportamenti ivi prescritti, può costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro, con ogni conseguenza prevista dalle normative vigenti e dai contratti collettivi, ove presenti, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e può comportare, altresì, il risarcimento dei danni derivanti alla Società.

Le tipologie sanzionatorie sono previste dalle normative o dalle contrattazioni collettive vigenti. Esse sono proporzionate alla gravità della violazione e mai tali da ledere la dignità della persona umana.

La sanzione è irrogata dalla funzione aziendale competente.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

Quanto all'inosservanza alle disposizioni di cui al presente Codice Etico da parte di consulenti, mandatari, gestori, partners, collaboratori in genere, fornitori di beni o servizi, le relative previsioni sanzionatorie sono contenute nei rispettivi accordi contrattuali che determinano le condizioni del rapporto.

SEGNALAZIONI

L'Organo dirigente provvede a stabilire idonei canali di comunicazione mediante i quali possono essere trasmesse e gestite le segnalazioni relative ad eventuali violazioni del Codice Etico in conformità alla disciplina del whistleblowing a tutela del soggetto segnalante.

I Destinatari possono segnalare in qualunque momento, anche in forma anonima, qualsiasi violazione, o sospetto di violazione, del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza della Società tramite l'indirizzo di posta elettronica certificato amministrazione@cert.ospedalesettime.it, ovvero mediante comunicazione cartacea con destinatario l'Organismo di Vigilanza da inviare a: S.A.A.P.A. Spa In Liquidazione, Via S. Cristina, 3, 10036 Settimo Torinese (TO) e sono vietate forme di ritorsione nei confronti del segnalante.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

CODICE COMPORTAMENTALE



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Premessa

La S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione (di seguito anche “la Società”), oltre ad essersi dotata di un Codice Etico in attuazione degli adempimenti e delle misure previste in adeguamento alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del citato Decreto, adotta anche il presente Codice Comportamentale, per dare fondamento alla prevenzione di ogni fenomeno corruttivo ai sensi della Legge n. 190/2012. Nella redazione del presente Codice, la Società si è ispirata al Codice Comportamentale dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si è altresì attenuta alla delibera 358 del 29 marzo 2017 dell’ANAC “Linee Guida per l’adozione dei codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”, ed alla più recente Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 “Linee guida in materia di Codici di Comportamento delle amministrazioni pubbliche”, nonché ispirata al Codice di Comportamento adottato dal socio ASL “Città di Torino”.

L’obiettivo primario è quello di consentire ai Destinatari di comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche connesse alla natura della Società (ovvero, società in controllo pubblico) e alle attività da essa svolte, diffondendo buone pratiche e valori, e creando allo stesso tempo un contesto sfavorevole alla corruzione, ribadendo con chiarezza l’insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide insieme a tutti i soggetti che a vario titolo ne fanno parte o con cui la Società collabora.

Il Codice Comportamentale, di seguito denominato “Codice”, definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i Destinatari sono tenuti ad osservare.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità della Società e del Codice

L’osservanza dei principi di comportamento di cui è costituito il presente Codice è di fondamentale importanza per la Società. al fine del pieno e legittimo esercizio delle sue funzioni, per il suo regolare funzionamento e per l’affidabilità della sua gestione. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni che esterni, alla Società.

Nel perseguire tale obiettivo, la Società (e con essa i destinatari del presente Codice):

- si impegna a far rispettare, al proprio interno e nei rapporti esterni, le leggi vigenti, combattendo ogni fenomeno corruttivo in tutte le sue possibili forme;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

-
- disapprova e condanna qualsiasi atto illecito e comunque scorretto (verso la comunità, le pubbliche autorità, i pazienti, gli utenti, i lavoratori, etc.);
 - predispone strumenti organizzativi volti a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sul rispetto di tali strumenti e sull'aggiornamento degli stessi;
 - assicura la piena trasparenza delle proprie azioni, impegnandosi a promuovere una competizione leale, nel mercato, secondo principi di legalità, lealtà e correttezza.

Il presente Codice si ispira ai valori etici che caratterizzano, in generale, il Servizio Sanitario Nazionale e, in particolare, la Società. Esprime i principi di comportamento che la Società riconosce come propri.

È strumento di definizione e sviluppo di comportamenti positivi degli operatori aziendali, basati sulla responsabilità e sulla consapevolezza individuali.

CAPO II – NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 2 - Ambito di applicazione e destinatari

I principi e le disposizioni del presente Codice Comportamentale costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano lo svolgimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell'ambiente del lavoro.

Le norme del presente Codice si applicano agli Organi Sociali, a tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con la Società ed a tutti coloro che operano per la Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, ed a prescindere dall'inquadramento giuslavoristico, inclusi i rapporti derivanti dal conferimento di incarichi di consulenza professionale ("Dipendenti") che li lega allo stesso. Il presente codice è altresì applicabile ad altre tipologie di collaboratori e consulenti dell'amministrazione con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, conferito a qualsiasi titolo, che agiscono a favore della Società ("Collaboratori"). Gli Organi Sociali (amministrativi e di controllo), i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti univocamente "Destinatari".

Tutti i Destinatari devono osservare e, per quanto di loro competenza, far osservare i principi contenuti nel presente Codice: in nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse della società potrà giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati e, in generale, con la normativa vigente.

Il Codice è portato a conoscenza sia dei Destinatari che dei terzi che ricevono incarichi dalla Società o che abbiano con essa rapporti, stabili o temporanei, attraverso la sua affissione nei



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

locali aziendali, la distribuzione cartacea, la pubblicazione sull'intranet aziendale e sul sito web aziendale.

Articolo 3 - Principi generali

Il Destinatario osserva la Costituzione e le leggi dello Stato, agendo con disciplina ed onorabilità, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'attività svolta dalla Società ed in particolare all'interesse pubblico che la stessa persegue, senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

Il Destinatario rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, ed agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Il Destinatario non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio; assicura la massima riservatezza di notizie ed informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne e più in generale dell'interesse della Società; evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Società; svolge le proprie funzioni per le sole finalità per le quali sono state conferite.

Il Destinatario esercita i propri compiti orientando l'azione della Società alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione delle risorse (specie se pubbliche) ai fini dello svolgimento delle attività sociali deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. I dipendenti non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongano nello svolgimento della propria funzione o del proprio incarico.

Anche in considerazione della specificità della mission aziendale, consistente nella tutela della salute individuale e collettiva, ciascun dipendente, in relazione al proprio ruolo, è chiamato a conformare il proprio comportamento ai seguenti ulteriori principi:

- a) priorità dell'interesse pubblico generale, che deve in ogni caso prevalere su quello particolare, sia esso pubblico o privato;
- b) collaborazione al perseguimento della *mission* aziendale, attraverso un contributo leale, pieno e responsabile;
- c) impegno costante per migliorare i livelli di professionalità e la qualità dei contributi offerti;
- d) impegno a creare un contesto organizzativo e professionale che agevoli lo svolgimento del proprio ruolo e di quello degli altri operatori aziendali;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

-
- e) cura dei beni aziendali;
 - f) tutela della riservatezza;
 - g) collaborazione e trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'utenza;
 - h) centralità del cittadino utente e dei suoi bisogni;
 - i) rispetto della persona e delle situazioni di sofferenza;
 - j) solidarietà, accoglienza, personalizzazione e umanizzazione dell'assistenza;
 - k) tracciabilità e semplificazione degli atti e dell'attività amministrativa;
 - l) tutela dell'immagine dell'amministrazione;
 - m) integrità, con conseguente divieto di sfruttare nella vita sociale la posizione pubblica ricoperta e obbligo di astensione nelle situazioni di conflitto di interesse.

In conformità ai suddetti principi il Destinatario, nel proprio agire quotidiano e in relazione al proprio ruolo, deve:

- a) considerare la centralità del cittadino utente nell'organizzazione e non mettere in atto azioni che possano privilegiare alcuni utenti a scapito di altri;
- b) impegnarsi al fine di garantire la massima accessibilità dell'utente ai servizi offerti dall'azienda (ad esempio avendo cura che le informazioni offerte ai cittadini siano aggiornate, i cartelli informativi siano leggibili, i distributori di numeri per regolare le code portino indicazione della prestazione cui si riferiscono, sia presente nelle sedi l'indicazione del responsabile del distretto e del servizio, ecc.);
- c) mettere in atto tutte le azioni volte alla tutela del cittadino utente, al fine di garantire la libertà di espressione nell'esplicitare il bisogno di salute, nel rispetto della propria cultura e religione;
- d) attenersi, nei rapporti con gli utenti, ai principi della solidarietà umana, dell'accoglienza e dell'umanizzazione dell'assistenza, in forza dei quali "la qualità dell'assistenza sanitaria dipende anche dalla persona che la presta".

Nei rapporti con i destinatari dell'attività sociale, il Destinatario assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'attività sociale o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

Il Destinatario dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 - Regali, compensi e altre utilità

Il Destinatario non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Il Destinatario non accetta, per sé o per altri, promesse e/o offerte indebite di denaro, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini nazionali.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il Destinatario non chiede, per sé o per altri, offerte indebite di denaro, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Il Destinatario non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, somme di denaro, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore.

Il Destinatario non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé, per la Società stessa o per terzi.

I regali e le altre utilità comunque ricevuti, fuori dai casi consentiti dal presente articolo (omaggi di uso commerciale o di modico valore), a cura dello stesso Destinatario cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione della Società per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

In ogni caso è necessario che i professionisti dell'area sanitaria e amministrativa rendano conoscibili attraverso apposite dichiarazioni le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere gli stessi nell'espletamento di attività inerenti alla propria funzione e che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione¹, ecc.

Qualora il dipendente riceva da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico nonché il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, ad Euro 150,00, anche sotto forma di sconto.

La Società invita i dirigenti, i responsabili di area e coloro che svolgono funzioni negoziali e di rappresentanza con soggetti privati ad adottare un comportamento conforme ai principi anticorruzione finalizzato ad escludere che gli stessi utilizzino la propria posizione per ottenere indebiti vantaggi (tra cui anche incarichi di collaborazione in società terze una volta terminato il rapporto con la Società).

¹ Determinazione A.N.AC. del 28 ottobre 2015, n. 12 – paragrafo "2.2.3. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni."



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità della Società, il Responsabile di ogni singolo ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo, tenendo informato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il Dipendente non accetta incarichi retribuiti di collaborazione da soggetti privati che, con riferimento al biennio precedente, siano stati fornitori della Società.

L'inosservanza delle disposizioni e delle procedure ivi contenute deve intendersi, fatte salve eventuali più gravi e diverse responsabilità, quale violazione del Codice e come tale viene perseguita.

Articolo 5 - Conflitto di interessi² e obbligo di astensione

Il Destinatario fa in modo che nessun rapporto intrattenuto in nome e per conto della Società sia influenzato da considerazioni di tipo personale o relazionale.

A titolo esemplificativo, costituiscono conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- a) utilizzo di poteri connessi all'incarico rivestito o alle funzioni esercitate, al fine di realizzare o tentare di perseguire interessi propri o di altri, confliggenti con gli interessi della Società e degli utenti;
- b) impiego di dati o di notizie acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni o per l'incarico rivestito, a vantaggio proprio o di altri e in contrasto con gli interessi della Società;
- c) partecipazione, palese od occulta ovvero diretta o indiretta, del dipendente o di suoi familiari o conviventi allo svolgimento di attività erogate all'azienda da soggetti terzi o comunque all'attività di soggetti terzi che risultano in relazione d'affari con la Società;
- d) espletamento della professione ovvero esercizio di attività con modalità tali da configurare una violazione delle norme preordinate a disciplinare l'esercizio libero professionale o comunque l'attività lavorativa in forma autonoma e che contrastino con gli interessi della Società;
- e) espletamento di altra attività extraistituzionale in contrasto con gli interessi della Società ed in carenza dell'autorizzazione, ove prescritta.

Nei casi previsti dal precedente capoverso, il Destinatario deve dare comunicazione per iscritto, precisando le ragioni che determinano l'obbligo di astensione, al Responsabile dell'area di appartenenza e, nel caso degli apicali, al Direttore Sanitario o al Liquidatore Procuratore Società, in relazione all'area di appartenenza.

La comunicazione al Responsabile deve essere inviata tempestivamente e comunque entro 10 giorni dal momento in cui l'interessato ravvisa la sussistenza del motivo di astensione e, in

² Il conflitto, in particolare, può essere: a. attuale, ovvero presente al momento dell'azione o decisione del soggetto tenuto al rispetto del Codice; b. potenziale, ovvero che potrà diventare attuale in un momento successivo; c. apparente, ovvero che può essere percepito dall'esterno come tale; d. diretto, ovvero che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice; e. indiretto, ovvero che attiene a entità o individui diversi dal soggetto tenuto al rispetto del Codice ma allo stesso collegati.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesetimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesetimo.it

www.ospedalesetimo.it

ogni caso, con anticipo adeguato rispetto alla decisione da assumere o alle attività da svolgere.

Il destinatario della comunicazione verifica l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle condizioni che determinano l'obbligo di astensione e adotta i conseguenti provvedimenti di competenza in tempo utile a non compromettere l'esercizio dell'attività in discorso.

L'astensione deve essere annotata, senza indicazione delle cause che l'hanno determinata, nella pratica e la relativa comunicazione deve essere trasmessa, in forma integrale, a cura del destinatario della comunicazione, al Responsabile per la prevenzione della corruzione che provvede alla tenuta del relativo archivio ed alla verifica sul rispetto dei tempi di presentazione delle dichiarazioni e sull'effettiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

La procedura di comunicazione, valutazione ed archiviazione dei casi di astensione definita nel presente articolo deve essere seguita anche nelle ulteriori ipotesi di conflitto di interesse previste da altre disposizioni normative (quale, a titolo di esempio, quella prevista dall'art. 6 bis della legge 241/1990), per le quali non siano definite diverse specifiche procedure.

L'obbligo di astensione previsto dal presente articolo si estende anche a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo.

L'RPCT e i componenti degli organi statutari che, in una determinata operazione della Società, siano portatori di interesse, proprio o di terzi, hanno l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al Collegio dei Liquidatori e/o ai Soci, fermo restando il più generale e rigoroso rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Articolo 6 - Prevenzione della corruzione

Il Destinatario rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella Società. In particolare, il Destinatario rispetta le prescrizioni contenute nel documento "Misure di prevenzione della corruzione integrative", presta la sua collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e segnala al proprio superiore gerarchico, oltre che al RPCT, eventuali situazioni di illecito nella Società di cui sia venuto a conoscenza nonché, eventualmente, all'OdV.

Articolo 7 - Trasparenza e tracciabilità

Il Destinatario assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alla Società secondo le disposizioni normative vigenti nonché secondo le misure integrative in materia anticorruzione e di trasparenza adottate dalla Società, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai Destinatari deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità e la verifica ex post delle operazioni svolte.

Articolo 8 - Comportamento nei rapporti privati

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, il Destinatario non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nella Società per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine della Società.

Il Destinatario inoltre non anticipa contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini dell'ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale né non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi.

Durante i periodi di malattia, il dipendente non assume comportamenti che non solo possano ritardare il recupero psicofisico ma che risultino incompatibili o inopportuni rispetto allo stato di malattia in corso.

Se tali comportamenti (ad es. attività ludiche, sportive, ecc.) sono oggetto di diffusione pubblica tramite i *social networks* o altri mezzi di diffusione, si configurano di particolare gravità.

Al di fuori dei luoghi di lavoro e degli orari di lavoro, è fatto divieto al dipendente di utilizzare divise ed indumenti forniti dalla Società al personale.

Articolo 9 - Comportamento in servizio

Fermo restando il rispetto dei termini di legge e delle procedure interne adottate dalla Società, il dipendente, salvo giustificato motivo, non adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

Il personale deve rispettare l'orario di servizio stabilito dal Contratto Collettivo di riferimento nonché dalle disposizioni impartite dalla Società in materia di presenza in servizio; le timbrature provano l'effettiva presenza in servizio e le relative attestazioni sono rilevanti sia ai fini della regolarità del servizio prestato che ai fini della retribuzione.

A tal fine, fatte salve eventuali eccezioni espressamente previste ed autorizzate, ciascun dipendente è tenuto a:

- a) attestare fedelmente e personalmente la propria presenza in servizio, timbrando regolarmente le entrate e le uscite, inclusa la pausa pranzo, fatte salve, per quest'ultima, le eccezioni espressamente previste da specifiche disposizioni;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

-
- b) effettuare la timbratura presso la timbratrice più vicina alla propria sede di lavoro esclusiva o prevalente;
 - c) regolarizzare, nei termini e secondo le modalità prescritte dalle disposizioni aziendali, le omesse timbrature, incluse quelle relative alla pausa mensa;
 - d) non assentarsi dalla sede di lavoro senza la preventiva autorizzazione;
 - e) nel caso di uscite per servizio, i dipendenti che espletano la propria attività lavorativa all'esterno si attengono alle modalità di autorizzazione definite dalla Società;
 - f) durante le attività esterne, ai dipendenti è categoricamente vietato dedicarsi ad attività di qualunque genere non strettamente correlate con finalità non lavorative.

Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio ed i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dalla Società.

Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto della Società, messi a sua disposizione, soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

I Destinatari, nelle attività di comunicazione sia interna che esterna, osservano e rispettano le regole predisposte dalla Società e definite in apposita documentazione aziendale.

Articolo 10 – Attività connesse al servizio

Ogni Dipendente si prende cura degli spazi, del materiale e delle attrezzature in dotazione alla struttura di appartenenza, e, compatibilmente col ruolo e la posizione ricoperta, garantisce il corretto impiego delle risorse aziendali (strutturali, umane, materiali ed attrezzature) al fine di fornire risposte professionali ed assistenziali finalizzate all'economicità, all'efficacia ed efficienza, evitando ogni forma di spreco e/o di abuso nell'utilizzo delle risorse.

In tale ottica, il dipendente si attiene alle disposizioni aziendali in materia, e, in particolare alle norme relative all'utilizzo delle risorse aziendali, inclusi il telefono aziendale, gli strumenti informatici e di comunicazione informativa (internet e posta elettronica), i mezzi aziendali e in materia di utilizzo dell'auto propria per ragioni di servizio.

È fatto obbligo di osservare le disposizioni aziendali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di smaltimento degli stessi.

Considerato il fondamentale ruolo della Società quale struttura erogatrice di prestazioni tese al recupero e valorizzazione della salute, tutto il personale dipendente, nonché coloro i quali, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all'interno della struttura aziendale, sono tenuti al rispetto del divieto di fumo previsto dalla vigente normativa di carattere sia nazionale che aziendale. Inoltre, il personale deve astenersi dal prestare la propria opera sotto l'effetto di



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

sostanze alcoliche o stupefacenti, nonché consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

I Destinatari devono, inoltre, mettere in atto un comportamento finalizzato a prevenire incidenti critici e/o errori, attraverso il rispetto delle procedure aziendali in materia di tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine, sono, in particolare, tenuti a rispettare le norme sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e a conoscere i sistemi aziendali per la gestione dei rischi contenuti nel Documento di Valutazione dei Rischi e adeguare ad essi il proprio comportamento. Qualora si verificano eventi sentinella, il personale mette in atto le procedure aziendali senza indugio e senza assumere comportamenti opportunistici, finalizzati ad attenuare o correggere gli effetti avversi derivanti dalle proprie azioni.

Articolo 10 bis – Erogazione delle prestazioni sanitarie e attività assistenziali

Tutto il personale a diretto contatto con il pubblico presta particolare attenzione alla cura della propria persona. Il personale sanitario è tenuto ad indossare la divisa che gli è fornita dalla Società e presta particolare attenzione all'ordine ed alla pulizia della stessa.

Il professionista sanitario eroga le prestazioni sanitarie di competenza e svolge tutte le correlate attività con rigore professionale e attenzione, adottando un approccio con i pazienti ed i loro familiari improntato alla cortesia, educazione e disponibilità e tenendo conto, per quanto possibile, anche della realtà sociale nonché economico-culturale degli stessi.

In particolare, ogni professionista sanitario, secondo le proprie competenze:

- a) eroga le prestazioni in maniera trasparente ed efficiente, senza indurre i propri assistiti a rivolgersi ad altre strutture per interesse personale e senza ritardare attività di servizio per ottenere benefit o regali dagli utenti;
- b) gestisce le proprie attività senza concedere impropri trattamenti di favore a parenti, amici, colleghi e conoscenti;
- c) gestisce, per quanto di propria competenza, in maniera trasparente le priorità di accesso al ricovero o ad altra prestazione, senza favorire impropriamente il paziente conosciuto anziché il più urgente;
- d) rilascia con chiarezza e semplicità le informazioni necessarie a pazienti e loro familiari, evitando di dare risposte poco chiare per mascherare inefficienze o abusi e senza trattare come riservate informazioni e procedure d'ufficio al fine di evitare prestazioni più impegnative;
- e) compila e controlla con attenzione e nel rispetto delle norme di riferimento, cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
- f) garantisce, nell'ambito delle proprie funzioni, il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza ai pazienti;
- g) prescrive farmaci ed altri presidi ed ausili sanitari nel rispetto dell'obbligo di appropriatezza, assicurandosi che la prescrizione sia supportata da indicazioni di



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

documentata efficacia e comunque evitandola se non è ancora chiaro il relativo beneficio, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle cure compassionevoli;

- h) rifiuta corrispettivi di qualsivoglia natura che possano interferire con decisioni di cui i pazienti sarebbero destinatari non informati;
- i) dichiara le situazioni di conflitto di interessi, riguardanti aspetti economici e di altra natura, che possano manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostica-terapeutica e nella divulgazione scientifica;
- j) conosce e rispetta i regolamenti, le procedure e le indicazioni operative aziendali comprese quelle reperibili sul portale aziendale e si attiene alle stesse, in particolare per quanto riguarda obblighi di segnalazione/certificazione/redazione documenti e azioni conseguenti (es: eventi sentinella, *incident reporting*, certificati malattia, DEM, ...).

Articolo 11- Comportamento con gli informatori e gli agenti

Nei confronti degli informatori e agenti di aziende produttrici/distributrici che propongono la vendita o illustrano l'utilizzo di beni afferenti al settore sanitario (farmaci, dispositivi medici, strumenti, software, ecc..), il Dipendente limita i contatti personali a quelli strettamente indispensabili e si attiene al rispetto delle leggi e delle altre normative vigenti.

In particolare, nei rapporti con tali soggetti, i dipendenti si attengono alle specifiche procedure adottate dalla Società, evitando di offrire, dare, cercare o accettare benefit impropri che possono essere ragionevolmente interpretati come una modalità per influenzare comportamenti prescrittivi od altri momenti decisionali e/o valutativi.

Articolo 12 – Esercizio della libera professione

L'esercizio dell'attività professionale deve essere autorizzato dalla Società e svolta nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia; non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali della Società e deve essere organizzata in modo tale da garantire il prioritario svolgimento dell'attività istituzionale nonché la funzionalità dei servizi.

I soggetti che esercitano attività libero professionale devono tenere separata e distinta tale attività da quella istituzionale nei tempi e nella durata; deve essere rispettato, in via prioritaria, l'orario di lavoro istituzionale e lo svolgimento dell'attività in regime di libera professione non deve ritardare, intralciare o condizionare l'attività istituzionale, con particolare attenzione al fenomeno dello sviamento dei pazienti verso l'attività in regime di libera professione a discapito e/o in sostituzione dell'attività istituzionale.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

La Società vigila sul corretto svolgimento dell'attività libero professionale, in particolare per quanto attiene alla libera scelta dell'assistito, al rispetto del corretto rapporto fra volumi di attività istituzionale e libero professionale e alla corretta e trasparente informazione al paziente.

Articolo 13 - Rapporti con l'utenza interna ed esterna

Il Destinatario rispetta le disposizioni di legge e della Società circa l'esposizione in modo visibile del *badge* o di altro supporto identificativo messo a disposizione dalla Società, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti.

Il Destinatario opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato all'ufficio competente della medesima Società.

Il Destinatario, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche (ove applicabile), il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dalla Società, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della Società.

Nel fornire le risposte alle varie istanze formulate, il dipendente deve essere chiaro ed esaustivo; se l'istanza è formulata in via telematica il dipendente si impegna ad utilizzare lo stesso strumento con cui è stata inoltrata la domanda, provvedendo ad istruire la risposta con tempistiche rispondenti al tenore del quesito e comunque adeguate agli standard di efficienza. Devono inoltre essere sempre evidenziati tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile della risposta.

Il Dipendente che opera a contatto con il pubblico (URP, front office, etc.) deve mantenere specifici comportamenti:

- a) orientati all'ascolto e alla comprensione della richiesta espressa dall'utente;
- b) corretti e rispettosi, che prescindano dall'espressione e dall'atteggiamento della controparte;
- c) puntuali ed efficienti, con particolare riferimento alla gestione dei diritti di informazione, all'accesso agli atti e alla trasmissione sollecitata delle segnalazioni di disservizi;
- d) orientati alla risoluzione dei problemi e dei conflitti, al fine di agevolare la fruizione dei servizi offerti, anche attraverso l'informazione sulle disposizioni normative e amministrative e sull'organizzazione e compiti dell'Azienda.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Il Dipendente presta collaborazione agli operatori dell'URP al fine di favorire la rapida risoluzione dei problemi e dei conflitti e di rispondere in modo esauriente e tempestivo ad eventuali reclami pervenuti da parte dei cittadini.

Come anzidetto, il Destinatario non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio o all'attività svolta nell'interesse della Società, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni sociali, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della Società.

Il Destinatario osserva il segreto circa le informazioni confidenziali della Società e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, anche fuori dell'orario di lavoro, agisce in modo da non pregiudicare gli interessi della Società o a nuocere alla sua immagine.

Articolo 14 – Contrattualistica e attività negoziali

I Destinatari nelle attività di cui al presente articolo sono chiamati ad agire secondo il principio dell'ottenimento del massimo vantaggio per la Società nel perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto del principio di libera concorrenza nello svolgimento delle gare pubbliche, oltre che della piena legalità. A tal fine è precluso l'inserimento, nei capitolati di gara, di speciali caratteristiche tecniche non oggettivamente giustificate³.

In tal senso, si ribadisce, anche nelle attività di cui al presente articolo, il divieto di chiedere e/o accettare *benefit* impropri per uso privato, quali, a titolo esemplificativo:

- eccedenze di fornitura conseguenti ad acquisti;
- campioni gratuiti di beni in quantità superiore a quanto previsto dalla normativa o da specifiche procedure aziendali;
- doni che, seppur presentati con valore al di sotto della soglia consentita, siano percepiti dal ricevente di valore superiore e/o siano elargiti con ricorrenza;
- comodati d'uso e valutazioni in prova che non siano stati autorizzati dalla direzione aziendale e il cui impiego non sia pertinente alle funzioni svolte dal soggetto e/o dalla unità operativa presso cui lo stesso è incardinato;
- benefici economici a qualunque titolo derivanti dall'instaurarsi di relazioni extra ufficio.

Pertanto, in sede contrattuale, è richiesto ai singoli fornitori e/o appaltatori espresso impegno a condividere e a rispettare i principi sopra enunciati

³ Si rinvia alla Determinazione A.N.AC. n. 831/2016 (PNA 2016) per il settore degli acquisti.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

Articolo 15 - Rapporti con le istituzioni

I rapporti della Società nei confronti delle istituzioni pubbliche locali, nazionali, nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale od internazionale ("Pubblici Funzionari") sono intrattenuti unicamente da personale a ciò delegato e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.

Articolo 16 - Disposizioni particolari per i Dirigenti

Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente Codice, le norme del presente articolo si applicano ai Dirigenti e ai componenti dell'organo amministrativo, laddove applicabili.

Costoro svolgono con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguono gli obiettivi assegnati e adottano un comportamento organizzativo adeguato all'assolvimento dell'incarico.

In particolare, le predette figure:

- promuovono la conoscenza e la massima diffusione dei contenuti del Codice presso coloro che operano nelle aree di afferenza;
- assicurano, intervenendo anche nella programmazione annuale⁴, la formazione continua in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità;
- attivano tempestivamente il procedimento disciplinare in caso di accertate violazioni del presente Codice;
- rispettano in prima persona, e vigilano sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, incarichi di lavoro e cumulo di incarichi da parte dei soggetti operanti presso l'ente e tengano conto degli esiti della vigilanza ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni e dei possibili conflitti di interessi;
- assolvono tempestivamente agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 13 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁵, entro e non oltre

⁴ Cfr. L. n.190 del 6 novembre 2012.

⁵ D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n.129 del 4-6-2013) Comma 3 dell'art. 13 : "Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

dieci giorni dal conferimento dell'incarico, nonché all'aggiornamento – preferibilmente a cadenza annuale - della comunicazione relativa a partecipazioni azionarie e ad altri interessi finanziari, che possono porre il dirigente medesimo in posizione di conflitto di interessi;

- predispongono adeguati mezzi di comunicazione affinché i dipendenti, assenti per ragioni di salute, che abbiano legittima esigenza di allontanarsi dal proprio domicilio, possano informare l'ufficio di appartenenza di tale circostanza attraverso una utenza telefonica o indirizzo di posta elettronica, esclusivamente dedicati alle comunicazioni relative a eventuali allontanamenti dal domicilio;
- adottano, o contribuiscono ad adottare, le misure necessarie per proteggere l'integrità fisica e psicologica delle persone, impegnandosi a mantenere ambienti e climi di lavoro sicuri e salubri in conformità alla normativa vigente nazionale e internazionale;
- segnalano tempestivamente le infrazioni di cui vengano a conoscenza, prestando la propria collaborazione quando richiesta, e provvedono ad informare il soggetto gerarchicamente superiore delle eventuali situazioni che necessitano di una tempestiva denuncia alle Autorità competenti;
- adottano ogni cautela di legge nel caso in cui riceva segnalazioni di illeciti, affinché il segnalante sia tutelato ai sensi dell'art. 54 bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" e che siano previste forme di tutela da misure discriminatorie dirette o indirette anche per i testimoni.

Il rispetto del presente Codice, nonché il corretto esercizio della vigilanza sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi in esso previsti costituisce uno dei criteri di misurazione e valutazione della performance del dirigente.

Articolo 17 - Comportamento in caso di procedimenti penali

Al fine di tutelare l'immagine di imparzialità della Società e consentirle di adottare tutti gli opportuni provvedimenti finalizzati a realizzare tale scopo, tutti coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro con la stessa, a prescindere dall'inquadramento giuslavoristico, e vengano a conoscenza o sospettino che siano in corso delle indagini sulla propria persona sono tenuti a segnalare immediatamente tale circostanza alla Società.

Ai fini della predetta segnalazione le indagini devono avere ad oggetto fatti di natura corruttiva a lui attribuibili verificatisi non solo nell'ufficio in cui al momento il dipendente presta servizio, ma anche in altri uffici dell'amministrazione o in una diversa amministrazione.

Per fatti di natura corruttiva si intendono espressamente le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale nonché per gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.

o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge."



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

CAPO III – CONTROLLI E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Articolo 18 - Vigilanza, monitoraggio ed attività formative

Vigilano sull'applicazione del presente Codice Comportamentale il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nominato ai sensi della Legge n. 190 del 2012, nonché il Liquidatore Procuratore ed i Responsabili delle singole aree di attività, secondo l'organigramma interno, quali soggetti chiamati all'osservanza dei principi in materia di contrasto al fenomeno corruttivo.

Il RPCT cura la diffusione della conoscenza del presente Codice Comportamentale nella Società, la pubblicazione sul sito istituzionale.

Inoltre, i responsabili delle singole aree predispongono, con cadenza almeno annuale, una relazione da consegnare al Collegio dei Liquidatori e al RPCT, nella quale viene dato atto dei procedimenti disciplinari attivati e delle sanzioni eventualmente irrogate, nonché delle segnalazioni relative a condotte illecite e/o fatti o illegalità nel rispetto della riservatezza.

Al personale delle Società sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice Comportamentale, nonché un aggiornamento ogni qualvolta vengano apportate modifiche al presente Codice.

Articolo 19 - Responsabilità e sanzioni conseguenti alla violazione dei doveri del Codice

L'osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile.

L'irrogazione delle sanzioni, sentito il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ove del caso, spetta al Liquidatore Procuratore, quale soggetto titolare del potere disciplinare.

Ove la condotta in violazione dei principi del presente Codice sia riferibile al Collegio dei Liquidatori, l'autore della segnalazione indirizzerà la stessa, anche eventualmente per il tramite del RPCT, all'Assemblea dei Soci, lasciando a tale organo destinatario della segnalazione l'onere di assumere i relativi provvedimenti.

In ogni caso, dovrà essere garantita la massima tutela alla persona che, fuori dai casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denunci ai soggetti preposti, illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata per ogni singolo caso con riguardo alla gravità del



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivato al decoro o al prestigio della Società.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai Contratti Collettivi Nazionali applicabili ai dipendenti e dirigenti della Società indicate anche nel Sistema Sanzionatorio e Disciplinare allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Articolo 20 - Disposizioni finali e abrogazioni.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, avvalendosi del supporto della struttura preposta alla comunicazione, cura la più ampia diffusione del presente Codice, pubblicandolo sul sito internet della Società e nella rete intranet aziendale.

L'Amministrazione del Personale invia a tutto il personale (dipendente, convenzionato o titolare di incarico di collaborazione o di consulenza), a mezzo di messaggio inserito nel campo note del cedolino stipendiale (per il personale dipendente e convenzionato) ovvero a mezzo e-mail, il *link* di collegamento al Codice di comportamento pubblicato.

Il Codice di comportamento viene altresì trasmesso o consegnato al personale interessato all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, dell'affidamento dell'incarico o della consulenza, a cura del Direttore del personale o del Direttore Amministrativo.

Il Direttore del personale o il Direttore Amministrativo, all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro o dell'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere, per accettazione, agli interessati copia del presente codice di comportamento e provvede alla conservazione della dichiarazione di presa d'atto sottoscritta dal soggetto tenuto a osservare il presente Codice.

Analoga procedura di diffusione e di conservazione del documento di accettazione si applica, all'atto della stipula del contratto (in senso lato, ex art. 1321 Codice civile), a cura delle strutture aziendali responsabili della stipula di contratti con soggetti esterni, nei confronti delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore della Società.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza propone le azioni di formazione del personale in materia di Codice di comportamento nell'ambito dei programmi formativi correlati alla prevenzione della corruzione, nell'ambito del piano della formazione annuale dedicata.

I Dirigenti, nell'ambito dei propri compiti di gestione delle risorse umane, sensibilizzano il personale a loro afferente alla conoscenza ed al rispetto del Codice di Comportamento.

ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE e DEI RELATIVI RESPONSABILI
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macroinibanglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Referimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento				
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 10, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012. (MOG 23) (Link alla sotto-sezione <u>Altri contenuti/Anticorruzione</u>)	Annuale				
	Atti generali	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statali pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
					Atti amministrativi generali	Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante ecc.)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
					Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice di condotta e codice etico	Codice di condotta e codice etico	Temporaneo			
						Art. 13, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
								Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
										Curriculum vitae	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
										Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
										Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)									
Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)									

ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RELATIVI RESPONSABILITÀ
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1.1. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito	1) certificazione concernente attività reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri , titolarità di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministrazione o di sindaco di società, con l'ipotesi della formula "sui mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
				Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2.1. n. 441/1982	2) copie dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	
				Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) stato patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi	Annuale	
				Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	4) Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	
				Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) Curriculum vitae	Nessuno	
				Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	6) Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione della carica	Nessuno	
				Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	7) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	
				Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	8) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	
				Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	9) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	

ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RELATIVI RESPONSABILI
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, collega la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Riferimento normativo	Documentazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
				Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 se non attribuita a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art. 14, co. 2) (documentazione da pubblicare sul sito web)	1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno
				Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima assunzione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Previsione sanzionatoria a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, partecipazioni, società, associazioni, enti, ecc.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Articolazione degli uffici			Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione delle direzioni/uffici e relative articolazioni in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società o dell'ente, mediante l'organizzazione a analitiche.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 13, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare sotto forma di organigrammi, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Noni dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Telefono e posta elettronica	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificate, delle quali il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
						Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali	
						1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	
						2) oggetto della prestazione	

ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RELATIVI RESPONSABILI
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di collaborazione, consulenze professionali (da pubblicare in tabelle)	<p>3) ragione dell'incarico</p> <p>4) durata dell'incarico</p> <p>5) curriculum vitae del soggetto incaricato</p> <p>6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari</p> <p>7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura</p> <p>Per ciascun titolare di incarico: Sintesi dei dati del contratto (quelli della scheda, durata, oggetto dell'incarico)</p> <p>Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo</p> <p>Compensi e missioni ricevute</p> <p>Assunzione dell'incarico (con specificazione delle eventuali componenti variabili e legate alla tempistica)</p> <p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</p> <p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</p> <p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spontanei</p>	<p>Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>
		DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di direttore generale (da pubblicare in tabelle)	<p>1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'opposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»</p> <p>[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventuale evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]</p>	<p>Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).</p>

ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RELATIVI RESPONSABILI
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/soietà trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo esposti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge, non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventuale evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo esposti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge, non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventuale evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico
				Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	3) informazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente o copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventuale evidenza del mancato consenso)]	3) informazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente o copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventuale evidenza del mancato consenso)]	Annuale
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
				Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli ammontamenti percepiti a carico della finanza pubblica	Ammontare complessivo degli ammontamenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale
				Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013	Provvedimenti emendati a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico di direttore generale	Provvedimenti emendati a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico di direttore generale	Annuale (non oltre il 30 marzo)
				Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Stipendi dei dati del contratto (quali dati della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Stipendi dei dati del contratto (quali dati della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili, inaspettate, inopere di viaggio di servizio e missioni pagate con fondi pubblici)	Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili, inaspettate, inopere di viaggio di servizio e missioni pagate con fondi pubblici)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. g) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi percepiti	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi percepiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				

ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RELATIVI RESPONSABILI
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, collega la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione (livello 1) (Macroattività)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di inotferibilità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
				Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Annunciare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)
				Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			
				Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico e del mandato elettivo	Nessuno
				Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno
				Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno
				Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno
				Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compiti a cariche/incarichi	Nessuno
				Art. 14, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno
	Dirigenti cessati	DIREZIONE ANM.VA	REFERENTE ICT	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	1) copie delle autorizzazioni del rogato o del rogato riprodotto riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER DIRETTORE GENERALE 2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro reddituale successivo al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: fondo eventualmente evidenza del mancato consenso) (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ent, la pubblicazione dei dati sensibili) (SOLO PER DIRETTORE GENERALE) 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima anteazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: fondo eventualmente evidenza del mancato consenso)] (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
	Donazione organica			Art. 16, c. 1 c art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale in servizio	Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 16, c. 2, c art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RELATIVI RESPONSABILI
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/Società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Tassi di assenza			Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Comunicazione collettiva	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Comunicazione collettiva	Contenuto nazionale di categoria di riferimento del personale della società e dell'ente	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Selezione del personale	Reclutamento del personale	Comunicazione integrativa	REFERENTE ICT	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della comunicazione integrativa	Annuale
		DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. b) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 c.5, d.lgs. 175/2016	Criteri e modalità	Provvedimenti/compulamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Performance	Ammontare complessivo dei premi	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Premialità	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società associate. (da pubblicare in formato tabella)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT			Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente 3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RELATIVI RESPONSABILI
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti di quello previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello I (Macrofamiglia)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Riferimento normativo	Descrizione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	
Enti controllati	Società partecipate	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
						5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spartimate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
						6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
						7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
						Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di inconfidenzialità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
						Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
						Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
						Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e nazionalizzazione societaria delle partecipazioni	Provvedimenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
						Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
						Per ciascuno degli enti:		
						1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
						2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente	Enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spartimate	(da pubblicare in tabelle)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						

ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RELATIVI RESPONSABILI
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Riferimento normativo	Desolmissione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Attività e procedimenti	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Rappresentazione grafica	7) incarichi di amministrazione dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		8) incarichi di amministrazione di una delle cause di inconfutabilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		9) Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
				Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		10) Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		11) Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/enti e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		12) Per ciascuna tipologia di procedimento:	
				Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di infrazione della normativa concernente il servizio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					

ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RELATIVI RESPONSABILI
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello I (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
				Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, e tempi previsti per la sua attivazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale su cui viene applicata la ritenuta d'acconto, applicata su base mensile, e l'importo dell'operazione; Per i procedimenti ad istanza di parte:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fee-simile per le autocertificazioni	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. ch), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e e-mail di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012; Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	Temporaneo
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare					Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio e fornitura, Importo delle somme liquidate	Temporaneo
				Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac n. 39/2016)		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio e fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei Lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti). Per ciascuna procedura:	Temporaneo
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, l. 2, c. 3, d.lgs. n. 50/2016), Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RELATIVI RESPONSABILI Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013	Bandi di gara e contratti			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	AVVISI e bandi - Avviso art. 19, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; Avviso di indagine di mercato art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC; Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC; Bandi ed avvisi art. 36, c. 9, d.lgs. n. 50/2016; Bandi ed avvisi art. 73, c. 1, e 4, d.lgs. n. 50/2016; Bandi ed avvisi art. 127, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; Avviso periodico indicativo art. 127, c. 2, d.lgs. n. 50/2016; Avviso relativo all'uso della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi art. 153, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; Avviso di aggiudicazione art. 153, c. 2, d.lgs. n. 50/2016; Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara art. 171, c. 1 e 8, d.lgs. n. 50/2016;	Temporaneo
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sul risultato della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati art. 36, c. 2, d.lgs. n. 50/2016; Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso art. 141, d.lgs. n. 50/2016; Avvisi relativi l'uso della procedura art. 141, d.lgs. n. 50/2016;	Temporaneo	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016.	Temporaneo	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specificità dell'affidamento, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie art. 153, c. 10, d.lgs. n. 50/2016; tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di forniture art. 157, c. 3, d.lgs. n. 50/2016;	Temporaneo	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Provvvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Temporaneo
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'istio delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Temporaneo
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'istio delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Temporaneo
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'istio delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Temporaneo

ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RELATIVI RESPONSABILI
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Temporaneo
				Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Temporaneo
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti ai termini della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti ai termini della loro esecuzione	Temporaneo
	Criteri e modalità			Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono affidarsi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, genere e importo superiore a mille euro.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici				Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
						Per ciascun atto:	
				Art. 27, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 27, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 27, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 27, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 33/2013		4) rinvio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria e della concessione della	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 27, c. 1, lett. e) d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 27, c. 1, lett. f) d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto sollecitato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 27, c. 1, lett. g) d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato beneficiario (se fornito tabulare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabulare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RELATIVI RESPONSABILI
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Referimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Bilanci	Bilancio	REFERENTE CONTABILITA'	REFERENTE ICT	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in formati integrati e semplificati, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)
	Prevedimenti			Art. 19, co. 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016		Prevedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Temporaneo
	Patrimonio immobiliare	REFERENTE CONTABILITA'	REFERENTE ICT	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Prevedimenti/contatti in cui le società in controllo pubblico esamino il concreto perseguimento degli obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissate dalla p.a. socie	Temporaneo
	Canoni di locazione o affitto			Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, nei particolari canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari addebitamento, mobilitazione, rimborsi di	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OTV	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Organo di controllo che svolge le funzioni di OTV	Nonimpartivi	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.
	Organi di revisione amministrativa e contabile				Rilievi dagli organi di revisione amministrativa e contabile	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Conte dei conti	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recapiti ripresentati l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Carta dei servizi e standard di qualità			Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni o dei concessionari di servizio pubblico al fine di	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RELATIVI RESPONSABILI
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Servizi erogati	Class action	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Sanzioni di definizione del giudizio Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Temporaneo Temporaneo
	Costi contabilizzati			Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, su finali che intermedî e il relativo andamento nel tempo	Annuale (ex art. 5, d.lgs. n. 33/2013)
	Liste di attesa	DIREZIONE SANTARIA	REFERENTE ICT	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende o strutture pubbliche o private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Servizi in rete			Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Resultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Temporaneo
Pagamenti	Dati sui pagamenti			Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche)	Dati sui pagamenti pubblicare in tabelle	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti			Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione)	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					Annotare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annotare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RELATIVI RESPONSABILI
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Opere pubbliche	Att. di programmazione delle opere pubbliche			Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Att. di programmazione delle opere pubbliche	Att. di programmazione delle opere pubbliche (70% alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti")	Temporaneo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche			Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni ambientali				Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
						Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
						1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli idrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, i monumenti, i beni culturali, i siti storici, i paesaggi, i siti di interesse scientifico, ecc.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
						2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni ed i rifiuti, anche quelli radionuclidi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
						3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione in senso specifico): art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005	Misure di protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

NON CONTENUTI

ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RELATIVI RESPONSABILI
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/Società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento		
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione anticorruzione 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la comunicazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
					Stato della salute e della sicurezza umana			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
					Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013			Annuale
					Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo
					Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012			Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)
					Atti di accertamento delle violazioni	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013			Temporaneo
					Accesso civico "semplificato" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis l. 241/90			Temporaneo
					Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo
					Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obblighi di pubblicazione	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo
					Registro degli accessi	Linee guida Ance FOIA (del. 13/09/2016)			Semestrale

ALLEGATO 2) alle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello - SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RELATIVI RESPONSABILI
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile della comunicazione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, mezzadati e banche dati	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, mezzadati e delle banche dati	Catalogo dei dati dei mercanti definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it , e.c.	Temporaneo
Altri contenuti	Dati ulteriori	DIREZIONE AMM.VA	REFERENTE ICT	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Regolamenti Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla avvalorazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Avogadro tribunaria Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed enti non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate.	Annuale

REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D. Lgs. 231/2001

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231 Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	<p><u>Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico</u></p> <p>1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	Art. 316-bis C.p.	Fino a 500 Da 200 a 600 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
	<p><u>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico</u></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p> <p>2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale</p>	Art. 316-ter C.p.	Fino a 500 Da 200 a 600 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	<p>sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p> <p><u>Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico</u></p> <p>1. Chiunque con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:</p> <p>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.</p> <p>2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p> <p>3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p>	Art. 640, comma 2, n.1 C.p.	Fino a 500 Da 200 a 600 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o delle Comunità europee.	<p><u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</u></p> <p>1. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	Art. 640-bis C.p.	Fino a 500 Da 200 a 600 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>L. 231 dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</p>	<p><u>Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico</u> 1. Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. 4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e al terzo o un'altra circostanza aggravante.</p>	<p>Art. 640-ter C.p.</p>	<p>Fino a 500 Da 200 a 600 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 929.400,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato,</p>	<p><u>Frode nelle pubbliche forniture</u> Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente (Art. 355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture: Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di</p>	<p>Art. 356 C.p.</p>	<p>Fino a 500 Da 200 a 600 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 929.400,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231 di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	<p>pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.</p> <p>La pena è aumentata se la fornitura concerne:</p> <ol style="list-style-type: none"> sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; cose od opere destinate ad avviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. <p>Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.)</p>				
	<p><u>Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.</u></p> <p><u>Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo</u> (Frode in agricoltura)</p> <ol style="list-style-type: none"> Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per se o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote 	<p>Articolo 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898</p>	<p>Fino a 500</p> <p>Da 200 a 600 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità</p>	<p>Min. 25.800,00</p> <p>Max. 929.400,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la P.A, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>razionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p>				
Art. 24-bis	<p><u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p>	Art. 491-bis C.p.	Da 100 a 400	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<p><u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><u>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</u> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.</p>	Art. 491-bis C.p. Art. 476 C.p.	Da 100 a 400	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 24-bis	<p><u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><u>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative</u></p>	Art. 491-bis C.p. Art. 477 C.p.	Da 100 a 400	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231 Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p><u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><u>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti</u> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p><u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><u>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</u> Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui</p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 478 C.p.</p>	<p>Da 100 a 400</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
		<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 479 C.p.</p>	<p>Da 100 a 400</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<p>ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.</p> <p><u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><u>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative</u> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.</p> <p><u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><u>Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.</u> Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.</p> <p><u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico</p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 480 C.p.</p>	<p>Da 100 a 400</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
		<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 481 C.p.</p>	<p>Da 100 a 400</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
			<p>Da 100 a 400</p>	<p>Min. 25.800,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231					
Art. 24-bis	avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	Art. 491-bis C.p.		Max. 619.600,00	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<p><u>Falsità materiale commessa dal privato</u> Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p> <p><u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><u>Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico</u> Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p> <p><u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><u>Falsità in registri e notificazioni</u> Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.</p> <p><u>Documenti informatici</u></p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 482 C.p.</p>	<p>Da 100 a 400</p> <p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	
		Art. 491-bis C.p.	Da 100 a 400	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
		Art. 483 C.p.			<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
		Art. 491-bis C.p.	Da 100 a 400	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
		Art. 484 C.p.			<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
					<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><u>Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico</u> Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.</p> <p><u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><u>Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali</u> Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.</p> <p><u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><u>Uso di atto falso</u> 1. Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. 2. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al</p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 487 C.p.</p>	<p>Da 100 a 400</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<p>amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
		<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 488 C.p.</p>	<p>Da 100 a 400</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
		<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 489 C.p.</p>	<p>Da 100 a 400</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 24-bis L. 231 Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<p>fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.</p> <p><u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><u>Suppressione, distruzione e occultamento di atti veri</u> 1. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. 2. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.</p> <p><u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><u>Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti</u> Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.</p> <p><u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><u>Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico</u></p>	<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 490 C.p.</p>	<p>Da 100 a 400</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
		<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 492 C.p.</p>	<p>Da 100 a 400</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
		<p>Art. 491-bis C.p.</p> <p>Art. 493 C.p.</p>	<p>Da 100 a 400</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 24-bis</p> <p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</p>	<p>Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.</p> <p><u>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</u></p> <p>1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio</p> <p><u>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</u></p>	<p>Art. 615-ter C.p.</p>	<p>Da 100 a 500</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 774.500,00</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	
	<p><u>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</u></p>		<p>Da 100 a 300</p>	<p>Min. 25.800,00</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato 	

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. 2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.	Art. 615-quater C.p.		Max. 464.700,00	• Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 24-bis	<u>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</u> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.	Art. 615-quinquies C.p.	Da 100 a 300	Min. 25.800,00 Max. 464.700,00	• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 24-bis	<u>Interettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</u> 1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.	Art. 617-quater C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<p>3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p> <p><u>Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</u></p> <p>1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p> <p><u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</u></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>(art. 635 C.p.) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la</p>	Art. 617- quinquies C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
		Art. 635-bis C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<p>multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)</p> <p><u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico comunque di pubblica utilità</u></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p><u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</u></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p><u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</u></p> <p>1. Se il fatto di cui all'articolo 635-ter è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno</p>	Art. 635-ter C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
		Art. 635-ter C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
		Art. 635-quinquies C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 24-bis	<p>a quattro anni.</p> <p>2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	Art. 640-quinquies C.p.	Da 100 a 400	<p>Min. 25.800,00</p> <p>Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<p><u>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</u></p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p> <p><u>Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</u></p> <p>Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p>	Art. 1 c. 11 D.L. 105/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133	Fino a 400	<p>Max. 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata	<p><u>Associazione per delinquere</u></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quinquies, 609-ocies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	Art. 416 C.p.	Da 400 a 1000 (comma 6) Da 300 a 800	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00 Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231 Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata	<p>Scambio elettorale politico - mafioso</p> <p>1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>	Art. 416-ter C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
art. 24-ter	<p>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</p> <p>1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	Art. 416-bis C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Delitti di criminalità organizzata	<p>5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunemente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> <p><u>Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione</u></p> <p>1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 C.p. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p>	Art. 630 C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
Art. 24-ter					

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231 Delitti di criminalità organizzata	<p>5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>				
	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. dall' articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005 , ovvero dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p>	Art. 74, D.P.R. 309/90	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<p>Termini di durata massima delle indagini preliminari</p> <p>Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110</p> <p>Articolo 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo) (Ommissis) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria</p>	<p>Art. 407, co.2, lett.a), n.5), C.p.p.</p>	<p>Da 300 a 800</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00</p>	

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.</p> <p><u>Peculato</u> 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.</p>	<p>Art. 314, comma 1, C.p.</p> <p>Rilevante quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</p>	Fino a 200	Max. 309.800,00	///////
Art. 25	<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</p>				

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231 Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Peculato mediante profitto dell'errore altrui Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Art. 316, C.p. Rilevante quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	Fino a 200	Max. 309.800,00	///// /////
	<u>Concussione</u> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Art. 317 C.p.	Da 300 a 800	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A QUATTRO ANNI E NON SUPERIORE A SETTE ANNI, SE IL REATO È STATO COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA A), E PER UNA DURATA NON INFERIORE A DUE ANNI E NON SUPERIORE A QUATTRO, SE IL REATO È STATO COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA B)
	<u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u> Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,	Art. 318 C.p.	Fino a 200	Max. 309.800,00	///// /////

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.				
Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	<u>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</u> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	Art. 319 C.p.	Da 200 a 600	Min. 51.600,00 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A QUATTRO ANNI E NON SUPERIORE A SETTE ANNI SE IL REATO È STATO COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA A), E PER UNA DURATA NON INFERIORE A DUE ANNI E NON SUPERIORE A QUATTRO, SE IL REATO È STATO COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA B)</p>
	<u>Circostanze aggravanti</u> La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.	Art. 319-bis C.p.	Da 300 a 800	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>DURATA NON INFERIORE A QUATTRO ANNI E NON SUPERIORE A SETTE ANNI SE IL REATO È STATO COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA A), E PER UNA DURATA NON INFERIORE A DUE ANNI E NON SUPERIORE A QUATTRO, SE IL REATO È STATO</p>



RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231					COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA E)
Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	<p>Corruzione in atti giudiziari</p> <p>1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>	Art. 319-ter C.p.	Da 200 a 600 (comma 1) Da 300 a 800 (comma 2)	Min. 51.600,00 Max. 929.400,00 Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none">• Interdizione dall'esercizio dell'attività• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi• Divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>DURATA NON INFERIORE A QUATTRO ANNI E NON SUPERIORE A SETTE ANNI, SE IL REATO È STATO COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA A), E PER UNA DURATA NON INFERIORE A DUE ANNI E NON SUPERIORE A QUATTRO, SE IL REATO È STATO COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA B)</p>
Art. 25	<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.</p> <p>2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>	Art. 319-quater C.p.	Da 300 a 800	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none">• Interdizione dall'esercizio dell'attività• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi• Divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>DURATA NON INFERIORE A QUATTRO ANNI E NON SUPERIORE A SETTE ANNI, SE IL REATO È STATO COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA A), E PER UNA DURATA NON INFERIORE</p>



RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	<u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u> 1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio. 2. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.	Art. 320 C.p.	Fino a 800	Max. 1.239.400,00	A DUE ANNI E NON SUPERIORE A QUATTRO, SE IL REATO È STATO COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA B) • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A QUATTRO ANNI E NON SUPERIORE A SETTE ANNI, SE IL REATO È STATO COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA A) E PER UNA DURATA NON INFERIORE A DUE ANNI E NON SUPERIORE A QUATTRO, SE IL REATO È STATO COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA B) N.B. SOLO PER I COMMI n. 2 e 4: • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato
	<u>Pene per il corruttore</u> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altre utilità.	Art. 321 C.p.	Fino a 200 (art. 318) Da 200 a 600 (art. 319 e 319 ter) Da 300 a 800 (art. 317, 319 bis, 319 ter comma 2)	Max. 309.800,00 Min. 51.600,00 Max. 929.400,00 Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	
	<u>Instigazione alla corruzione</u> 1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata,	Art. 322 C.p.	Fino a 200 (commi 1 e 3)	Max. 309.800,00	



RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>		Da 200 a 600 (comuni 2 e 4)	Min. 51.600,00 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>DURATA NON INFERIORE A QUATTRO ANNI E NON SUPERIORE A SETTE ANNI, SE IL REATO È STATO COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA A), E PER UNA DURATA NON INFERIORE A DUE ANNI E NON SUPERIORE A QUATTRO, SE IL REATO È STATO COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA B)</p>
Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	<p><u>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</u></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le</p>	Art. 322-bis C.p.	Da 300 a 800	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p>

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>L. 231</p> <p>Art. 25</p> <p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</p>	<p>Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio</p>				

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>				
Art. 25	<p>Abuso d'ufficio</p> <p>1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.</p>	Art. 323 C.p.	Fino a 200	Max. 309.800,00	////
Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	<p>Traffico di influenze illecite.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p>	Art. 346-bis C.p.	Fino a 200ù	Max. 309.800,00	////

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>				
<p>Art. 25-bis</p> <p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p><u>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</u></p> <p>1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. <p>2. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</p>	<p>Art. 453 C.p.</p>	<p>Da 300 a 800</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</p>

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>3. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p> <p><u>Alterazione di monete</u> Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero rispetto alle monete in tal modo alterate, commette taluno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.</p>	Art. 454 C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</p>
Art. 25-bis	<p><u>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</u> Chiunque fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p>	Art. 455 C.p.	Da 300 a 800 (ridotte da un terzo alla metà)	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00 (ridotte da un terzo alla metà)	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</p>
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	<p><u>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</u> Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a € 1.032.</p> <p><u>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</u> 1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p>	Art. 457 C.p.	DA 100 a 200	Min. 25.800,00 Max. 309.800,00	<p>//////////</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>2. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p> <p><u>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</u></p> <p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.</p> <p><u>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</u></p> <p>1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.</p> <p>2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>	<p>Art. 460 C.p.</p> <p>Art. 461 C.p.</p>	<p>Da 100 a 500</p> <p>Da 100 a 500</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 774.500,00</p> <p>Min. 25.800,00 Max. 774.500,00</p>	<p>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</p> <p>• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</p> <p>• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</p>
	<p><u>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</u></p> <p>1. Chiunque non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.</p> <p>2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457 ridotta di un terzo.</p>	<p>Art. 464 C.p.</p>	<p>Da 100 a 300 (comma 1)</p> <p>Da 100 a 200 (comma 2)</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 464.700,00</p> <p>Min. 25.800,00 Max. 309.800,00</p>	<p>//////////</p>

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>L. 231</p> <p>Art. 25-bis</p> <p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p><u>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.</u></p> <p>1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	<p>Art. 473 C.p.</p>	<p>Da 100 a 500</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</p>
	<p><u>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.</u></p> <p>1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine</p>	<p>Art. 474 C.p.</p>	<p>Da 100 a 500</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</p>

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>				
	<p><u>Turbata libertà dell'industria o del commercio</u> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	Art. 513 C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	//////
Art. 25-bis. 1.	<p><u>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</u> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>	Art. 513-bis C.p.	Da 100 a 800	Min. 25.800,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Delitti contro l'industria e il commercio	<p><u>Frodi contro le industrie nazionali</u> 1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</p> <p>2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 C.p.</p>	Art. 514 C.p.	Da 100 a 800	Min. 25.800,00 Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p><u>Frode nell'esercizio del commercio</u></p> <p>1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</p> <p>2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>	Art 515 C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	////
Art. 25-bis. 1. Delitti contro l'industria e il commercio [REATI ALIMENTARI]	<p><u>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</u></p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p> <p><u>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</u></p> <p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma C.p.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>	Art. 516 C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	////
		Art. 517-quater C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	////

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>L. 231</p> <p>Art. 25-bis. 1.</p> <p>Delitti contro l'industria e il commercio</p> <p>[VIOLAZIONE DIRITTI SUI SEGNI DISTINTIVI]</p>	<p><u>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</u></p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p>	Art. 517 C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	//////////
<p>Art. 25-bis. 1.</p> <p>Delitti contro l'industria e il commercio</p> <p>[VIOLAZIONE BREVETTI ED ESCLUSIVE INDUSTRIALI]</p>	<p><u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</u></p> <p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 del C.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter C.p., secondo comma, e 517-bis, secondo comma C.p.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della</p>	Art. 517-ter C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	//////////

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231					
Art. 25-ter Reati societari	<p>proprietà intellettuale o industriale.</p> <p><u>False comunicazioni sociali</u> 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p><u>Fatti di lieve entità</u> 1. Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>2. Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p> <p><u>False comunicazioni sociali delle società quotate</u> 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato</p>	Art. 2621 Cod. Civ.	Da 200 a 400	<p>Min. 51.600,00 Max. 619.600,00</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p>	/////////
Art. 25-ter Reati societari		Art. 2621-bis Cod. Civ.	Da 100 a 200	<p>Min. 25.800,00 Max. 309.800,00</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p>	/////////
		Art. 2622 Cod. Civ.	Da 400 a 600	<p>Min. 103.200,00 Max. 929.400,00</p>	/////////

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti, con la pena della reclusione da tre a otto anni. 2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	Art. 2625 comma 2 Cod. Civ. (Modificato ad opera della legge di riforma della revisione legale	Da 200 a 360	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	///////
Art. 25-ter Reati societari	Impedito controllo 1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.			Min. 51.600,00 Max. 557.640,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di	

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p><u>Indebita restituzione dei conferimenti</u> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima restituzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	<p>dei comi (D. Lgs. n. 39 del 22 gennaio 2010 di recepimento della direttiva 2006/43 CE).</p> <p>Art. 2626 Cod. Civ.</p>	Da 200 a 360	<p>rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p> <p>Min. 51.600,00 Max. 557.640,00</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p>	////
Art. 25-ter	<p><u>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</u> 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o accenti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>	Art. 2627 Cod. Civ.	Da 200 a 260	<p>Min. 51.600,00 Max. 402.740,00</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p>	////
Reati societari	<p><u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</u> 1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	Art. 2628 Cod. Civ.	Da 200 a 360	<p>Min. 51.600,00 Max. 557.640,00</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di</p>	////

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>2. La stessa pena si applica agli amministratori, che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p> <p><u>Operazioni in pregiudizio dei creditori</u></p> <p>1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	Art. 2629 Cod. Civ.	Da 300 a 660	<p>rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p> <p>Min. 77.400,00 Max. 1.022.340,00</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p>	/////
Art. 25-ter Reati societari	<p><u>Omissione comunicazione del conflitto di interessi</u></p> <p>1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di un a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>	Art. 2629-bis Cod. Civ.	Da 400 a 1000	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p>	/////



RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p><u>Formazione fittizia del capitale</u> 1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p><u>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</u> 1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	Art. 2632 Cod. Civ.	Da 200 a 360	Min. 51.600,00 Max. 557.640,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	//////////////// ////////////////
Art. 25-ter Reati societari	<p><u>Corruzione tra privati</u> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è</p>	Art. 2633 Cod. Civ.	Da 300 a 660	Min. 77.400,00 Max. 1.022.340,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	//////////////// • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>(5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. <u>Comma. Abrogato</u> dalla L.3/2019)</p> <p>6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>				<p>medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.</p>
Art. 25-ter Reati societari	<p><u>Isitigazione alla corruzione tra privati</u></p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili</p>	Art. 2635 bis Codice Civile – comma 1	Da 200 a 400	<p>Min. 51.600,00 Max 619.600,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231 Art. 25-ter Reati societari	<p>societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. (3. Si procede a querela della persona offesa. <u>Comma</u> <u>Abrogato dalla L.3/2019</u>)</p> <p><u>Illecita influenza sull'assemblea</u> 1. Chiunque con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	Art. 2636 Cod. Civ.	Da 300 a 660	<p>Min. 77.400,00 Max. 1.022.340,00</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p>	//////
	<p><u>Aggiotaggio</u> 1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>	Art. 2637 Cod. Civ.	Da 400 a 1000	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p>	//////
	<p><u>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</u> 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per</p>	Art. 2638 Cod. Civ.	Da 400 a 800 (commi 1 e 2)	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.239.200,00</p>	//////

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.</p> <p>2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</p>	Art. 270 C.p.	Da 200 a 1000	<p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
Art. 25-quater	<p>Associazioni sovversive</p> <p>1. Chiunque nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente</p>	Art. 270 C.p.	Da 200 a 1000	<p>Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	<p>L'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>2. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>3. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.</p> <p><u>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</u></p> <p>1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero o un'istituzione e un organismo internazionale.</p> <p>4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p><u>Assistenza agli associati</u></p> <p>1. Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.</p> <p>3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>	Art. 270-bis C.p.	Da 200 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di	<p>1. Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.</p> <p>3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>	Art. 270-ter C.p.	Da 200 a 700	Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica</p>

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231 eversione dell'ordine democratico	<u>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</u> Chiunque al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	Art. 270- quater C.p.	Da 200 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
	<u>Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale.</u> 1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis C.p., addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione e sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 2. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	Art. 270- quinquies C.p.	Da 200 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	<u>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo anche internazionale.</u> 1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni,	Art. 270- quinquies.1 C.p.	Da 200 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	<p>in dipendenza dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.</p> <p>2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<p>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro.</p> <p>1. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.</p>	Art. 270-quinquies.2 C.p.	Da 200 a 700	Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<p>Condotte con finalità di terrorismo</p> <p>Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p> <p>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</p> <p>1. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel</p>	Art. 270 C.p. sexies	////	////////	//////////
		Art. 280 C.p.	Da 200 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato



RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p> <p>2. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</p> <p>3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</p> <p>4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</p> <p>5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>				<ul style="list-style-type: none">• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi• Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	<p>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee</p>	Art. 280-bis C.p.	Da 200 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Interdizione dall'esercizio dell'attività• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi• Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica</p>

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>4. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>				L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Art. 25-quater	<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	Art. 280-ter C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<p>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</p> <p>1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della</p>	Art. 289-bis C.p.	Da 200 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestratosi applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se ricorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>Instigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo</p> <p>1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (n.d.r.: tra i quali gli artt. 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 289-bis di cui sopra), per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p>2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>	Art. 302 C.p.	Da 200 a 700	Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<p>1. Comunette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o spendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</p>	Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del	Da 200 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</p> <p>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</p> <p>2. (...omissis)</p> <p>3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1</p> <p>4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p>5. Commette altresì reato chiunque:</p> <p>a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;</p> <p>c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:</p> <p>i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;</p> <p>ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p><u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</u></p> <p>1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali</p>	<p>finanziamento del terrorismo di New York 9 dicembre 1999</p>	<p>Da 300 a 700</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 1.084.300,00</p>	<p>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</p> <p>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
Art. 25-quater.1.		<p>Art. 583-bis C.p.</p>	<p>Da 300 a 700</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 1.084.300,00</p>	<p>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</p>

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>L. 231</p> <p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p>	<p>femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <p>1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;</p> <p>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>	<p>Art. 600 C.p.</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica l'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
<p>Art. 25-quinquies</p> <p>Delitti contro la personalità individuale</p>	<p>Kiduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</p> <p>1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quello del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali</p>	<p>Art. 600 C.p.</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>ovvero all'accattoneggiamento o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica l'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<p>Prostituzione minorile</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</p> <p>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto,</p> <p>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p>	Art. 600-bis	<p>Da 300 a 800 (comma 1)</p> <p>Da 200 a 700 (comma 2)</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00</p> <p>Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00</p>	<p>N.B. SOLO PER IL COMMA N.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica l'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
Art. 25-quinquies	<p>Pornografia minorile</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p>	Art. 600-ter commi 1,2,3 e 4 C.p.	<p>Da 300 a 800 (commi 1 e 2)</p> <p>Da 200 a 700</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00</p>	<p>N.B. SOLO PER I COMM.1 e 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE (commi 3 e 4)	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>L. 231</p> <p>Delitti contro la personalità individuale</p>	<p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645</p> <p>4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p>			<p>Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00</p>	<p>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</p> <p>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
<p>Art. 25-quinquies</p>	<p><u>Detenzione di materiale pornografico</u></p>				<p>////</p>

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>L. 231</p> <p>Delitti contro la personalità individuale</p>	<p>1. Chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p>Pornografia virtuale</p> <p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>	<p>Art 600- C.p.</p> <p>Art 600- quater.1 C.p.</p>	<p>Da 200 a 700</p> <p>Da 200 a 700</p>	<p>Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00</p> <p>Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00</p>	<p>N.B. SOLO PER RIF. ART. 600-TER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DUKATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
<p>Art. 25-quinquies</p> <p>Delitti contro la personalità individuale</p>	<p>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</p> <p>Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.</p>	<p>Art 600- quinquies C.p.</p>	<p>Da 300 a 800</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DUKATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<p>Tratta di persone</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>L. 231</p> <p>Art. 25-quinquies</p> <p>Delitti contro la personalità individuale</p>	<p>1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accantonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>3. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>4. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Acquisito e alienazione e di schiavi</p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>	<p>Art. 601 C.p.</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
		<p>Art. 602 C.p.</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25-quinquies</p> <p>Delitti contro la personalità individuale</p>	<p><u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 	<p>Art. 603-bis C.p.</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro." 				
	<p>Adescamento di minorenni</p> <p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-otties, adessa un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p>	Art. 609-undecies C.p.	Da 200 a 700	Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	////
Art. 25-sexies Abusi di mercato	<p>Abuso di informazioni privilegiate</p> <p>1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; 	Art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U. Finanziario	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	////

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).</p>				
Art. 25-sexies					
Abusi di mercato	<p>Manipolazione del mercato</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>	Art. 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U. Finanziario	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00 Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione è	//////////

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.			aumentata fino a 10 volte	
Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	<p>Omicidio colposo</p> <p>1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>3. (...Omissis)</p> <p>4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesione di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>* aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione e smaltimento e bonifica di amianto; attività svolte da cantieri temporanei o mobili, caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p>	Art. 589 C.p.	<p>DA 250 A 500 (in caso di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)</p> <p>1000 (in caso di violazione dell'art. 55, comma 2, D. Lgs. 81/2008)*</p>	<p>Min. 64.500,00 Max. 774.500,00</p> <p>Min. 258.000,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 3 MESI E NON SUPERIORE A 1 ANNO</p>
Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	<p>Lesioni personali colpose</p> <p>1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.</p> <p>2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619</p>	Art. 590 C.p.	Da 100 a 250	<p>Min. 25.800,00 Max. 387.250,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro. 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (...Omissis) 4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Ricettazione 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). 2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità. 3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è</p>	<p>Art. 648 C.p.</p>	<p>Da 200 a 800 da 400 a 1000 Se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni</p>	<p>Min. 51.600,00 Max. 1.239.200,00 Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</p>

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p> <p>Riciclaggio</p> <p>1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.</p> <p>2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.</p> <p>3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	Art. 648-bis C.p.	Da 200 a 800 da 400 a 1000 Se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni	Min. 51.600,00 Max. 1.239.200,00 Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</p>
Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciiclaggio	<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p> <p>1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.</p> <p>2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p> <p>4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	Art. 648-ter C.p.	Da 200 a 800 da 400 a 1000 Se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni	Min. 51.600,00 Max. 1.239.200,00 Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</p>
Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciiclaggio					

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p><u>Autoriciclaggio</u> Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo purito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (richiamo da intendersi riferito all'articolo 416-bis.1 del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21). Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. Viene punito [...] chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma [...] a-bis)</p>	Art. 648-ter. 1 C.p.	Da 200 a 800 da 400 a 1000 Se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni	Min. 51.600,00 Max. 1.239.200,00 Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</p>
					<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231 Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa". [Le fattispecie descritte nel comma 1, lettere a), b), c), d), f) se commesse] "...sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.	art. 171 comma 1 lett. a) bis della Legge 633/1941: "Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter"	Da 100 a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO
		art. 171 comma 3 della Legge 633/1941	Da 100 a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> Interdizione dall'esercizio dell'attività licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO
	1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di	art. 171 bis della Legge 633/1941	Da 100 a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> Interdizione dall'esercizio dell'attività licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25-novies</p> <p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</p>	<p>dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere</p> <p>a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo</p>	<p>art. 171 ter della Legge 633/1941</p>	<p>Da 100 a 500</p>	<p>Min. 258.000,00 Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25-novies</p> <p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</p>	<p>della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; (segue)</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>(f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicità per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.</p> <p>Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di</p>	<p>art. 171 ter della Legge 633/1941</p>	<p>Da 100 a 500</p>	<p>Min. 258.000,00 Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25-novies</p> <p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</p>	<p>esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione</p>				

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p> <p>La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p> <p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	<p>art. 171 septies della Legge 633/1941</p>	<p>Da 100 a 500</p>	<p>Min. 258.000,00 Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</p>
Art. 25-decies	<p><u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u></p>	<p>art. 171 octies della Legge 633/1941</p>	<p>Da 100 a 500</p>	<p>Min. 258.000,00 Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</p>

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231					
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di alta utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. <u>Associazione per delinquere</u> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-	Art. 377-bis C.p.		Max. 774.500,00	
L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10					
Reati Transnazionali					
		Art. 416 C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>



RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 Reati Transnazionali	<p>occhè, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Associazione di tipo mafioso 1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. 2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. 3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. 5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e</p>	Art. 416-bis C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Interdizione dall'esercizio dell'attività• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato• Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi• Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> <p><u>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</u></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano, o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis e 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli</p> <p>L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10</p> <p>Reati Transnazionali</p>	<p>Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>	

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>L. 231</p> <p>L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10</p> <p>Reati Transnazionali</p>	<p>autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p><u>Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope</u></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge</p>	<p>Art. 74, D.P.R. 309/90</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</p> <p>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> <p><u>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</u></p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero</p>	<p>Art.12 (commi 3, 3 bis, 3 ter e 5) del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 T.U. sull'immigrazione</p>	<p>Da 200 a 1000</p>	<p>Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</p>
L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10	<p>Reati Transnazionali</p>				

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà</p>				
L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10	<p><u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di alta utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	Art. 377-bis C.p.	Da 100 a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	//////////
Reati Transnazionali	<p><u>Favoreggiamento personale</u></p> <p>1. Chiunque dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p>	Art. 378 C.p.	Da 100 a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	//////////

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.</p> <p>4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p> <p>Divieto di abbandono</p> <p>1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.</p> <p>2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari dei diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.</p> <p>4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.</p>	Art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente	///////	///////	///////
Art. 25-undecies Reati ambientali					
Art. 25-undecies Reati ambientali	<p>Combustione illecita di rifiuti</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e'</p>	Art. 256-bis del D.Lgs. 3 aprile	///////	///////	N.B. Solo se la contestazione non è in misura ridotta:

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25-undecies Reati Ambientali</p>	<p>punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.</p> <p>3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'onerosa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p> <p>5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca</p>	<p>2006 n. 152 T.U. sull'ambiente</p>			<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi e • divieto di pubblicizzare beni e servizi.

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 25-undecies	<p>dell'area sulla quale e' commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).</p> <p>6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.</p>				
Reati Ambientali	<p>Inquinamento ambientale</p> <p>1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p> <p>Disastro ambientale</p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro</p>	Art. 452-bis C.p.	Da 250 a 600	Min. 64.500,00 Max. 929.400,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A., salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A UN ANNO</p>
			Da 400 a 800	Min. 103.200,00	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	Art. 452- quater C.p.		Max. 1.239.200,00	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A DUE ANNI</p>
Art. 25-undecies	<p><u>Delitti colposi contro l'ambiente</u></p> <p>1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	Art. 452- quinquies C.p.	Da 200 a 500	Min. 51.600,00 Max. 774.500,00	////
Reati Ambientali	<p><u>Circostanze aggravanti</u></p> <p>1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia</p>	Art. 452-octies C.p.	Da 300 a 1000	Min. 77.400,00 Max. 1.549.000,00	////

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>3. Le pene di cui al comma primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>				
Art. 25-undecies Reati Ambientali	<p><u>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</u></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>	Art. 452-sexies C.p.	Da 250 a 600	Min. 64.500,00 Max. 929.400,00	////
	<p><u>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</u></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una</p>	Art. 727-bis C.p.	Fino a 250	Max. 387.250,00	////

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (omissis)</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>				
Art. 25-undecies Reati Ambientali	<p><u>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000 euro.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (omissis)</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>	Art. 733-bis C.p.	Da 150 a 250	Min. 38.700,00 Max. 387.250,00	/////
	<p><u>Sanzioni penali</u> 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quadrodecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è</p>	Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152	Da 150 a 250 (commi 3, 5 primo periodo e 13) Da 200 a 300 (commi 2, 5 secondo periodo e 11)	Min. 38.700,00 Max. 387.250,00	<p>N.B. SOLO PER I COMMUNI n. 2, 5 secondo periodo e 11:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25-undecies Reati Ambientali</p>	<p>punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, co. 1, e 108, co. 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>(omissis)</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limiti previsti dallo stesso comma.</p>	<p>T.U. sull'ambiente</p>		<p>Min. 51.600,00 Max. 464.700,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25-undecies</p> <p>Reati Ambientali</p>	<p>(omissis)</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>(omissis)</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (omissis)</p> <p>Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarrichi sul suolo)</p> <p>1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recaptare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sono all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</p> <p>2. Ai di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in</p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25-undecies Reati Ambientali</p>	<p>raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il rinvio o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di rivasamento o accrescimento. Tali misure sono occorrenti periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25-undecies Reati Ambientali</p>	<p>5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p> <p>Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi in reti fognarie)</p> <p>1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni</p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 25-undecies Reati Ambientali	<p>regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico riceettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis)</p> <p>Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi di sostanze pericolose) (omissis)</p> <p>4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quadrodecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque</p>	<p>Art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente</p>	<p>Fino a 250 (commi 1 lett. a) e 6 primo periodo)</p> <p>Da 150 a 250 (commi 1 lett. b), 3 primo periodo e 5)</p> <p>Da 200 a 300 (comma 3 secondo periodo)</p>	<p>Max. 387.250,00</p> <p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p>	<p>N.B. SOLO PER IL COMMA n. 3. secondo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25-undecies</p> <p>Reati Ambientali</p>	<p>superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quatrudecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. (omissis)</p> <p>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) (omissis)</p>			<p>Min. 51.600,00 Max. 464.700,00</p>	

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>Articolo 209 (Rimozione delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) (omissis)</p> <p>Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) (omissis)</p> <p>Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) (omissis)</p> <p>Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali) (omissis)</p> <p>Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) (omissis)</p> <p>Articolo 215 (Autosmaltimento) (omissis)</p> <p>Articolo 216 (Operazioni di recupero) (omissis)</p>				
Art. 25-undecies	<p>Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di abbandono)</p> <p>1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.</p> <p>2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.</p>				
Reati Ambientali	<p>Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)</p> <p>Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) (omissis)</p> <p>b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; (omissis)</p>				
	<p>Bonifica dei siti</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e</p>	<p>Art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente</p>	<p>Fino a 250 (comma 1)</p> <p>Da 150 a 250 (comma 2)</p>	<p>Max. 387.250,00</p> <p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p>	<p>//////////</p>

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>L. 231</p> <p>Art. 25-undecies</p> <p>Reati Ambientali</p>	<p>seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>	<p>Art. 258, comma 4, secondo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente</p>	<p>Da 150 a 250</p>	<p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p>	<p>//////////</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25-undecies</p> <p>Reati Ambientali</p>	<p>delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio</p> <p>Articolo 1</p> <p>(omissis)</p> <p>3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare: - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE; - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.</p> <p>(omissis)</p> <p>1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate</p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25-undecies</p> <p>Reati Ambientali</p>	<p>conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.</p> <p>2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.</p> <p>3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.</p> <p>4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della</p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25-undecies Reati Ambientali</p>	<p><i>procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.</i> 5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.</p> <p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna seguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. 3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 4. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. 5. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>	<p>Art. 452- quaterdecies c.p.</p>	<p>Da 300 a 500 (comma 1)</p> <p>Da 400 a 800 (comma 2)</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 774.500,00</p> <p>Min. 103.200,00 Max. 1.239.200,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25-undecies</p> <p>Reati Ambientali</p>	<p><u>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</u> (omissis) 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 ad euro 1.550,00. (omissis)</p> <p style="text-align: right;"><i>Articolo 483 codice penale</i></p>	<p>Art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8</p>	<p>Da 150 a 250 (commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo)</p> <p>Da 200 a 300 (comma 8 secondo periodo)</p>	<p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p> <p>Min. 51.600,00 Max. 464.700,00</p>	<p>//////////</p>

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (omissis)				
Art. 25-undecies Reati Ambientali	<p><u>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1973, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</u></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da €15.000,00 a €150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento</p>	<p>Art. 1, Legge 7 febbraio 1992, n. 150</p>	<p>Fino a 250 (comma 1)</p> <p>Da 150 a 250 (comma 2)</p>	<p>Max. 387.250,00</p> <p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p>	<p>//////////</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a €300.000,00. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. (omissis)</p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercio piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a €200.000,00. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. (omissis)</p>	<p>Art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992, n. 150</p>	<p>Fino a 250</p>	<p>Max. 387.250,00</p>	<p>//////////</p>



S.A.A.P.A. S.p.A.
Incorporated in Italy

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p><u>Sanzioni</u></p> <p>1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:</p> <p>a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;</p> <p>(<i>omissis</i>)</p> <p>c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;</p> <p>d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;</p> <p>e) omessa o falsa notifica all'importazione;</p> <p>(<i>omissis</i>)</p> <p>l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.</p>		<p>Da 200 a 300 Per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione</p> <p>Da 300 a 500 Per reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione</p>	<p>Min. 77.400,00 Max. 774.500,00</p>	
	<p><u>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</u></p> <p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del</p>	<p>Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</p>	<p>Da 150 a 250</p>	<p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p>	<p>////</p> <p>////////</p> <p>////////</p> <p>////////</p> <p>////////</p> <p>////////</p> <p>////////</p> <p>////////</p> <p>////////</p> <p>////////</p> <p>////////</p> <p>////////</p> <p>////////</p> <p>////////</p> <p>////////</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.</p> <p>La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</p> <p>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>				
	<p>Inquinamento doloso 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>	<p>Art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni</p>	<p>Da 150 a 250 (comma 1) Da 200 a 300 (comma 2)</p>	<p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00 Min. 51.600,00 Max. 464.700,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</p>
	<p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Defrizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis) b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della</p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</p>				
	<p>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Dibietti)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo soversamento di dette sostanze.</p>				
	<p>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Deroghe)</p> <p>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel</p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</p> <p>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.</p>				
<p>Art. 25-undecies</p> <p>Reati Ambientali</p>	<p>Inquinamento colposo</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis) b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre</p>	<p>Art. 9, commi 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni</p>	<p>Fino a 250 (comma 1)</p> <p>Da 150 a 250 (comma 2)</p>	<p>Max. 387.250,00</p> <p>Min. 38.700,00 Max. 387.250,00</p>	<p>N.B. SOLO PER IL COMMA n. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI</p>

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25-undecies</p> <p>Reati Ambientali</p>	<p>1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202</p> <p>(Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; c) in alto mare.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</p> <p>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202</p> <p>(Dirieti)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</p> <p>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202</p> <p>(Deroghe)</p> <p>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p><u>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</u> 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in</p>	<p>Art.12 (commi 3, 3 bis, 3 ter e 5) del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 T.U. sull'immigrazione</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A UN ANNO</p>
			<p>Da 100 a 200</p>	<p>Min. 25.800,00 Max. 150.000,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio



RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A UN ANNO</p>
<p>Art. 25 - terdecies Razzismo e Xenofobia</p>	<p>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>3. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo</p>	<p>Art. 604-bis c.p. comma 3 (per le sanzioni pecuniarie) e comma 1 (per le sanzioni interdittive)</p>	<p>Da 200 a 800 In relazione al comma 3</p>	<p>Min. 51.600,00 Max. 1.239.200,00</p>	<p>Solo in relazione al comma 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato • Divieto di contrattare con la P.A. salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A UN ANNO</p>

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>4. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>5. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p> <p>Art. 1 L. 401/1989</p> <p>"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000."</p> <p>Art. 4 L. 401/1989</p>	<p>Articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401</p>	<p>Delitti: fino a 500</p> <p>Contravvenzioni: fino a 260</p>	<p>Delitti:</p> <ul style="list-style-type: none"> fino a 774.500 € <p>Contravvenzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> fino a 402.740 € 	<p>Solo in relazione al comma 1 lettera a)</p> <ul style="list-style-type: none"> Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato Divieto di contrattare con la P.A. salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>DURATA NON INFERIORE A UN ANNO</p>
<p>Art. 25 - quaterdecies</p> <p>Frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa</p>					

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>“Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.”</p>		Fino a 500	Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti				

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono determinati a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	Art. 2 c. 1 e c. 2 bis D. Lgs. 74/2000	Fino a 400	<p>Max. 619.600,00</p> <p>Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 25 - quinquiesdecies Reati Tributari	<p><u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</u></p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p>	Art. 3 D. Lgs. 74/2000	Fino a 500	<p>Max. 774.500,00</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.



RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>	Art. 4 D. Lgs. 74/2000 (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo	Fino a 300	Max. 464.700,00 Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	<ul style="list-style-type: none">• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;• divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 25 - quinquiesdecies Reati Tributari	<p>Dichiarazione infedele</p> <p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p>				

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<p>Art. 25 - quinquiesdecies Reati Tributari</p>	<p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.</p> <p>Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p>	<p>complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie)</p>	<p>Fino a 400</p>	<p>Max. 619.600,00</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	<p><u>Omessa dichiarazione</u></p> <p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza</p>	<p>Art. 5 D. Lgs. 74/2000 (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti</p>			

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 25 - quinquiesdecies Reati Tributari	del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.	sanzioni pecuniarie)			
	<p><u>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</u></p> <p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	Art. 8 c. 1 e c. 2 bis D. Lgs. 74/2000	Fino a 500	Max. 774.500,00	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	<p><u>Occultamento o distruzione di documenti contabili</u></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>	Art. 10 D. Lgs. 74/2000	Fino a 400	Max. 619.600,00 Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>Indebita compensazione</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p> <p>2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</p>	<p>Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie)</p> <p>Art. 11 D. Lgs. 74/2000</p>	<p>Fino a 400</p>	<p>aumentata di un terzo</p> <p>Max. 619.600,00</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	<p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a</p>		<p>Fino a 400</p>	<p>Max. 619.600,00</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>				
<p>Art. 25--sexiesdecies Contrabbando</p>	<p>Art. 282 <u>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali</u> È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.</p> <p>Art. 283 <u>Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine</u></p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>1. È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;</p> <p>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</p> <p>2. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p><u>Art. 284</u> <u>Contrabbando nel movimento marittimo delle merci</u></p> <p>1. È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;</p> <p>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</p> <p>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;</p> <p>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.</p> <p>2. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p>Art. 285 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea</p> <p>1. È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:</p> <p>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</p> <p>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</p> <p>d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometta di denunciare, entro il più</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</p> <p>2. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p>3. Le pene sopra indicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardano la materia doganale.</p> <p>Art. 286 Contrabbando nelle zone extra-doganali È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.</p> <p>Art. 287 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.</p> <p>Art. 288 Contrabbando nei depositi doganali</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.</p> <p>Art. 289 <u>Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione</u> È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.</p> <p>Art. 290 <u>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti</u> Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.</p> <p>Art. 291 <u>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea</u> Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.</p> <p>Art. 291-bis Contrabbando di tabacchi lavorati esteri Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516</p> <p>Art. 291-ter Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri 1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è commesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</p> <p>3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> <p>Art. 291-quater Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p><u>Art. 292</u> Altri casi di contrabbando Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.</p> <p>Art. 294 <u>Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato</u></p> <p>Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto od in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a euro 250.</p> <p>In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.</p> <p>CONTRAVVENZIONI</p> <p>Art. 302 <u>Differenze tra il carico ed il manifesto</u></p> <p>1. Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel manifesto del carico e, nei casi preveduti dagli articoli 107 e 108, nel manifesto di partenza, il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile è punito, per ogni collo non annotato, con l'ammenda non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi.</p> <p>2. Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.</p> <p>3. Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena è dell'ammenda da euro 103 a euro 516.</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>Art. 303 Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana</p> <p>1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la determinazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:</p> <p>a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;</p> <p>b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;</p> <p>c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.</p> <p>3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento,</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:</p> <p>a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;</p> <p>b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;</p> <p>c) per i diritti da 1.000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;</p> <p>d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;</p> <p>e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.</p> <p>Art. 304 <u>Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti</u></p> <p>Qualora si riscontrino differenze di qualità e di quantità tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del decuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando.</p> <p>Tuttavia, se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, si applica, in luogo dell'ammenda, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta.</p> <p>Le precedenti disposizioni non si applicano quando la differenza fra i diritti di cui è stata</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo l'accertamento non supera il cinque per cento.</p> <p>Art 305 <u>Mancato scarico della bolletta di cauzione.</u> <u>Differenze di quantità</u> Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con bolletta di cauzione non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa dal decimo allo intero ammontare dei diritti di confine. Se, invece, all'arrivo delle merci alla Dogana di destinazione si trova una quantità maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa non inferiore al decimo e non superiore alla intera differenza dei diritti di confine. Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano altresì quando si tratti di merci in esenzione da accertamento comunque trasportate, nel qual caso l'importo dei diritti di confine sarà calcolato nella misura fissata nell'art. 143, secondo comma.</p> <p>Art 306 <u>Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione</u> 1. Qualora alla dogana di destinazione si riscontrino differenze di qualità tra le merci arrivate e quelle indicate nella bolletta di cauzione, lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa da un minimo di una volta ad un massimo di tre volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti sulle merci indicate nella bolletta stessa e non rispondenti alle qualità accertate dalla dogana di partenza.</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>2. Qualora si tratti di merci destinate al transito, ed alla dogana di uscita in luogo di quelle descritte nella bolletta di cauzione se ne trovino altre soggette a dazio di esportazione, oltre alla sanzione stabilita nel precedente comma si applica la sanzione amministrativa non minore dell'ammontare del dazio di esportazione dovuto sulle merci trovate e non superiore al triplo del dazio stesso.</p> <p><u>Art. 307 Pene per l'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in esenzione da visita</u> Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da accertamento sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantità, la sanzione amministrativa stabilita nell'articolo 305 è aumentata in misura non minore di euro 103 e non maggiore di euro 516 per ogni collo alterato.</p> <p><u>Art. 308 Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati</u> 1. Qualora nella verifica delle merci immesse in magazzini doganali di proprietà privata si trovi una differenza nella qualità, ovvero vi sia una eccedenza di quantità che superi il due per cento, il concessionario del magazzino è punito con la sanzione amministrativa non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti sulla merce di qualità diversa o sull'eccedenza che è stata riscontrata. 2. Se vi è una deficienza superiore al due per cento oltre il calo riconosciuto, si applica la pena della sanzione amministrativa nella misura stabilita nel comma precedente, calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo.</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>3. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, se la differenza di quantità in più o in meno supera il venti per cento, il concessionario è obbligato a sdoganare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome. Nel caso in cui, precedentemente, sia stata accertata a suo carico, in magazzino da lui gestito, altra differenza di quantità egualmente superiore al venti per cento, ancorché relativa a merci di diversa qualità, egli è altresì privato della concessione del deposito per la durata di un anno.</p> <p>4. Se si trovano mancanti colli ammortati sui registri, la pena della sanzione amministrativa è non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti. Se non si conosce il peso dei colli mancanti, questo è calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la parte depositata.</p> <p>5. Se i fatti previsti nelle precedenti disposizioni costituiscono reato di contrabbando, si applicano le pene stabilite per questo reato.</p> <p><u>Art. 309 Differenze riscontrate nei magazzini di temporanea custodia</u> Quando nei magazzini di temporanea custodia gestiti da enti od imprese autorizzati si riscontrano le differenze di quantità e di qualità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 98, il gestore è punito con la sanzione amministrativa non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti relativi alle merci mancanti o eccedenti, salvo che non ricorrano, a carico del gestore stesso o di altri soggetti, gli estremi del reato di contrabbando.</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p><u>Art. 310 Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione</u></p> <p>1. Qualora si riscontrino differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione temporanea, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intero ammontare dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualità diversa dalla dichiarata e per le quantità eccedenti o mancanti, e non maggiore del decuplo di esso. Se si accertano deficienze su merci destinate ad essere riesportate in prodotti soggetti a dazio di uscita, sarà compreso nel computo della sanzione amministrativa anche tale dazio, commisurato sui prodotti corrispondenti alle quantità mancanti rispetto alla dichiarazione.</p> <p>2. Per le differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate alla esportazione temporanea, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intera differenza fra i diritti di entrata che sarebbero dovuti alla reimportazione delle merci secondo la dichiarazione e quelli che sarebbero dovuti secondo l'accertamento, se le merci da reimportare fossero estere, e non maggiore del decuplo della differenza stessa. Se si accertano differenze su merci soggette a dazio di uscita, sarà compreso nel computo della sanzione amministrativa anche tale dazio, commisurato sulle differenze accertate rispetto alla dichiarazione.</p> <p>3. La sanzione amministrativa non si applica quando la differenza di quantità non supera il cinque per cento.</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	<p><u>Art. 311 Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione</u></p>				

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>1. Se le merci presentate per la riesportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, si applica la sanzione amministrativa non minore del doppio né maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci importate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre.</p> <p>2. Se le merci presentate per la riesportazione in sostituzione di quelle importate temporaneamente sono soggette a diritti di uscita, si applica inoltre la sanzione amministrativa non minore del doppio, né maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.</p> <p><u>Art. 312 Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea esportazione</u></p> <p>1. Se le merci presentate per la riesportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, si applica la sanzione amministrativa non minore del doppio, né maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci trovate di qualità diversa.</p> <p>2. Se le merci esportate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre per la riesportazione, erano, soggette a diritti di uscita, si applica inoltre la sanzione amministrativa non minore del doppio né maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.</p> <p><u>Art. 313 Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per riesportazione</u></p> <p>1. Se in confronto con la dichiarazione per riesportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, si applica la sanzione amministrativa non minore</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>dell'intero ammontare, né maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci mancanti o di quelli di uscita dovuti sulle merci eccedenti.</p> <p>2. Se in confronto con la dichiarazione per reimportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intero ammontare, né maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci eccedenti o di quelli di uscita dovuti sulle merci mancanti.</p> <p><u>Art. 314 Errori commessi in buona fede nella compilazione delle dichiarazioni relative a merci in temporanea importazione od esportazione</u></p> <p>Nei casi previsti negli articoli 310 e 313 si applica la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza dei diritti di confine se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, fermo restando l'esonero da sanzioni per le differenze di quantità che non superano il cinque per cento.</p> <p><u>Art. 315 Immissione in consumo senza autorizzazione di merci in temporanea importazione</u></p> <p>Oltre a quanto previsto nell'articolo 198, nei casi di immissione in consumo nel territorio doganale, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, di merci temporaneamente importate che non soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164, senza pregiudizio delle altre sanzioni</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
	<p>eventualmente applicabili per effetto di altre disposizioni.</p> <p><u>Art. 316 Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani</u></p> <p>1. È punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 25 il capitano che:</p> <p>a) ancora la nave fuori degli spazi stabiliti;</p> <p>b) ritarda la presentazione del manifesto, quando prescritto;</p> <p>c) è sprovvisto del lasciapassare che tiene luogo del manifesto, a norma dell'art. 121;</p> <p>d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave;</p> <p>e) è sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione, eccettuato il caso di cui all'art. 284, lettera e), da cui debbono essere accompagnate, a norma degli articoli 141 e 227, le merci estere nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare e le merci nazionali nel cabotaggio o nella circolazione per il lago di Lugano.</p> <p>2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 8 a euro 41 il capitano di una nave di stazza netta superiore a duecento tonnellate, che non possiede il manifesto e i documenti del carico o ricusa di esibirli.</p> <p>È punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 61 il capitano che, quando ne sia obbligato, rifiuta di ricevere a bordo i funzionari della dogana e i militari della guardia di finanza, ovvero fa partire la nave senza il permesso della dogana, sempreché il fatto non costituisca reato più grave.</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>Art. 317 Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili</p> <p>1. È punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 20 il comandante di aeromobile che:</p> <p>a) attraversa il confine dello spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato fuori dei punti prescritti;</p> <p>b) atterra volontariamente fuori dell'aeroporto doganale prescritto, ancorché ne segnali l'atterraggio alle Autorità di cui all'art. 114;</p> <p>c) è fornito del manifesto di cui all'art. 115, quando è prescritto, o rifiuta di presentarlo, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave;</p> <p>d) non adempie all'obbligo della presentazione del manifesto prima della partenza, quando tale presentazione è prescritta;</p> <p>e) effettua l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave.</p> <p>2. Il comandante dell'aeromobile, che si oppone agli accertamenti di competenza delle autorità doganali o ne trasgredisce gli ordini, è punito con la sanzione amministrativa da 10 a euro 61, sempreché il fatto non costituisca reato più grave.</p> <p>3. Le pene sopra indicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardano la materia doganale.</p> <p>Art. 318 Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale</p> <p>È punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 chi omette di fare la</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1979, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	<p>dichiarazione prescritta dall'art. 56 nel termine stabilito, o prorogato ai sensi dell'art. 95.</p> <p>Art. 319 Inosservanza di formalità doganali</p> <p>1. È punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 chiunque:</p> <p>a) importa od esporta per vie o in orari non permessi merci esenti da diritti di confine;</p> <p>b) è sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 227.</p> <p>2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 25 chiunque:</p> <p>a) presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con bolletta di cauzione, dopo il termine stabilito nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo;</p> <p>b) presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso. La sanzione amministrativa si applica per ogni collo alterato.</p> <p>Art. 320 Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza</p> <p>Chiunque violi le norme stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'art. 26, per regolare l'istituzione e l'esercizio dei depositi di merci nelle zone di vigilanza, è punito con l'ammenda da euro 103 a euro 516.</p> <p>Art. 321 Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza.</p> <p>Il capitano, il quale violi le discipline stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica</p>	<p>Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale)</p> <p>Rilevanti quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila</p>	<p>Fino a 200</p> <p>Fino a 500 (Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>Max. 309.800,00</p> <p>Max. 774.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

RIFERIMENTO	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
L. 231	indicato nell'art. 27, per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nelle zone di vigilanza, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 24.				

Nota:

L'articolo 2623 del Codice Civile è stato ABROGATO dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262. Il FALSO IN PROSPETTO è ora disciplinato dall'art. 173-bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.); tuttavia, in mancanza di richiamo all'interno del D. Lgs. 231/2001, non costituisce più reato presupposto della responsabilità penale-amministrativa degli enti.

Art. 173-bis T.U.F. Falso in prospetto 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 2624 del Codice Civile è stato ABROGATO dal D. Lgs. 39/2010 che, con l'articolo 27, ha introdotto il nuovo reato di FALSA' NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE, di cui all'art. 174-bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) non ricompre nell'elenco dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001.

Art. 174-bis T.U.F. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione 1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. 2. nel caso in cui il fatto previsto al comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà 3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

1. PREMESSA

La Società ha conformato la propria attività al rispetto dei principi di legalità, correttezza e prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 nominando un proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche “RPCT”), adottando delle Misure di prevenzione della Corruzione Integrative (di seguito anche “Misure Integrative”), un Codice Etico e un Codice Comportamentale, palesando con ciò la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti. Tali obiettivi vengono ulteriormente rafforzati dall’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del rischio di reato ai sensi e per gli effetti indicati dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, di cui le Misure Integrative sono parte integrante.

È opportuno sottolineare che, alla luce della normativa richiamata, il concetto di “corruzione” non è più circoscritto alle sole fattispecie di matrice penalistica (es. “Corruzione per l’esercizio della funzione” ex art. 318 c.p.; “Corruzione per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio” ex art. 319 c.p.). Al fenomeno corruttivo è stata infatti data una accezione più ampia che si estende anche oltre i confini del “penalmente rilevante” per ricomprendere nel proprio alveo *“l’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”*¹.

Tra gli strumenti finalizzati a dare attuazione alle Misure Integrative adottate e allo stesso tempo rispondere alle previsioni del Modello Organizzativo 231, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione congiuntamente con l’Organismo di Vigilanza – in ottemperanza alle prescrizioni normative e alla luce delle Linee Guida dell’ANAC² - hanno previsto l’adozione di un’unica procedura per la gestione delle segnalazioni che abbiano ad oggetto, rispettivamente il sospetto di eventuali condotte illecite con riferimento alla Misure Integrative – l’RPCT – e il Modello 231 – l’ODV.

Tale procedura è infatti strumentale:

¹ P.N.A. 2013/2016

² L. 179/2017 e Linee guida ANAC - delibera n. 469 del 9 giugno 2021 modificate con il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 21 luglio 2021 errata corrige.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

- all'esercizio dei poteri del RPCT di verificare l'attuazione delle Misure Integrative, la loro idoneità nonché l'eventuale proposizione di modifiche alle Misure stesse da adottarsi anche prima della scadenza dell'arco temporale di riferimento;
- ai compiti dell'ODV di verificare l'effettiva attuazione del Modello Organizzativo 231 e dei relativi protocolli preventivi più in generale, la loro idoneità nonché l'eventuale proposizione di modifiche al Modello stesso.

2. SCOPO

Il presente documento è quindi finalizzato ad attuare i predetti adempimenti definendo il processo e le modalità attuative per la gestione delle Segnalazioni:

- provenienti da soggetti legati alla Società da vincolo contrattuale (a prescindere dall'inquadramento giuslavoristico), inerenti ad una violazione delle Misure Integrative e indirizzate al RPCT³
- provenienti dai Destinatari del Modello Organizzativo 231, inerente ad una violazione dei protocolli preventivi 231 e indirizzate all'ODV.

La figura seguente illustra il doppio canale di segnalazione attivato dalla S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione:

³ Così come definiti nella Parte Prima – paragrafo 1 delle Linee guida ANAC – delibera n. 469 del 9 giugno 2021 modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 errata corrige.




S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it



Come misura inserita all'interno delle Misure Integrative nonché nel Modello Organizzativo 231, la mancata segnalazione delle condotte illecite costituisce un obbligo sanzionabile con misure disciplinari (differenziate in ragione della tipologia del rapporto instaurato con la Società).

3. LE SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Tutti i dipendenti ed i collaboratori (a qualsiasi titolo) sono obbligati a segnalare, qualora ne venissero a conoscenza, al RPCT eventuali violazioni delle Misure di prevenzione della Corruzione Integrative o del Codice Comportamentale, ovvero la commissione di atti in palese contrasto con le linee di condotta dettate da S.A.A.P.A. e da cui emerga l'alta probabilità che si sia verificato un fatto illecito. In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche.

Qualsiasi soggetto, diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, riceva una Segnalazione deve a sua volta tempestivamente inoltrarla al RPCT.

In aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva (UE) 2019/1937 si raccomanda ai destinatari della presente procedura, il ricorso al canale interno, inoltrando la segnalazione al RPCT. Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario) è necessario che tale soggetto indichi al mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

tutela del whistleblower vanno inoltrate al RPCT della Società, l'unico soggetto che, all'interno della stessa, può ricevere le segnalazioni di whistleblowing, con le connesse garanzie di protezione del segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT il dipendente potrà inviare direttamente la propria segnalazione al Collegio dei Liquidatori, per i conseguenti provvedimenti, e/o all'ANAC nelle modalità definite nella Parte III, § 2 delle Linee guida dettate in materia dalla stessa ANAC con la delibera n. 469 del 9 giugno 2021 modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 errata corrige, a cui si rinvia.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare non solo le situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono non solo le fattispecie riconducibili all'elemento oggettivo dell'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente o collaboratore presso altro ente in controllo pubblico o amministrazione (per esempio, le ASL socie), questi dovrà inoltrare la segnalazione all'RPCT dell'Amministrazione cui si riferiscono i fatti o a ANAC.

Le segnalazioni anonime saranno oggetto di disamina purché siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni provenienti dai dipendenti/collaboratori della Società⁴ che verranno individuate volta per volta dal RPCT in base alle circostanze concrete cui le stesse si riferiscono.

Si ricorda tuttavia che la protezione prevista dall'istituto del whistleblowing opera solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alla categoria dei Destinatari della presente procedura come dapprima illustrata.

⁴ Linee guida ANAC - delibera n. 469 del 9 giugno 2021 modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 errata corrige - paragrafo 2.4 Parte I.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Le segnalazioni anonime e le segnalazioni di soggetti estranei alla Società pervenute attraverso i canali dedicati al whistleblowing, saranno registrate in apposito database.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo», così come all'accesso civico generalizzato di cui all'art.5, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

3.1. IL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI NELL'AMBITO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

Stante la messa in liquidazione della Società, la stessa ha convenuto di non automatizzare il processo di gestione delle segnalazioni. Le segnalazioni possono essere quindi comunicate al RPCT attraverso i seguenti strumenti:

- Invio e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata al quale può accedere esclusivamente il suddetto RPCT:

anticorruzione.ospedalesettimo@legalmail.it;

- Invio di corrispondenza epistolare, con lettera riservata e personale indirizzata a:

*Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della S.A.A.P.A.
S.p.A. in liquidazione*

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)

Tutta la posta indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è ritirata dall'Area Amministrativa e consegnata brevi manu al RPCT dopo essere stata protocollata in apposito registro riservato.

FASE I

Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dalla Società sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio (vedi Allegato 1).



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato (a tal fine, si veda il modulo disponibile in allegato).

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La segnalazione può essere presentata anche con modalità diversa da quella prevista nel modulo, purché idonea a fornire necessari per consentire le dovute verifiche.

FASE II – esame preliminare

Ricevuta la segnalazione, il RPCT entro 15 giorni lavorativi provvede a:

- identificare correttamente, nel caso di segnalazioni non anonime, il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo;
- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò in considerazione della circostanza che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato ispirandosi a quanto previsto dall'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001;



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa. A tal riguardo si rammenta che la segnalazione è sottratta all'accesso di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/1990.

FASE III - istruttoria

Il RPCT prende in carico la segnalazione per effettuare una vera e propria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante, ove ne conosca l'identità, e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

All'esito dell'analisi della segnalazione, da concludersi comunque entro 60 giorni dalla data di avvio della stessa⁵, l'RPCT:

- decide di archiviare la segnalazione ricevuta ove ne risulti l'evidente e manifesta infondatezza;
- o, negli altri casi, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti:
 1. Collegio dei Liquidatori;
 2. Assemblea dei Soci (nel caso in cui il segnalato sia uno dei componenti del Collegio dei Liquidatori)
 3. Autorità giudiziaria;
 4. ANAC (per la quale si rinvia al Modulo reso disponibile dalla stessa autorità);
 5. Corte dei conti, per quanto strettamente di competenza della stessa.

Nelle ipotesi indicate ai numeri 3 e 5 la trasmissione dovrà evidenziare se la segnalazione sia pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata.

3.2. DURATA DEL PROCEDIMENTO

La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione si conclude indicativamente entro 75 giorni dal ricevimento della segnalazione, salvo proroghe autorizzate dall'organo di indirizzo. Potrà comunque essere protratta per tutto il tempo strettamente necessario per effettuare i dovuti approfondimenti della fattispecie.

⁵ Resta fermo che, laddove si renda necessario, l'organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Il soggetto segnalante, se non anonimo, può verificare lo stato di avanzamento del procedimento mediante richiesta scritta ed inviata con le medesime modalità utilizzate per l'inoltro della segnalazione.

Il RPCT vaglia le informazioni ricevute anche al fine di valutare la necessità di eventuali modifiche/integrazioni alle Misure integrative per la prevenzione della corruzione.

3.3. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni sono conservate dal RPCT in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine il RPCT predispone un apposito registro che contiene informazioni circa:

- numero progressivo;
- data di ricezione della segnalazione;
- soggetto segnalante (se indicato) e codice sostitutivo;
- soggetto segnalato;
- oggetto della segnalazione;
- data di inizio dell'istruttoria conseguente alla segnalazione;
- data di evasione della segnalazione;
- disposizioni in merito agli accertamenti di verifica;
- eventuali e conseguenti proposte correttive e/o disciplinari.

Tutte le informazioni, segnalazioni e eventuali report sono conservati dal RPCT per un periodo di 10 anni in un'apposita partizione del File server ad accesso selezionato e limitato al solo RPCT.

Le chiavi di accesso dell'eventuale archivio cartaceo sono attribuite al solo RPCT; al termine del proprio mandato è tenuto a consegnare l'archivio al suo successore, se nominato. In mancanza, è tenuto a consegnarlo al Revisore legale dei conti.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

I dati e le informazioni conservati nella banca dati sono posti a disposizione di soggetti diversi dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza solo previa autorizzazione dello stesso RPCT, salvo che l'accesso sia obbligatorio in termini di legge.

Il RPCT è tenuto al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, giuslavoristi e del segreto istruttorio, al fine di espletare i propri compiti.

Tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza e della normativa ex Direttiva 2016/679. Tali obblighi si estendono anche all'amministratore di sistema cui è fatto divieto di accedere alle informazioni disponibili sul server, fatti salvi i casi di espressa richiesta del RPCT o che l'accesso sia obbligatorio in termini di legge.

3.4. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA ILLECITI

In adesione alla normativa nazionale in materia di prevenzione della corruzione, il dipendente in buona fede che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Sono comunque fatti salvi i casi di responsabilità a titolo di procurato allarme, di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile ("Risarcimento per fatto illecito").

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, nei casi non espressamente previsti dalla Legge, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, la Società non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

Il RPCT comunica via e-mail all'ufficio di disciplina la necessità di avviare un procedimento disciplinare a carico del segnalato indicandone anche le motivazioni. Laddove sia necessario



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

acquisire il consenso del segnalante per rilevarne l'identità, l'RPCT utilizzerà lo stesso canale tramite il quale è pervenuta la segnalazione.

Tutela da misure discriminatorie o ritorsive

Per quanto riguarda le comunicazioni di misure discriminatorie e ritorsive la norma prevede che esse siano trasmesse esclusivamente ad ANAC (art 54-bis, art. 1, co. 1). Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT della Società, quest'ultimo offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall'art. 54-bis.

Per misura discriminatoria o ritorsiva, si intende, da una parte, l'adozione di misure sufficientemente tipizzate (sanzione, demansionamento, licenziamento, trasferimento), dall'altra, misure indeterminate quali misure "organizzative" aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione⁶.

4. LE SEGNALAZIONI INERENTI AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

La presente sezione tratta le Segnalazioni inerenti a:

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
- violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- sospetti di violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto.

I comportamenti oggetto di Segnalazione:

- possono qualificarsi come commissivi di una specifica violazione o anche come semplicemente omissivi rispetto ai comportamenti attesi;

⁶ Si rimanda al paragrafo 3.2 Parte I delle Linee Guida ANAC – delibera n. 469 del 9 giugno 2021 modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 errata corrige.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

- possono riguardare una richiesta di violazione o l'induzione a commettere una violazione;
- sono idonei a recare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale alla Società.

A differenza delle segnalazioni rivolte all'RPCT, il cui mittente è individuato quale "dipendente" della Società, le segnalazioni in ambito 231 sono richieste da tutti i "destinatari" del Modello⁷:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "apicali") e
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (c.d. "sottoposti")⁸.

4.1. IL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEL MODELLO 231

Il compito di gestire le Segnalazioni nell'ambito del Modello 231 è affidato all'Organismo di Vigilanza della Società.

L'Organismo non è responsabile di alcuna area operativa e risponde funzionalmente al Collegio dei Liquidatori della Società.

Tutti i Destinatari (quali a mero titolo di esempio: Apicali, Sottoposti e terzi che operano nell'interesse o vantaggio della Società), presentano, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengono essersi verificate o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

⁷ Art. 6 del D. Lgs. 231/01 aggiornato con il L. 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. whistleblowing).

⁸ Per "sottoposti" si intendono anche tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società: fornitori, partner commerciali, finanziatori, consulenti, collaboratori e, in linea generale, tutti i soggetti esterni che intrattengono rapporti con la Società.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Il canale per effettuare la segnalazione è il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

odv.ospedalesettimo@legalmail.it

I Destinatari Apicali hanno il divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

FASE I

Colui che vuole effettuare una segnalazione ai sensi del Modello 231 deve inoltrarla tramite l'indirizzo di posta certificata fornito dall'Organismo di Vigilanza allegando l'apposito modulo di cui all'Allegato 1.

Solo i componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza possono accedere alla casella di posta elettronica certificata, mantenendo riservati i dati anagrafici del Segnalante. L'Organismo di Vigilanza tratta le segnalazioni ricevute in maniera riservata, adottando modalità di verifica idonee a tutelare il Segnalante nonché l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati.

Il Modulo fornisce al Segnalante un percorso guidato, strutturato attraverso una serie di domande e di richieste di elementi a supporto, volte a descrivere in maniera chiara, precisa e circostanziata la situazione oggetto della Segnalazione.

Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Il Segnalante è invitato ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

FASE II

Tutte le Segnalazioni ricevute sono oggetto di una verifica da parte dell'OdV al fine di comprendere se la comunicazione ricevuta sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e per poter avviare le successive attività di approfondimento.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

Nelle attività di verifica preliminare l'OdV potrà avvalersi del supporto di altre strutture della Società o di consulenti specializzati, in base alle specifiche competenze richieste in relazione al contenuto della Segnalazione oggetto di verifica.

Al termine della verifica preliminare l'OdV archivia le Segnalazioni non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dal Segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza nonché quelle manifestamente infondate.

Le Segnalazioni che non superano la fase preliminare vengono archiviate a cura dell'OdV nella stessa casella di posta elettronica certificata, e delle stesse viene dato conto nel reporting periodico successivamente descritto. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad annotare la Segnalazione e le attività effettuate a seguito della sua ricezione nel Libro registro delle segnalazioni e istruttorie e a darne conto nel reporting annuale al Collegio dei Liquidatori, garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante e dei soggetti segnalati.

FASE III

Qualora la verifica preliminare abbia stabilito che la Segnalazione, essendo adeguatamente circostanziata e corredata da evidenze di cui è stato possibile verificarne l'autenticità, può essere oggetto di ulteriori attività di approfondimento volte a valutarne la fondatezza, l'OdV provvede a:

- effettuare specifiche attività di accertamento avvalendosi eventualmente di altre strutture aziendali in base alle specifiche competenze, oppure di consulenti esterni, ove necessario;
- interrompere le attività di approfondimento qualora, a seguito delle stesse, emerga l'infondatezza della Segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a fornire (attraverso la posta certificata) un primo riscontro al Segnalante entro 20 giorni dal ricevimento della Segnalazione. L'OdV si adopera affinché le segnalazioni vengano processate entro un tempo ragionevole. La durata del processo istruttorio non può superare di norma i tre mesi, fatte salve circostanze particolari



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

da provare e documentare. Durante la fase di istruttoria l'OdV potrà informare il Segnalante circa lo stato della propria Segnalazione, anche ponendo a quest'ultimo eventuali ulteriori domande e richieste di chiarimento in merito alla Segnalazione.

Nella fase di istruttoria e verifica, l'OdV:

- garantisce l'imparzialità, l'equità e l'accuratezza dell'analisi e valutazione della segnalazione;
- assicura la confidenzialità delle informazioni raccolte e la riservatezza del nominativo del Segnalante, ove fornito;
- ove possibile, si riserva di chiedere al Segnalante l'autorizzazione a disvelare la sua identità.

Terminata la fase di istruttoria, l'OdV provvede a registrare le Segnalazioni nell'apposito Libro Segnalazioni e Istruttorie, descrivendo anche le attività di analisi effettuate e gli esiti ottenuti. Provvederà quindi ad archiviare la Segnalazione e la documentazione ad essa relativa in uno spazio fisico e/o logico idoneo a garantire la riservatezza, anche nei confronti del personale della Società.

L'OdV sollecita dunque, se del caso, l'attivazione del sistema sanzionatorio di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società.

4.1.1. Disciplina del segreto

Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui alla presente Procedura, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni e degli atti illeciti, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile (come previsto dalla legge vigente).

Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli ai sensi della procedura whistleblowing siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce comunque violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Resta invece fermo l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di ufficio per chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con la Società o gli organi e funzioni preposte alla gestione delle segnalazioni, i quali nel rispetto della vigente procedura whistleblowing (e nell'ambito della propria autonomia e indipendenza) abbiano chiesto pareri specialistici a supporto.

4.2. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI AI SENSI DEL MODELLO 231

Le segnalazioni sono conservate dall'ODV in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine l'ODV predispone un apposito Libro Segnalazioni e Istruttorie che contiene informazioni circa:

- numero progressivo;
- data di ricezione della segnalazione;
- soggetto segnalante (se indicato) e codice sostitutivo;
- soggetto segnalato;
- oggetto della segnalazione;
- data di inizio dell'istruttoria conseguente alla segnalazione;
- data di evasione della segnalazione;
- disposizioni in merito agli accertamenti di verifica;
- eventuali e conseguenti proposte correttive e/o disciplinari.

Tutte le informazioni, segnalazioni e eventuali report sono conservati dall'ODV per un periodo di 10 anni in un'apposita partizione del File server e/o nella casella di posta elettronica certificata (accessibili solo dall'ODV) e/o in un apposito archivio cartaceo ad accesso selezionato e limitato ai soli componenti ODV.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Le chiavi di accesso all'archivio cartaceo sono attribuite ai soli componenti esterni dell'ODV; al termine del proprio mandato tali componenti sono tenuti a consegnare l'archivio ai loro successori, se nominati. In mancanza, sono tenuti a consegnarlo al Revisore legale dei conti.

I dati e le informazioni conservati nella banca dati sono posti a disposizione di soggetti diversi dall'ODV solo previa autorizzazione dello stesso ODV, salvo che l'accesso sia obbligatorio in termini di legge.

L'ODV è tenuto al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, giuslavoristi e del segreto istruttorio, al fine di espletare i propri compiti.

Tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza e della normativa. Tali obblighi si estendono anche all'amministratore di sistema cui è fatto divieto di accedere alle informazioni disponibili sul server, fatti salvi i casi di espressa richiesta dell'ODV o che l'accesso sia obbligatorio in termini di legge.

5. GARANZIE INERENTI AL SISTEMA DI SEGNALAZIONE AI SENSI DEL MODELLO 231

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del Segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 e sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale.

Salvo quanto segue, si ricorda che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto Segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le Segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

6. INDIVIDUAZIONE ORGANO PREPOSTO ALL'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

In funzione dei soggetti Segnalati, l'Organismo di Vigilanza/il RPCT si rivolge alla funzione competente affinché quest'ultima possa applicare il Sistema Sanzionatorio, così come definito dalla Procedura Sistema sanzionatorio e disciplinare approvato dalla Società ed allegata al Modello, anche tenendo informato il Collegio dei Liquidatori e mantenendo comunque segreta l'identità del Segnalante, salvo casi di legge o autorizzazione alla *disclosure* del Segnalante stesso.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Adozione dei provvedimenti del Sistema Sanzionatorio

L'organo preposto all'attivazione del Sistema sanzionatorio decide quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti che hanno commesso violazioni accertate a seguito della segnalazione.

La sanzione, che deve essere in linea con quanto previsto dalla disciplina giuslavoristica applicabile, potrà essere graduata in funzione della gravità del fatto.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni, è previsto un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la violazione commessa e con la disciplina applicabile.

Qualora la Segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, sulle sole informazioni fornite dal Segnalante e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato, la Segnalazione sarà utilizzabile **ai fini del procedimento disciplinare** solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. In caso di diniego da parte del Segnalante, l'OdV/RPCT archiverà la Segnalazione senza darvi seguito.

7. FLUSSI INFORMATIVI TRA RPCT E ODV

Il RPCT definisce, in accordo con l'OdV, appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare lo stesso RPCT e l'OdV si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche fattività in materia di violazioni di attività sensibili che possano rilevare nell'ambito di entrambe le normative di riferimento. A tal fine è previsto almeno un incontro annuale di confronto tra i due Organi di Controllo, salvo circostanze che ne richiedano la tempestiva attivazione.

ALLEGATO 1

- Modulo di segnalazione



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

MODULO DI SEGNALAZIONE

DATI DEL SEGNALANTE

Nome e cognome (<i>dati non obbligatori</i>):	
Qualifica professionale o incarico di servizio attuale (<i>dati non obbligatori</i>):	
Unità organizzativa e sede di servizio attuale (<i>dati non obbligatori</i>):	
Qualifica professionale o incarico di servizio all'epoca del fatto segnalato (<i>dati non obbligatori</i>):	
Unità organizzativa e sede di servizio all'epoca del fatto segnalato (<i>dati non obbligatori</i>):	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti, compilare la seguente tabella:

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

DATI E INFORMAZIONI CIRCA LA CONDOTTA ILLECITA:

Periodo (data) e luogo in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto: nome, cognome, qualifica (possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (nome, cognome, qualifica, recapiti):	
Area a cui può essere riferito il fatto:	
Descrizione del fatto (comportamento delle persone coinvolte, circostanze esterne e conseguenze):	
La condotta è illecita perché:	
Note	
Allegati:	
Data	Firma (non obbligatoria)

Si raccomanda di allegare tutta la eventuale documentazione a corredo della denuncia. Qualora il segnalante indichi i propri dati personali all'interno del Modulo è opportuno allegare anche la copia di un documento di riconoscimento.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Data
___ / ___ / ___

Firma (non obbligatoria)



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

**INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE
SEGNALANO ILLECITI (WHISTLEBLOWING)**
(ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") - La informiamo che i dati personali da Lei forniti attraverso il presente "*Modulo di Segnalazione*" saranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza da personale autorizzato dalla Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A. in liquidazione ai sensi dell'articolo 29 del GDPR. I dati personali da Lei forniti saranno trattati:

- dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di vigilare in merito a eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001;
- dall'Organismo di Vigilanza (OdV) per quanto concerne il compito di vigilare in merito a eventuali illeciti e/o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dei protocolli preventivi da esso richiamati ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01 aggiornato con il L. 179/2017 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento è Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A. (di seguito anche il "Titolare") in liquidazione con sede in Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO) e contattabile all'indirizzo di posta elettronica amministrazione@cert.ospedalesettimo.it.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 37 del GDPR il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile tramite mail al seguente indirizzo dpo@ospedalesettimo.it.

TIPI DI DATI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati personali da Lei forniti mediante compilazione del "*Modulo Segnalazione*" al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con il Titolare commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione, ove applicabile, dei conseguenti provvedimenti.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

La base giuridica che legittima il trattamento dei Suoi dati personali è rappresentata dall'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (Art. 6 comma 1, lett. c) del GDPR), nello specifico previsto dal D.lgs. 165/2001, dal D.lgs. 231/01 e dalla L. 179/2017.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali raccolti a seguito della segnalazione potranno essere, se del caso, comunicati all'Autorità Giudiziaria e nel caso di segnalazioni rivolte al RPCT alla Corte dei Conti e all'ANAC.

Nessuno dei dati raccolti sarà comunicato verso Paesi Terzi, intesi quali Paesi non appartenenti all'UE o allo SEE.

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI E PERIODO DI CONSERVAZIONE

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato esclusivamente dal RPCT o dall'OdV a seconda dei casi, con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali.

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione, l'identità dello stesso sarà conosciuta solo dal RPCT o dall'OdV. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile o la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa del segnalato, l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per 10 anni. L'eventuale ulteriore conservazione di dati o parte dei dati potrà essere disposta per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi la Corte dei Conti.

CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

La mancata identificazione del segnalante non permetterà altresì di attivare le garanzie e tutele di cui alla L. 179/2017.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata al Titolare o, in alternativa, al DPO agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati.

DIRITTO DI RECLAMO

Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

SOCIAL MEDIA POLICY



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Introduzione

Dagli anni 2000 ad oggi, il fenomeno dei *Social Media* e dei *Social Network* si è sviluppato a un ritmo vertiginoso, fino a divenire parte inscindibile nella vita quotidiana nelle nostre società, che non sarebbero oggi immaginabili senza motori di ricerca, e-mail, piattaforme di comunicazione in chat, reti sociali di vario orientamento (intrattenimento, ambito professionale, contatti personali ecc.). Facebook, piattaforma apparsa per la prima volta in rete nel 2004 come versione digitale e interattiva dell'annuario dell'Università di Harvard, è oggi una società con 2,45 miliardi di utenti e una capitalizzazione di mercato vicina ai mille miliardi di dollari.

L'utilizzo consapevole di questi strumenti, tuttavia, non si è diffuso con pari rapidità. Non tutti gli utenti si rendono conto di dover rispondere di ciò che pubblicano sui social; molti non considerano che ogni parola, una volta pubblicata, istantaneamente fuoriesce dalla sfera di controllo di chi scrive e può restare on-line per molto tempo, venire diffusa e copiata, comparire nelle ricerche e negli indici; ciò che scriviamo, insomma, ci caratterizza, nel bene e nel male, molto oltre il momento in cui si scrive o si posta.

Particolarmente se si considera che l'individuo non è un numero anonimo, ma una persona in carne e ossa al centro di una rete di relazioni umane, sociali, legali, commerciali, ciò che pubblichiamo influisce su di noi e sugli altri soggetti a noi legati da tali relazioni. A maggior ragione, chi opera professionalmente in ambito sanitario, al servizio di un'utenza in situazione di vulnerabilità e a contatto con situazioni delicate e personali, deve avvertire questa specifica responsabilità aggiuntiva anche nella propria attività in ambito *social*.

Ambito di applicazione

La Social Media Policy di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione si fonda sull'ordinamento civile e penale italiano, sui principi del CCNL, (in particolare del titolo V e dell'allegato 1), sulle norme del codice etico e di comportamento interno, sulle procedure aziendali visionate e sottoscritte. Ma nessuna politica è effettiva senza un patto tra i collaboratori nel contribuire a mantenere, in ogni occasione, un ambiente di lavoro improntato ai valori di correttezza, diligenza e rispetto.

Si considerano pertanto impegnati a rispettare i principi e la regolamentazione che segue tutti i Destinatari: organi sociali, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori e in generale a tutti i collaboratori della Società, a prescindere dalla tipologia contrattuale che ne regola il rapporto di lavoro con S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

Fermo restando quanto stabilito in Ordinamento, e in particolare nella legge n. 300/1970, i principi del contratto collettivo, del contratto aziendale e del codice etico e di comportamento di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione, impegnano i medesimi Destinatari nelle relazioni esterne, anche al di fuori delle mura della struttura, a partire dagli aspetti di misura, correttezza, riservatezza, spirito di servizio.

La presente policy si applica a tutte le piattaforme e i canali di *social media*, intesi come strumenti di comunicazione e pubblicazione su internet: interessa dunque non soltanto i *social network* quali Facebook o LinkedIn, ma anche i blog individuali, le chat room, newsletter, piattaforme diverse di condivisione (Wiki, Twitter, Instagram, YouTube ecc.).

1. Finalità di utilizzo dei social media

S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione è presente nel web attraverso il sito <https://ospedalesettimo.it> quale principale fonte di informazioni e comunicazioni d'interesse pubblico rivolte ai cittadini. S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione intende, altresì, essere presente sui social media per informare, comunicare, ascoltare e orientare l'accesso ai servizi, favorendo la partecipazione, il confronto e il dialogo con i propri interlocutori, tenendo presente che questi strumenti integrano e non sostituiscono i tradizionali canali di comunicazione attraverso i quali vengono rese disponibili le informazioni. Sappiamo bene che i social sono solo un mezzo e non un fine, peraltro da ben disciplinare per evitare abusi e distorsioni. Il punto d'arrivo resta sempre quello di fornire al cittadino risposte precise, tempestive e trasparenti, assecondando una domanda che si fa sempre più esigente.

I social media in cui S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione è attiva sono:

- Facebook, con la pagina istituzionale <https://www.facebook.com/OspedaleSettimo>. La piattaforma rappresenta la pagina iniziale per milioni di italiani che si informano sul web, il motore di ricerca più usato dai cittadini, la piattaforma privata che raccoglie le informazioni più dettagliate su esigenze e opinioni degli italiani".

2. Social media policy esterna

La social media policy esterna illustra all'utenza le regole di comportamento da tenere nei profili istituzionali creati e indica quali contenuti e quali modalità di relazione ci si deve aspettare in tali spazi.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

2.1 I contenuti pubblicati sui nostri canali social, come tutti i contenuti della comunicazione istituzionale riguardano prevalentemente:

- ✓ Informazioni riguardanti le attività ed i servizi dell'azienda
- ✓ Campagne di prevenzione e promozione della salute
- ✓ Accesso ai servizi pubblici e loro funzionamento
- ✓ Azioni di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini
- ✓ Promozione di incontri ed eventi
- ✓ Messaggi di pubblico interesse di altre istituzioni (ad es. ISS, Ministeri, Regione, ecc.)
- ✓ Aggiornamenti in caso di emergenze o disservizi.

Le pubblicazioni effettuate sulla pagina Facebook di S.A.A.P.A. In liquidazione hanno carattere puramente informativo e integrativo e non si intendono in alcun modo sostitutive degli atti ufficiali ai quali si rimanda.

2.2 *Regole di comportamento (netiquette) e moderazione*

I social rappresentano uno spazio di partecipazione, tutti hanno il diritto di intervenire esprimendo liberamente la propria opinione attraverso commenti e post pubblicati, fermo restando che il requisito essenziale è l'interesse pubblico degli argomenti trattati. A tutti gli utenti si chiede di utilizzare un linguaggio orientato al rispetto altrui. Qualsiasi interlocutore è responsabile dei messaggi che invia, dei contenuti che pubblica e delle opinioni che esprime. Gli utenti sono invitati a presentarsi sempre con nome e cognome; i commenti e i post rappresentano l'opinione dei singoli e non quella dell'Azienda, che non può pertanto essere ritenuta responsabile della veridicità di quanto viene postato da terzi. Saranno moderati e rimossi i commenti e i post che violino le condizioni riportate in questo documento o in qualsiasi legge applicabile.

In particolare non sono ammessi:

- ✓ commenti o immagini contenenti insulti, turpiloqui, minacce, volgarità, offese, bestemmie, affermazioni diffamatorie o dal contenuto violento, anche di natura politica o religiosa, qualsiasi forma di discriminazione e in generale atteggiamenti che ledano la dignità delle persone, i diritti delle minoranze, dei minori o dei disabili, i principi di libertà e uguaglianza;
- ✓ commenti di natura pubblicitaria o commerciale
- ✓ finalizzati a scommesse, lotterie o gioco d'azzardo



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

-
- ✓ commenti o immagini implicanti discriminazioni di sesso, razza, religione, nazionalità, disabilità, lingua, cultura e condizione sociale;
 - ✓ immagini o commenti con contenuti osceni o raccapriccianti, lesivi della dignità personale o del comune sentimento della morale;
 - ✓ commenti o post espressi contro S.A.A.P.A. In liquidazione in generale e contro i moderatori dei social in particolare;
 - ✓ commenti o post dal contenuto allarmistico, ingannevole o non veritiero
 - ✓ commenti o post che riportino dati personali (numero di telefono, casella email, indirizzo, ecc.) e che in generale non rispettino la privacy delle persone;
 - ✓ contenuti che violino la normativa in materia di diritto d'autore e l'utilizzo non autorizzato di marchi registrati, sollecitazioni commerciali e commenti che sostengano o incoraggino l'attività illecita;
 - ✓ messaggi non pertinenti rispetto all'argomento pubblicato (Off Topic);
 - ✓ messaggi a contenuto politico o propagandistico;
 - ✓ scritti per disturbare la discussione o offendere chi gestisce e modera i canali social;
 - ✓ contenuti che contengano spam.

Nei casi più gravi - e in modo particolare in caso di mancato rispetto delle regole condivise in questo documento - l'Azienda si riserva la possibilità di cancellare i contenuti, eliminare o bloccare gli account falsi, di valutare il ricorso al BAN, escludere l'accesso dell'utente alla pagina, alla segnalazione ai gestori della piattaforma social, nonché eventualmente alle Forze dell'Ordine.

2.3 Comitato di Redazione social

Il Comitato di redazione (CdR) è composto dal responsabile della comunicazione istituzionale dell'azienda, dagli operatori della UO che si occupano di comunicazione web e da altri soggetti esplicitamente designati a queste funzioni.

Il CdR viene istituito con atto amministrativo dell'Organo di governo; modifiche alla composizione dello stesso sono altresì disposte con specifica determina.

Il CdR assicura le seguenti funzioni:

- ✓ Stabilisce il piano editoriale aziendale per l'adeguata presenza sui social media;
- ✓ Effettua la supervisione dell'attività degli amministratori delle pagine social attive;
- ✓ Valuta i suggerimenti, le richieste e le segnalazioni pervenute per il miglioramento delle attività delle pagine social istituzionali;
- ✓ Adegua la presenza dell'Azienda sui social media sulla base degli obblighi normativi.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

2.4 Gestione degli account

La pagina Facebook istituzionale viene gestita da un Social media team appositamente individuato dalla Direzione Aziendale. La pagina viene presidiata in maniera continuativa 7 giorni su 7. Gli amministratori delle pagine sono responsabili dei contenuti pubblicati.

Il Comitato di Redazione social effettua una supervisione a posteriori dell'attività degli amministratori delle pagine social. Tutti i quesiti e i messaggi vengono letti dall'amministratore della pagina. Eventuali risposte a quesiti posti vengono fornite nel più breve tempo possibile, sulla base della tipologia della richiesta. Nel caso in cui i canali social non siano lo strumento adeguato a soddisfare la richiesta, si provvederà ad indicare il corretto canale di comunicazione a cui rivolgersi.

In nessun caso le pagine social possono essere utilizzate per reclami o segnalazioni, per i quali sono attivi gli Uffici Relazioni col Pubblico di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione <https://ospedalesettimo.it/direzione-e-amministrazione/>. Per avere informazioni specifiche sui servizi aziendali si raccomanda di non utilizzare le pagine social, ma di consultare il sito <https://ospedalesettimo.it/> oppure rivolgersi ai centralini telefonici <https://ospedalesettimo.it/direzione-e-amministrazione/> o al numero del centralino dell'Azienda 0113021400.

2.5 Privacy

Il trattamento dei dati personali degli utenti è regolato dalle policy dei diversi social media utilizzati, che ogni utente dichiara di accettare al momento della registrazione. In ogni caso, i dati sensibili contenuti in commenti o interventi all'interno dei profili social aziendali verranno rimossi. I dati condivisi dagli utenti attraverso eventuali messaggi privati spediti direttamente alla struttura che gestisce i profili social saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e conservati esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall'Utente.

2.6 Contatti

Eventuali violazioni della normativa vigente in materia di Privacy, Diritto d'Autore o della presente Social Media Policy possono essere segnalate inviando una comunicazione al seguente indirizzo e-mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

3. Social media policy interna

La Società, con l'adozione del codice etico e del codice di comportamento, si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l'esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo; a tal fine, è richiesta la collaborazione di tutti i destinatari al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e reputazione di ciascuno. I comportamenti sui social, anche nel tempo libero e sugli account personali, devono sempre tenere conto di questo impegno assunto al momento in cui si stabilisce il rapporto di lavoro con questa società. La social media policy interna definisce le principali regole di comportamento che i dipendenti di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione sono tenuti ad osservare sui social media con i propri profili personali e sulle pagine dell'azienda. I destinatari del presente documento sono tutti i dipendenti di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione, e per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti, aventi qualsiasi tipologia di contratto, nonché le imprese fornitrici di opere o servizi.

3.1 *Uso privato dei social media*

Premesso che, di norma:

- l'utilizzo personale non è consentito durante l'orario di lavoro (escluso naturalmente quanto contemplato nel CCNL e dalla disciplina del lavoro), soprattutto attraverso l'accesso da computer di proprietà dell'Azienda;
- l'utilizzo di *social media* in orario di lavoro è consentito per dimostrate finalità dirette di carattere lavorativo (ad esempio, la necessità di un contatto urgente con i familiari di un paziente previa autorizzazione), dietro autorizzazione del responsabile immediato,

Occorre evidenziare che eventuali profili del personale di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione, collaboratori e consulenti, sono gestiti a titolo personale e in autonomia, nel rispetto del Codice etico e del codice di comportamento aziendale, nonché delle indicazioni presenti in questo documento. In ogni caso, vanno sempre osservate le seguenti regole comportamentali:

- Essere attenti a come ci si presenta

I confini tra pubblico e privato, tra personale e professionale sono molto sfumati nelle reti sociali online. Se ci si identifica come dipendenti di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione o si è noti per essere tali, questo renderà facile il collegamento all'azienda per cui si lavora, sia da



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

parte dei collaboratori e dirigenti che da parte dagli utenti ed è, quindi, necessario assicurarsi che il contenuto associato al dipendente non sia lesivo dell'immagine aziendale, come previsto fra l'altro dal codice di comportamento aziendale. Per evitare questo problema è necessario mettere in chiaro che si sta scrivendo a titolo personale e per proprio conto, e non per la S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione. Come minimo, si consiglia vivamente di includere un disclaimer simile al seguente: "le opinioni su questo profilo sono mie e non rappresentano le opinioni o le posizioni di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione". Al personale dipendente non è consentito aprire blog, pagine o altri canali a nome di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione o che trattino argomenti riferiti all'attività dell'Azienda, né utilizzare su account personali il logo o i progetti di proprietà dell'Azienda.

In ogni caso, si invitano i Destinatari a mantenere inderogabilmente, in ogni occasione, un tono rispettoso per la Comunità intera dell'Ospedale e di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione, costituita dai colleghi, dagli utenti e dalle loro famiglie, dagli azionisti e dai diversi stakeholders.

Il consiglio migliore è quello di approcciarsi al mondo online nello stesso modo in cui ci si comporterebbe nel mondo fisico, con giudizio e buon senso, aderendo ai valori dell'Azienda – come esplicitati del Codice etico – secondo le modalità dettagliate nel codice di condotta aziendale e tutte le altre policy applicabili, tenendo a mente che il comportamento tenuto sui social media online non si riflette soltanto su noi stessi, ma anche direttamente sull'Azienda.

- Salvaguardare l'immagine dell'Azienda

Ogni dipendente deve evitare di diffondere informazioni, commenti o immagini, volutamente atti a ledere l'immagine o l'onorabilità di cittadini, di colleghi, superiori gerarchici o dell'amministrazione in generale. Fermo restando il corretto esercizio delle libertà sindacali e del diritto di critica, è bene che ogni dipendente si astenga dalla trasmissione e diffusione di messaggi minatori o ingiuriosi, commenti e dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Azienda, riferiti alle attività istituzionali e più in generale al suo operato, che per le forme ed i contenuti possano comunque nuocere all'Azienda, ledendone l'immagine o compromettendone l'efficienza.

- Rispettare tutti gli utenti e i colleghi

È importante ricordare che un'azienda sanitaria è un'organizzazione complessa i cui dipendenti e utenti riflettono un insieme diversificato di costumi, valori e punti di vista. Non bisogna avere paura di essere sé stessi, ma è doveroso esprimersi con rispetto. Questo include non solo i comportamenti più ovvi (assenza di insulti etnici, personali, oscenità, ecc.) ma anche argomenti che possono essere considerati offensivi o diffamatori.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

- Rispettare la privacy dei colleghi

È necessario rispettare la privacy dei colleghi, evitando riferimenti all'attività lavorativa svolta, fatte salve le informazioni di dominio pubblico. I social media e gli altri strumenti online non devono essere utilizzati per le comunicazioni interne tra i colleghi né per la gestione di disaccordi o divergenze, né possono essere divulgate foto, video, o altro materiale multimediale, che riprenda locali e personale senza l'esplicita autorizzazione delle strutture e delle persone coinvolte, tenendo sempre a mente che pubblicare online foto scattate a qualcun altro senza il suo permesso costituisce sempre un illecito civile nel caso in cui possa arrecare un danno alla persona interessata.

Rispettare la privacy degli utenti

Rispettare la privacy dei nostri utenti è una priorità aziendale, come previsto dall'apposita normativa. È vietato utilizzare o discutere nei social network eventuali informazioni riguardanti gli utenti per qualsiasi scopo, evitando anche di contattarli per motivi legati al servizio. Nel rispetto della privacy dei pazienti e degli operatori, è necessario evitare ogni forma di spettacolarizzazione delle attività di lavoro, attraverso la pubblicazione di fotografie o selfie, soprattutto in ambito clinico, come ricordato dall'apposita Nota del Ministero della Salute "Diffusione di foto e video da parte di esercenti delle professioni sanitarie realizzati all'interno di strutture sanitarie", Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, 29/03/2017. È consentita la divulgazione di immagini e video soltanto ed esclusivamente se riferite ad eventi pubblici presso l'Ospedale, organizzati dall'Azienda, e comunque secondo le disposizioni preventivamente trasmesse ai dipendenti nel quadro dell'organizzazione aziendale; è vietato diffondere materiale che riprenda locali aziendali, visitatori, personale e degenti, particolarmente immagini ottenute nei reparti, se non dietro preventivo rilascio di autorizzazione del responsabile e di liberatoria da parte dell'interessato.

- Proteggere le informazioni e immagini riservate in possesso di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione

Come da normativa vigente, ogni dipendente di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione ha l'obbligo di proteggere le informazioni riservate dell'Azienda. È vietato rendere pubbliche informazioni aziendali riservate, né pubblicare o divulgare documenti interni informali e non ancora deliberati, ovvero altre informazioni riservate dell'Azienda (organizzative, finanziarie ecc.) come la corrispondenza interna, informazioni di terze parti di cui è a



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettime.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettime.it

www.ospedalesettime.it

conoscenza (ad esempio partner, istituzioni, utenti, stakeholder, ecc.) o informazioni su attività lavorative, servizi, progetti e documenti non ancora resi pubblici, decisioni da assumere e provvedimenti relativi a procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati e comunicati formalmente alle parti interessate. Tale divieto opera anche nel caso di diffusione su piattaforme chat o in gruppi cosiddetti chiusi. Le rilevanti informazioni vengono pubblicate sul sito aziendale, o sono soggette a procedura di accesso civico, secondo le vigenti disposizioni di legge.

- Rispetto del copyright, per un uso o utilizzo leale, equo o corretto

Per la protezione dei dipendenti e dell'Azienda, è fondamentale che ci si attenga a tutte le leggi in materia di copyright. Questo significa che non si deve utilizzare il nome, logo, il marchio, le immagini aziendali o altri elementi identificativi dell'Ospedale o di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione per uso personale. Inoltre, non è consentito copiare, digitalizzare, modificare o distribuire qualsiasi parte di un lavoro protetto da copyright senza aver prima ottenuto l'autorizzazione scritta del proprietario del copyright.

- Evitare di speculare sui Rumors

È opportuno evitare di speculare su qualsiasi evento o notizia che S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione non abbia ufficialmente annunciato. La diffusione non autorizzata di informazioni, potenzialmente in grado di ledere gli interessi aziendali, non è consentita e verrà affrontata con il ricorso a tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento.

In presenza di pubblicazioni di contenuto negativo, offensivo o di natura diffamatoria di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione, di un singolo collaboratore o di un intero servizio, i collaboratori sono invitati a non partecipare direttamente alla discussione e a riservarsi semmai di segnalare la pubblicazione alla Società, attraverso il responsabile diretto ovvero alla Direzione aziendale qualora lo ritengano appropriato o necessario. Se tali contenuti sono pubblicati da un collega o da altro collaboratore o da un fornitore, quando se ne venga a conoscenza, si invita a segnalare senz'altro la circostanza alla Direzione.

Può, tuttavia, accadere di commettere in buona fede un errore o un'inosservanza alle prescrizioni di cui sopra. In tali casi, il collaboratore è invitato a rappresentare tempestivamente la situazione alla Direzione, che si impegna ad accertare i fatti e ad assumere tutte le iniziative volte a prevenire ripercussioni negative, anche di carattere reputazionale, per l'interessato o per la Società.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

3.2 Uso di profili istituzionali in rappresentanza di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione

È questo il caso in cui un dipendente, ovvero altro soggetto autorizzato dall’Azienda, accede ad un social media con account istituzionale e attraverso di esso agisce in nome e per conto di S.A.A.P.A. S.p.A. In Liquidazione.

I contenuti informativi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- ✓ Riconoscibilità: tutte le pagine dovranno essere riconoscibili come di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione attraverso la presenza di: logo aziendale, link alla policy, contatti del servizio di riferimento;
- ✓ Pertinenza: attinenti alla tematica specifica per cui l’account è stato previsto;
- ✓ Validità scientifica e documentazione: le informazioni debbono essere fornite da professionisti qualificati ed essere scientificamente giustificate, con una chiara attribuzione delle fonti scientifiche e del loro aggiornamento (riferimenti bibliografici e data);
- ✓ Trasparenza: le informazioni dovranno essere più chiare possibili, fornendo possibilmente i recapiti ai quali gli utilizzatori possono chiedere ulteriori approfondimenti;
- ✓ Complementarietà: i profili dono funzionali ad incoraggiare, e non a sostituire, le relazioni esistenti sia tra utenti e personale medico-sanitario, e gli altri canali di comunicazione. Le regole di comportamento da osservare all’interno degli account istituzionali sono le stesse definite ai punti 2.1 e 3.1.

3.3. Violazione di quanto previsto nei precedenti paragrafi

La violazione delle regole di comportamento suindicate è, per il dipendente, fonte di responsabilità disciplinare, accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. I dipendenti abilitati all’utilizzo dei social istituzionali, che possedano anche account di tipo personale, sono chiamati alla massima attenzione nell’utilizzo dei profili adottando tutte le accortezze necessarie, anche tecniche, per evitare lo scambio dei profili durante l’utilizzo degli strumenti.

Eventuali condotte dannose per la Società, in qualsiasi forma, che integrino fattispecie di illecito disciplinare, civile, amministrativo o penale, saranno soggette a tutte le azioni previste dall’ordinamento.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

4. Rilascio di interviste e dichiarazioni ai media

4.1. Nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e accuratezza di cui al codice etico e al codice di comportamento, i rapporti con i “mass media” sono riservati esclusivamente alle figure organizzative di governance espressamente delegate e, comunque, nel pieno rispetto del documento “Social Media Policy” adottato dalla Società.

La titolarità della comunicazione verso l'esterno con i media (stampa, televisioni, radio e social network) è in capo all'Organo di amministrazione di S.A.A.P.A., il quale può delegarla al dirigente/responsabile della Comunicazione, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo o ad altro collaboratore espressamente incaricato con comunicazione scritta.

Dipendenti, Collaboratori e Consulenti non delegati e/o non espressamente autorizzati devono astenersi dal rilasciare, a qualsiasi titolo, comunicazioni formali o informali verso l'esterno.

Le informazioni verso l'esterno devono essere, in ogni caso, tempestive e coordinate. Gli Amministratori, i Dipendenti Collaboratori e Consulenti incaricati di divulgare al pubblico informazioni attinenti a S.A.A.P.A. In liquidazione, sotto forma di speech (intervento su tema), partecipazione a convegni, pubblicazioni o qualsiasi altra forma di presentazione o intervento, devono ricevere specifica autorizzazione preventiva.

4.2. Pur ribadendo che i rapporti con gli organi di informazione avvengono come individuato nel precedente art. 4.1., va precisato che qualora i dipendenti ritengano opportuno rilasciare o siano richiesti di rilasciare dichiarazioni relativamente ad attività che attengono al loro ruolo o funzione all'interno dell'Azienda devono:

- a. comunicare al dirigente/responsabile della struttura in cui operano la richiesta via email, e, una volta accordato dal proprio dirigente/responsabile il nulla osta, devono inoltrarla all'Organo di gestione;
- b. lo stesso Organo valuta la richiesta pervenuta, contattando sia il dipendente sia il dirigente/responsabile per ottenere elementi utili a definire i termini dell'argomento e per il rilascio dell'eventuale autorizzazione;
- c. ricevuto l'assenso da parte dell'Organo di gestione, il dipendente ha facoltà di contattare il giornalista per procedere con l'attività;
- d. nei casi straordinari ove, per motivi di urgenza e per l'immediatezza degli avvenimenti oggetto di dichiarazioni o interviste, non sia possibile procedere preventivamente alla richiesta degli organi di stampa o media, il dipendente della struttura, che ha fornito dichiarazioni o interviste, informa tempestivamente (di persona o al telefono o mail) il dirigente/responsabile o l'Amministratore Unico dei contenuti delle dichiarazioni o interviste rilasciate che dovranno essere limitate ai fatti, senza contenere valutazioni che possono influenzare la corretta percezione della realtà da parte della cittadinanza.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

4.3 La trasmissione delle informazioni deve avvenire in modo chiaro e comprensibile, senza commenti e valutazioni, evitando qualsiasi forma di enfattizzazione e soprattutto non utilizzando informazioni acquisite esclusivamente in ragione della propria posizione lavorativa.

Il dipendente, previo espletamento delle procedure di autorizzazione di cui al punto precedente, è tenuto a fornire informazioni esaustive e corrette, anche attraverso un approfondimento della materia all'interno del proprio servizio, che devono essere preliminarmente condivise con il proprio dirigente/responsabile.

Nel caso in cui il dipendente partecipi a dibattiti su argomenti inerenti la propria specializzazione, deve concordare le argomentazioni con il proprio dirigente/responsabile, evitando riferimenti diretti agli assistiti, di indirizzare critiche e commenti a colleghi di diversa opinione assenti, astenendosi dall'esprimere valutazioni e commenti e dall'utilizzare informazioni non ufficiali, non pubbliche e, quindi, non validate.

5. Contatti e suggerimenti

Eventuali suggerimenti e segnalazioni possono essere inviati all'Organo di gestione presso la segreteria della società all'indirizzo: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

6. Riservatezza

6.1 I Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui al Codice etico e al Codice di comportamento di SAAPA S.p.A. In liquidazione. Il trattamento dei dati personali degli utenti risponderà alle condizioni di utilizzo in uso sulla piattaforma *social* utilizzata (*Facebook*) alla quale si rinvia e che è onere degli utenti osservare.

6.2 Al fine di favorire e diffondere la consapevolezza circa l'importanza dei dati personali, S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione ricorda agli utenti che ogni commento, fotografia o materiale, dagli stessi pubblicato sulla pagina *Facebook* dell'Ospedale, potrebbe essere dalla piattaforma traferito, trasmesso o archiviato e trattato in Paesi che si collocano al di fuori del territorio dell'Unione Europea (es. Stati Uniti).

Si avverte pertanto l'utente di valutare con la necessaria attenzione l'opportunità, nei propri interventi, di inserire, o meno, dati personali, compreso l'indirizzo e-mail, idonei a rivelarne, anche indirettamente, l'identità. Allo stesso modo, si invita l'utente a valutare, con la dovuta diligenza, l'opportunità di pubblicare, o meno, foto o video che consentano di identificare o rendere identificabili persone e luoghi.



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

È necessario, inoltre, prestare particolare attenzione alla possibilità di inserire, nei propri interventi, dati che possano rivelare, anche indirettamente, l'identità di terzi, quali, ad esempio, altre persone accomunate all'autore del *post*. I contenuti postati sono, infatti, sempre indicizzabili dai motori di ricerca generalisti, con la conseguenza che potranno essere consultati da chiunque, senza limiti di tempo e di spazio, oltretutto pubblicati su altri social network.

6.3 Alla luce della pervasività e della viralità del mezzo, che potenzia la diffusione dell'informazione e che è potenzialmente in grado di arrecare un grave danno reputazionale all'Azienda, si ribadisce il divieto assoluto di pubblicazione online di dati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti lo stato di salute dei degenti, la presenza degli stessi all'interno della struttura, gli esiti di esami, le fotografie, i dati relativi ai minori, i dati riguardanti i dipendenti di S.A.A.P.A. In liquidazione, le informazioni aziendali riservate ecc.

In ogni caso, si ricorda che i dati personali sensibili dell'utente o i dati personali di terzi riportati dall'utente in commenti/post sui social di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione o riferimenti a informazioni o fatti personali che consentano l'identificazione di persone determinate diverse dall'utente verranno rimossi.

6.4 S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione non utilizza cookie per gli spazi virtuali sui social media, né fa ricorso a proprie applicazioni al fine di profilare gli utenti o di raccogliere i dati in forma aggregata e anonima.

Gli account social media di S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione rispettano i diritti degli interessati in applicazione del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Sono diritti concreti, che l'utente può esercitare:

- il diritto di accesso ai propri dati personali (richiesta sulle modalità di utilizzo e trattamento dei dati personali), art. 15 RGPD
- il diritto di rettifica (correzione di eventuali imprecisioni nei dati personali), art. 16 RGPD
- il diritto alla cancellazione o diritto all'oblio (cancellazione dei dati personali nel caso in cui non sussista più un fondamento giuridico che ne giustifichi il trattamento o se l'interessato revoca il consenso), art. 17 RGPD
- il diritto di opposizione (il quale afferma che l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'articolo 6, §1 lettere e) ed f) del RGPD, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Se l'interessato esercita il proprio diritto di opposizione, S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non esistano motivi legittimi – art. 6, §1, lettera e) – per proseguire il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato, o a meno che tale trattamento non sia necessario per fini di interesse pubblico – art. 6, §1,



S.A.A.P.A. S.p.A.
In liquidazione

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – P.IVA 08507160011

Mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

lettera f) – ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.), art. 21, § 1, RGPD;

- il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo, art. 77 RGPD.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati personali: S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione, Via Santa Cristina 3, 10036 Settimo Torinese (TO) PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it e-mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it, o al Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo: S.A.A.P.A. S.p.A. In liquidazione– Responsabile per la protezione dei dati personali, Via Santa Cristina 3, 10036 Settimo Torinese (TO) ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail: dpo@ospedalesettimo.it. L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile al link: <https://ospedalesettimo.it/privacy/>.